

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 80° - Numero 21

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 8 maggio 2026

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

DECRETI

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

D.A. n. 18/GAB dell'1 aprile 2026.

Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani.

DECRETI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

D.A. n. 18/GAB dell'1 aprile 2026.

Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani.

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- VISTA** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- VISTO** il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO** il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani ne sono parte integrante;
- VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
- VISTO** l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
- VISTO** il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;
- VISTI** gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera a) dell'art.134 del D.lgs 42/04 e s.m.i ricadenti nel territorio degli Ambiti 2 e 3 della provincia di Trapani, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 con i seguenti provvedimenti:
- D.A.n. 3991 del 18 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 6 dell'11 febbraio 1978, relativo allo *Stagnone, le sue Isole e le Saline* ricadenti nel comune di Marsala;
 - D.A. n. 2167 del 7 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 3 del 20 gennaio 1979, relativo al *Centro Storico di Trapani - La Colombaia*

- e le altre Isole e le Saline Sanova, Giacomazzo, Galia, Calcara, Morana, Alfano Bella* ricadenti nel comune di Trapani;
- D.A. n. 727 del 21 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 25 del 9 giugno 1979, relativo alle *Saline Paceco e Vecchia e la foce del torrente Lenzi* ricadenti nel comune di Paceco;
 - D.A. n. 884 del 17 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 42 del 22 settembre 1979, relativo alla *Fascia costiera e il centro abitato di Marinella* ricadente nel comune di Castelvetro;
 - D.A. n. 104 del 12 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 29 del 6 giugno 1981, relativo al *Centro storico - Lungo mare tra il Mazaro e L'Arena - Gorghi Tondi e laghetti Murana e Preola - La Madonna dell'Alto* ricadenti nel comune di Mazara del Vallo;
 - D.A.n. 105 del 12 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 30 del 13 giugno 1981, relativo alla *Fascia costiera con le frazioni di Torretta Granitola e Tre Fontane* ricadente nel comune di Campobello di Mazara;
 - DD.AA. nn. 1906 e 1910 del 5 agosto 1985, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 44 del 5 ottobre 1985, relativi alle *Aree demaniali Marittime ricadenti nei territori vincolati* ricadenti nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo;
 - D.A. n. 6193 del 14 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, relativo all' *Ampliamento del vincolo paesaggistico delle Saline* ricadenti nei comune di Paceco e Trapani;
 - D.A. n. 6194 del 14 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 35 del 24/07/93 24 luglio 1993, relativo alla *Località Capo Feto* ricadente nel comune di Mazara del Vallo;
 - D.A. n. 6394 del 28 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 33 del 5 luglio 1997, relativo alla *Centro storico di Salemi* ricadente nel comune di Salemi;
 - D.A. n. 5004 del 9 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 8 del 23 febbraio 2001, relativo all' *Area archeologica di Selinunte e zone circostanti* ricadenti nel comune di Castelvetro;
 - D.A. n. 5488 del 5 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 28 del 21 giugno 2002, relativo alla *Area del Parco Archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazzara del Vallo* ricadenti nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo;

VISTE le aree degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani di cui alla lettera b) del medesimo art.134 del D.lgs. 42/04, tutelate per legge ai sensi e per gli effetti dell'art.142 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.;

VISTE le ulteriori aree, di cui alla lettera c) del già citato art.134 del D.lgs. 42/04, sottoposte a tutela dal Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 - adottato con D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017 - ricadenti nella provincia di Trapani, specificamente individuate a termini dell'articolo 136 e come previsto dal primo comma, lett. d, dell'art.143 del medesimo decreto e per quanto riguarda:

- *l'Area archeologica di Segesta, Monte Barbaro e Aree limitrofe* ricadenti nel Comune di Calatafimi Segesta, secondo la perimetrazione descritta nel verbale del 26 novembre 2003 della Commissione provinciale delle Bellezze Naturali e Panoramiche già pubblicato all'Albo Pretorio del medesimo comune il 7 gennaio 2004;
- *la C.da Margi Spanò* ricadente nel Comune di Petrosino, secondo la perimetrazione descritta nel verbale del 13 maggio 1993 della Commissione provinciale delle Bellezze Naturali e Panoramiche già pubblicato all'Albo Pretorio del medesimo comune il 2 dicembre 1993;

- la riverifica ed aggiornamento del vincolo paesaggistico del comune di Erice di cui al D.A. n.836 del 15/9/71 ricadente nel Comune di Erice, secondo la perimetrazione descritta nel relativo verbale del 30 settembre 2003 della Commissione provinciale delle Bellezze Naturali e Panoramiche già pubblicato all'Albo Pretorio del medesimo comune il 2 dicembre 1993;

VISTO il D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale Commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani Paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee Guida;

VISTO il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'*Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio*, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al citato D.A. n.6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione Regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

VISTA la documentazione - completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme - del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, trasmessa dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e dalla medesima redatta in conformità ai dettami di cui al D. lgs. 42/04, nonché dell'Atto di Indirizzo adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002;

VISTO il verbale della seduta del 9 novembre 2011 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio – Speciale Commissione – con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano Paesaggistico, comprendente gli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.lgs n.42/2004;

ACCERTATO che sono state espletate tutte le procedure relative alla concertazione istituzionale previste dall'art.144 del D.lgs.42/04 e s.m.i. e che le amministrazioni locali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo con specifiche note recanti annotazioni e richieste di correzione e modifica del Piano negli incontri sotto elencati:

- incontro tenutosi il 22.03.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Poggioreale;
- incontro tenutosi il 3.04.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il comune di Erice;
- incontro tenutosi il 10.05.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Mazara del Vallo;
- incontro tenutosi il 30.05.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con i Comuni di Calatafimi Segesta e Vita;
- incontro tenutosi l'11.06.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Mazara del Vallo;
- incontro tenutosi il 14.06.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con i Comuni di Gibellina, Partanna, Salaparuta e Santa Ninfa;
- incontro tenutosi il 26.06.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Petrosino;
- incontro tenutosi il 3.07.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Trapani;
- incontro tenutosi il 6.07.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Salemi;

- incontro tenutosi l'11.07.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Paceco;
- incontro tenutosi il 19.07.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Alcamo;
- incontro tenutosi l'1.08.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Castelvetrano;
- incontro tenutosi il 24.09.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Marsala;
- incontro tenutosi il 26.10.2012 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con il Comune di Campobello di Mazara;
- incontro tenutosi il 12.03.2014 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con Confindustria Trapani e IRSAP;

I documenti degli incontri come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto;

- VISTI** gli esiti della concertazione istituzionale e le relative modifiche da apportare alla proposta di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani;
- VISTO** il verbale della seduta del 30 novembre 2016 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio – Speciale Commissione – con cui viene espresso il parere favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano Paesaggistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni, le norme di attuazione e le modifiche accolte a seguito degli incontri di concertazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTO** il D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, con il quale viene disposta l'adozione della proposta del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, ai sensi degli artt. 139 e seguenti del D.Lgs. 42/04 e degli artt. 24 e 10 del Regolamento di esecuzione della legge 1497/39, approvato con R.D. 1357/40;
- VISTA** la nota n. 3661 del 19.01.2017 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e I.S. - Servizio Piano Paesaggistico Regionale - con la quale viene trasmessa alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, per gli atti consequenziali alla pubblicazione, la proposta di Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, ivi compreso il verbale con cui la Speciale Commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;
- VISTA** la nota prot. n. 2422 del 12.05.2017 della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, con la quale, a seguito dei diversi incontri avuti con le Amministrazioni comunali dei territori interessati, viene rappresentata la necessità di apportare al Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 talune correzioni di errori materiali e, al contempo senza modificare il contenuto del Piano e della sua norma, di introdurre alcune più chiare formulazioni che ne rendano immediata e univoca l'interpretazione e l'applicazione;
- VISTO** il D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017 con il quale vengono apportate le modifiche e le integrazioni all'adozione della proposta del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani disposta con D.A. 6683 del 29 dicembre 2016;
- VISTA** la nota n. 29986 del 16.06.2017 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e I.S. - Servizio Piano Paesaggistico Regionale - con la quale vengono trasmesse alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, per gli atti consequenziali alla pubblicazione, le rettifiche all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani;

ACCERTATO che i Decreti n. 6683 del 29 dicembre 2016 e n. 2694 del 15 giugno 2017, unitamente al verbale del 30 novembre 2016, sono stati pubblicati all'Albo pretorio di tutti i comuni ricadenti negli Ambiti 2 e 3 della provincia Trapani e depositati, insieme agli elaborati del Piano Paesaggistico, nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e precisamente per novanta giorni consecutivi per i comuni di Alcamo dal 7.03.17 e dal 6.07.17, Calatafimi – Segesta dal 3.03.17 e dal 6.07.17, Campobello di Mazara dal 20.03.17 e dal 12.07.17, Castelvetro dal 27.03.17 e dall'11.07.17, Erice dal 7.03.17 e dal 5.07.17, Gibellina dal 21.02.17 e dal 29.06.17, Marsala dal 14.02.17 e dal 28.06.17, Mazara del Vallo dal 20.02.17 e dal 29.06.17, Paceco dal 14.02.17 e dal 27.06.17, Partanna dall'8.03.17 e dal 29.06.17, Petrosino dal 14.02.17 e dal 30.06.17, Poggioreale dal 17.02.17 e dal 28.06.17, Salaparuta dal 13.03.17 e dall'11.07.17, Salemi dal 7.03.17 e dal 28.06.17, Santa Ninfa dal 2.03.17 e dal 29.06.17, Trapani dal 15.02.17 e dal 23.06.17, Vita dal 15.02.17 e dal 30.06.17, come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni locali;

VISTA la *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana – parte seconda - n. 20 del 17.05.2019, con la quale l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana dà comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Trapani;

VISTO il D.A. n. 2289 del 18 maggio 2018, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Trapani, con il quale vengono apportate rettifiche alle Tavole cartografiche 21.2 dei “Beni Paesaggistici” e 22.2 dei “*Regimi Normativi*” del Piano Paesaggistico di Trapani con riferimento all'area di pertinenza della discarica dei rifiuti non pericolosi denominata TPS1;

VISTO il D.A. n. 062/GAB del 12 giugno 2019, pubblicato agli Albi pretori dei Comuni interessati, con il quale vengono apportate alla Componente idrologica - *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/04* - del Piano Paesaggistico di Trapani talune modifiche normative;

VISTO il Decreto Interassessoriale n. 3401 del 19.07.2017, sottoscritto dall'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dall'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, che all'art. 2 individua le procedure di verifica sulle aree boschive sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art.142, lett. g), del D.Lgs. 42/04 attraverso sopralluoghi effettuati dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana volti ad accertare la sussistenza dei requisiti per la classificazione delle aree boschive ai sensi del D.Lgs. 227/01, poi annullato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;

VISTE le seguenti note dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani con le quali, a seguito della verifica effettuata sulle aree boscate - ai sensi del sopra citato D.A. 3401/2017 -, veniva riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco:

- nota prot. n. 50565 del 05.05.2017, riguardante i terreni di proprietà della Sig.ra Maria Baccio amministratore unico della Società Salustra s.r.l. ubicati tra Via Virgilio e la linea ferrata Trapani-Palermo nel Comune di Trapani contraddistinti al Foglio di Mappa n.8 con la particella catastale 731;
- nota prot. n. 50590 del 05.05.2017, riguardante i terreni di proprietà del Sig. Licata Calogero, L.R. della “Coop. Edilizia S. Agostino a r.l.” ubicati in via Sen. Giuseppe Maggio nel Comune di Trapani contraddistinti al Foglio di Mappa n.8 con le particelle catastali 884, 959, 960, 961, 962;
- nota prot. n. 98083 del 25.08.2017, riguardante i terreni di proprietà dei Signori Carolyn Anne Martin e Alberto Giuseppe Ala, ubicati tra via Marsala e via Archimede nel

- Comune di Paceco contraddistinti al Foglio di Mappa n.14 con le particelle catastali 808, 817, 827, 866, 888, 895;
- nota prot. n. 99586 del 25.08.2017, riguardante i terreni di proprietà dei Signori Craparo Domenico, Craparo Angela (eredi di Ala Francesca), Ala Antonino e Ala Anna Maria, ubicati tra via Marsala e via Archimede nel Comune di Paceco contraddistinti al Foglio di Mappa n.14 con le particelle catastali 808,817, 827, 866, 888, 895;
 - nota prot. n. 1575 dell'08.01.2018, riguardante i terreni di proprietà dei Sigg. Filippo e Alessandra Russo ubicati in Viale Africa nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 202 con la particella catastale 973;
 - nota prot. n. 51640 del 17.05.2018, riguardante i terreni di proprietà dei Signori Nicolò e Antonio Piccione ubicati in C.da Strasatto nel Comune di Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 70 con le particelle catastali 210, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219 e 220;
 - nota prot. n. 60780 del 13.06.2018, riguardante i terreni di proprietà dei Signori Pietro, Marisa e Vito Biondo ubicati in via Castelvetroano nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 196 con le particelle catastali 987, 3889, 3893, 3902, 4315, e 9889;
 - nota prot. n. 65684 del 25.06.2018, riguardante i terreni di proprietà dei Signori Elio e Marcella Caramazza ubicati in C.da Malpasso S. Elia o Matta nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 178 con le particelle catastali 5, 8, 9, 25, 57, 59, 275 e 296;
 - nota prot. n. 111255 dell'08.10.2018, riguardante i terreni di proprietà della Sig.ra Pantaleo Francesca Giovanna ubicati in C/da Garufo nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 178 con le particelle catastali 111, 180 e 402;
 - nota prot. n. 20821 del 05.03.2019, riguardante i terreni di proprietà della Società Triscinamare di Giacalone Michele & C. S.n.c., ubicati a Triscina nel Comune di Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 170/A con le particelle catastali 219, 677, 678, 679, 699, 737, 738, 739, 740, 761, 762, 763, 766, 768, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 784, 785 e 1093;
 - nota prot. n. 61927 del 20.07.2020, riguardante i terreni ricadenti all'interno del centro urbano nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 192 con le particelle catastali 76, 77, 99, 100, 192, 193, 194, 197, 199, 200 e 201 e al Foglio di Mappa n. 196 con le particelle catastali 329 e 4110;
 - nota prot. n. 54161 del 14.01.2023, riguardante i terreni:
 - di proprietà dei Signori Bocina Felice, Mannone Vera e Bocina Anna Maria ubicati in Via Castelvetroano nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 196 con le particelle catastali 4250, 4252 e 4347;
 - di proprietà dei Signori Barraco Anna, Barraco Caterina e Barraco Ignazio ubicati in Via Paolo Borsellino nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 196 con le particelle catastali 690, 718 e 3225;
 - nota prot. n. 6871 del 25.01.2023, riguardante i terreni:
 - di proprietà della Sig.ra Tranchina Eleonora ubicati nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 192 con le particelle catastali 76, 77, 100, 192, 194, 197, 201, 265, 266, 277 e 278;

- di proprietà della Sicily Energy Two srl/Open Solar ubicati in C/da Garufo-Grimesi-Spadolidda nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 88 con le particelle catastali 3, 48, 49, 50, 51, 52, 36 e 37 e al Foglio di Mappa n. 111 con le particelle catastali 50, 394, 508 e 487;
- di proprietà del Sig. Foraci Pietro ubicati in via Casa Santa nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 194 con le particelle catastali 38, 41, 42, 46, 47, 74, 130 e 171;
- di proprietà del Sig. Bianco Vincenzo ubicati in località Palazzo nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 179 con le particelle catastali 62, 1137, 1173, 1230, 1231 e 1873;
- di proprietà della Sig.ra Giacalone Giuseppina ubicati in località Transinico nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 202 con la particella catastale 53 sub 1;
- di proprietà della Repower Renewable Spa ubicati nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 68 con le particelle catastali 3 e 21;
- di proprietà del Sig.re Parisotti Giuseppe ubicati in via Gen. C.A. Dalla Chiesa nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 196 con la particella catastale 3699;
- di proprietà della Seci Energia Spa ubicati in C.da Garufo nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 131 con le particelle catastali 3, 488 e 491;
- di proprietà della Solar Tier Srl ubicati in C.da Garufo nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 111 con le particelle catastali 407, 408, 409 e 4010 e al Foglio di Mappa n. 131 con le particelle catastali 3, 488 e 491;
- di proprietà del Sig. Tumbarello Tommaso Raimondo, ubicati nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 142 con la particella catastale 88;
- di proprietà della Ar.Ga. snc di Gaudini Giuseppe & C. ubicati in località Gessi nel Comune di Salemi contraddistinti al Foglio di Mappa n. 101 con le particelle catastali 102, 393, 414; 514, 517, 518, 520, 521 e 522;
- di proprietà della Sig.ra Bertolino Basile Claudia ubicati in località Salinagrande nel Comune di Misiliscemi contraddistinti al Foglio di Mappa n. 75 con la particella catastale 275;
- di proprietà del Sig. De Vita Antonino ubicati in località Salinagrande nel Comune di Marsala, contraddistinti al Foglio di Mappa n. 232 con le particelle catastali 242 e 278;
- di proprietà della O-I Italy spa ubicati in località Ciancio nel Comune di Marsala contraddistinti al Foglio di Mappa n. 250 con la particella catastale 685;
- di proprietà del Sig. Gandolfo Giuseppe ubicati in località Dara nel Comune di Marsala contraddistinti al Foglio di Mappa n. 52 con le particelle catastali 785, 786 (ex 354);
- di proprietà del Sig. Genna Diego ubicati nel Comune di Marsala contraddistinti al Foglio di Mappa n. 246 con le particelle catastali 69 e 149;
- di proprietà della SIG Project Italy 1 srl, ubicati nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 203 con le particelle catastali 10, 11, 12, 31, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 128, 332, 333, 334, 335, 341, 467, 468, 470, 471, 496, 504, 677, 734, 736, 107, 339, 340 e 342;
- nota prot. n. 28017 del 30.03.2023, riguardante i terreni:

- di proprietà della Sig.ra D'antoni Angela anche in qualità di Amministratore Unico della Casa di Cura Morana s.r.l. ubicati in C.da Conca nel Comune di Marsala contraddistinti al Foglio di Mappa n.69 con le particelle catastali 118, 885, 1184, 1185, 1186;
- di proprietà del Sig. Blunda Michelangelo ubicati in C/da Bagnitelli nel Comune di Salemi contraddistinti al Foglio di Mappa n.47 con le particelle catastali 204, 212, 213 e 214;
- di proprietà del Sig. Lo Presti Gioacchino ubicati in C/da Passo Calcara nel Comune di Salemi contraddistinti al Foglio di Mappa n.59 con le particelle catastali 187, 284, 398, 403, 404, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556 e 557;
- di proprietà della Sig.ra Figgini Loredana ubicati in C/da Gorgazzo nel Comune di Salemi contraddistinti al Foglio di Mappa n.79 con le particelle catastali 106, 518 e 623;
- di proprietà del Sig. Cascio Lorenzo ubicati in C/da Paradiso nel Comune di Salemi contraddistinti al Foglio di Mappa n.51 con la particella catastale 381;
- di proprietà del Sig. Augusta Giangirolamo ubicati in C/da Filci nel Comune di Salemi contraddistinti al Foglio di Mappa n.49 con le particelle catastali 1183 e 1185;
- di proprietà del Sig.re Augusta Michele ubicati in C/da Filci nel Comune di Salemi contraddistinti al Foglio di Mappa n.49 con le particelle catastali 925, 1163, 1166, 1167 e 1185;
- di proprietà del Sig.re Scandariato Francesco ubicati in Segesta - C.da Pioppo nel Comune di Calatafimi-Segesta contraddistinti al Foglio di Mappa n.83 con la particella catastale 47;
- di proprietà del Sig.re Gerbino Antonino ubicati in Segesta - C.da Marzucco nel Comune di Calatafimi-Segesta contraddistinti al Foglio di Mappa n.29 con le particelle catastali 323 e 324;
- nota prot. n. 54161 del 14.06.2023, riguardante i terreni:
 - di proprietà del Sig.re Taddeo Valerio Giovanni ubicati in C.da Giallonghi-Bruca nel Comune di Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 36 con le particelle catastali 1241 e 1275;
 - di proprietà del Sig.re Di Benedetto Emilio ubicati in C.da Giallonghi-Bruca nel Comune di Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 36 con le particelle catastali 581 e 585;
 - di proprietà del Sig.re Margiotta Gaspare ubicati in C.da Giallonghi-Bruca nel Comune di Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 36 con le particelle catastali 1274 e 1240;
 - di proprietà del Sig.re Cascio Filippo ubicati nella Frazione di Marinella nel Comune di Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 176 con le particelle catastali 302, 394, 395, 412, 413, 817, 819, 1009, 1011 e 1013;
 - di proprietà del Sig.re Corsini Maurizio Amministratore Unico della Società "Le dune s.r.l." ubicati in C.da Triscina nel Comune di Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 170 con le particelle catastali 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 271, 272, 300, 301, 302, 303, 316, 317, 318, 319, 320 e 321;

- di proprietà della Società Made Fruit s.r.l. di Bono Francesco ubicati in C.da Tianello nel Comune di Campobello di Mazara contraddistinti al Foglio di Mappa n. 15 con le particelle catastali 231, 237 e 581;
- insistenti nel PdiL Accardo ricadente nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 47 con le particelle 959, 1203, 1208, 1217 e 1219;
- insistenti nel PdiL Saporito ricadente nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 36 con le particelle catastali 682, 683, 896, 1238, 1239, 1240 e 1273;
- insistenti nel PdiL Cerasa ricadente nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 36 con le particelle catastali 1262, 1263, 1264, 1298, 1294 e 1706;
- insistenti nel PdiL Saporito ricadente nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 36 con le particelle catastali 135, 136, 809, 810 e 811;
- insistenti nel PdiL Ingrasciotta ricadente nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 35 con le particelle catastali 69, 375, 420, 423 e 435;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 34 con le particelle catastali 456, 975, 1530, 1531, 1543, 1545, 1547, 1549, 1552 e 1554;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 39 particella catastale B;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 43 con la particella catastale 319;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 69 particelle catastali 725, 726, 727, 728, 731, 732, 733 e 734;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 71 particella catastale 695;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 141 particelle catastali 232, 236, 254, 622, 782, 783, 784 e 1015;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 142 con le particelle catastali 79 e 80, 163, 172, 176, 316, 317, 446, 447, 480, 481, 568, 673, 746 e 751;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 161 particella catastale 107;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 164 particelle catastali 3, 8, 12, 33, 46 e 321;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 167 particelle catastali 42, 309 e 921;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 171 particelle catastali 111, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 1167, 1696, 2282, 2284 e 3352;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 177 con le particelle catastali 67, 70, 71, 81, 100, 709, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1370;
- ubicati nel Comune Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 178 con le particelle catastali 1, 33, 34, 119, 120, 121, 146, 148, 149 e 163;
- nota prot. n. 127543 del 13.12.2023, riguardante i terreni:

- di proprietà della Sig.ra Russo Vita nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 202 con le particelle catastali 981 e 983;
- insistenti nel PdiL Infranca ricadente nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 27 con le particelle catastali 377, 376, 379, 380, 382, 389 e 399,
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 27 con le particelle catastali 57, 60, 64, 66, 67, 104, 190, 201, 499, 500, 502,503, 658 e 670;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 29 con le particelle catastali 119, 129, 130, 131, 160, 169, 170, 171, 176, 204, 205, 224, 225, 229, 230, 235, 274 e 296;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 32 con le particelle catastali 50, 57, 67 e 68;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 35 con le particelle catastali 371 e 420;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 36 con le particelle catastali 261, 269, 294, 296, 315, 414, 429, 584, 588 e 589;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 39 con le particelle catastali 66, 95, 219, 324 e 326;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 46 con le particelle catastali 93, 95, 98, 102, 118, 120,125, 126, 189, 214, 274, 277 e 278;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 68 con le particelle catastali 4, 192, 193, 224, 235 e 914;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 67 con le particelle catastali 62 e 144;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 69 con le particelle catastali 22, 36 e 327;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 70 con le particelle catastali 114, 115, 120, 132, 135, 141, 142, 546, 980;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 71 con le particelle catastali 16, 167, 168, 185;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 72 con le particelle catastali 74 e 781;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 82 con la particella catastale 292;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 85 con le particelle catastali 29, 100, 275, 291, 292, 293, 294, 313, 314, 361 e 362;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 86 con le particelle catastali 48, 51, 52, 54, 55, 56 e 57;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 170 con le particelle catastali 470 e 1092;
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 170/A con le particelle catastali 208, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 955, 1052 e 1211,
- ubicati nel Comune Castelvetroano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 171 con le particelle catastali 212, 427, 663 e 30197;

- ubicati nel Comune Castelvetrano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 171/A con le particelle catastali 2500, 2051, 2158, 2165 e 2166;
- ubicati nel Comune Castelvetrano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 179 con le particelle catastali 262, 1330, 1384, 1385, 1386, 1387, 1625, 1627, 2074, 2085 e 2184;
- ubicati nel Comune Castelvetrano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 179/A con le particelle catastali 118, 165, 168, 1207, 1305, 1310, 1311, 1315, 1316 e 1335;
- nota prot. n. 3217 del 05.03.2024, riguardante i terreni:
 - di proprietà del Sig.re Putaggio Giuseppe nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 196 con le particelle catastali 3146, 3148, 3468- e 4308;
 - di proprietà del Sig.re Parisi Renzo nel Comune di Mazara del Vallo contraddistinti al Foglio di Mappa n. 201 con le particelle catastali 182, 183, 184, 185, 802, 299, 581, 870, 872, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121 e 1122;
 - della RFI Rete Ferroviari Italiana in adiacenza con la via Virgilio e la via Marsala per realizzazione sottopasso ferroviario linea Palermo Trapani via Milo nel Comune di Trapani contraddistinti;
- nota prot. n. 22718 del 25.05.2024, riguardante i terreni:
 - di proprietà delle Solevivo srl L.R. Marcello Pierfilippo, Vulcano Solare srl e WELL srl in località San Silvestro ubicati nel Comune di Marsala contraddistinti al Foglio di Mappa n. 210 con le particelle catastali 358, 578, 579, 580, 906,, 907, 908, 1711 e 1248;
- nota prot. n. 42231 del 30.10.2024, riguardante i terreni:
 - di proprietà della Vini Vaccaro Agricola srl ubicati in località Triscina di Selinunte nel Comune di Castelvetrano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 171 con le particelle catastali 212, 3013, 3015, 3017;
- nota prot. n. 14302 del 04.11.2024, riguardante i terreni:
 - di proprietà della Curaba srl amm. Caltagirone Giuseppe ubicati nel Comune di Castelvetrano contraddistinti al Foglio di Mappa n. 176 con le particelle catastali 461, 816, 1010, 1012 e 1014;
- nota prot. n. 44787 del 20.11.2024, riguardante i terreni:
 - di proprietà della Ausonia srl L.R. Massimo Ombra, ubicati in località San Silvestro nel Comune di Marsala contraddistinti al Foglio di Mappa n. 232 con la particella catastale 293;

VISTE le seguenti note dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani con le quali, a seguito delle verifiche effettuate sulle aree boscate - ai sensi del sopra citato D.A. 3401/2017 -, veniva riscontrata la sussistenza di vegetazione assimilabile a bosco:

- nota prot. n. 33494 del 07/07/2017, riguardante i terreni di proprietà del Sig. Laudicina Salvatore ubicati in C.da Pantano nel Comune di Calatafimi - Segesta contraddistinti al Foglio di Mappa n. 78 con la particella catastale 573;
- nota prot. n. 28017 del 30.03.2023, riguardante i terreni di proprietà del Sig.re Gerbino Antonino ubicati in Segesta - C.da Marzucò nel Comune di Calatafimi - Segesta contraddistinti al Foglio di Mappa n. 29 con le particelle catastali 99 e 118;

- nota prot. n. 28017 del 30.03.2023, riguardante i terreni di proprietà dei Sigg. Augusta Giangirolamo e Augusta Michele ubicati in C/da Filci nel Comune di Salemi contraddistinti al Foglio di Mappa n. 49 con le particelle catastali 393, 705 e 1187;
- nota prot. n. 54161 del 14.06.2023, riguardante i terreni di proprietà del Sig.re Corsini Maurizio Amministratore Unico della Società "Le dune s.r.l." ubicati nella Frazione Triscina nel Comune di Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 170 con le particelle catastali 39, 40, 43, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 77, 78, 304, 305, 306, 307, 567, 568, 569 e 570;
- nota prot. n. 54161 del 14.06.2023, riguardante i terreni di proprietà del Sig.re Cascio Filippo ubicati nella Frazione Marinella nel Comune di Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 176 con la particella catastale 818;
- nota prot. n. 127543 del 13.12.2023, riguardante i terreni ubicati nel Comune di Castelvetro contraddistinti al Foglio di Mappa n. 170 con le particelle catastali 1101, 1104, 1107, 1109, 1111 e 1113;

RITENUTO, pertanto, che, ai sensi dell'art.3 del citato D.A. n. 3401/2017, occorra rettificare il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, escludendo dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art.142, lett. g) del D.Lgs. 42/04 il perimetro delle suddette porzioni delle aree boschive ove veniva riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;

VISTE le sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13 del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, nelle quali si afferma che i piani paesaggistici in senso stretto, in considerazione del fatto che essi non determinano alcun impatto sull'ambiente, non abilitano alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagionano alcuna alterazione dell'ambiente, non devono essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTE le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e in particolare:

Comune di Alcamo

01/AL Osservazione proposta da: Bonaccorso Roberto

L'immobile, di proprietà dell'opponente, rientra nel P.d.L. "Fratelli Rocca" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 26.05.95.

Con C.E. sono state realizzate, da parte dei proprietari, le opere di urbanizzazione primaria. Acquisita dai singoli proprietari la C.E., i lotti, facenti parte del P.d.L., sono stati edificati ad eccezione di due, uno dei quali di proprietà del ricorrente. L'opponente, a seguito di presentazione del progetto ha ricevuto parere favorevole dalla Soprintendenza (N.O. a condizione, prot. n.12271/05 del 09.02.2006) e dalla Commissione Edilizia Comunale. Tutte le opere di urbanizzazione sono state ultimate e consegnate al Comune.

Si chiede che l'area citata venga esclusa dai vincoli imposti dal P.P. in modo da consentire allo scrivente di portare a compimento l'edificazione del proprio lotto.

02/AL Osservazione proposta da: Amoroso Elvira

La ricorrente, insieme ad altri interessati (vedi osservazioni 03/AL e 05/AL), ha presentato una variante al precedente assetto plani-volumetrico previsto dalle PP.EE. della zona sud del centro urbano classificata come Z.T.O "C3pe". Tale proposta consisteva nella formazione di 4 lotti edificabili anziché due lotti come previsto dalla tav. 5 delle PP.EE.. La variante richiesta è stata approvata dalla Giunta Municipale con atto n. 13 del 30.01.2006.

Alla luce dei vincoli imposti dal Piano Paesaggistico i fondi dei ricorrenti finiscono per costituire un'enclave all'interno di una zona interamente edificata e posta ai margini dell'ampio territorio considerato nella descrizione del paesaggio 19e. Ne consegue un'assoluta irragionevolezza nel tracciato di confine tra l'area sottoposta alla tutela di cui al punto 19e delle N.d.A. e nel contempo una lesione del diritto all'edificazione.

Si chiede di escludere l'area aziendale dal contesto paesaggistico modificando la linea di demarcazione del margine della zona oggetto di tutela.

03/AL Osservazione proposta da: Leale Rosalia & C.

I ricorrenti, insieme ad altri interessati (vedi osservazioni 02/AL e 05/AL), hanno presentato una variante al precedente assetto plani-volumetrico previsto dalle PP.EE. della zona sud del centro urbano classificata come Z.T.O. "C3pe". Tale proposta consisteva nella formazione di 4 lotti edificabili anziché due lotti come previsto dalla tav. 5 delle PP.EE.. La variante richiesta è stata approvata dalla Giunta Municipale con atto n. 13 del 30.01.2006.

Alla luce dei vincoli imposti dal Piano Paesaggistico i fondi dei ricorrenti finiscono per costituire un'enclave all'interno di una zona interamente edificata e posta ai margini dell'ampio territorio considerato nella descrizione del paesaggio 19e. Ne consegue un'assoluta irragionevolezza nel tracciato di confine tra l'area sottoposta alla tutela di cui al punto 19e delle N.d.A. e nel contempo una lesione del diritto all'edificazione.

Si chiede di escludere l'area aziendale dal contesto paesaggistico modificando la linea di demarcazione del margine della zona oggetto di tutela.

04/AL Osservazione proposta da: Comune di Alcamo

Il Comune di Alcamo ritiene necessaria una ricognizione e conseguente perimetrazione delle aree effettivamente da tutelare, che preveda l'esclusione delle porzioni messe in ombra, prospettivamente, dall'opera infrastrutturale. Le aree di Tutela 2, disciplinate dall'art. 20 del Piano Paesaggistico, interessano aree perimetrate dal P.R.G. come Z.T.O. "C5" (art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.); dette aree si trovano quasi esclusivamente sugli altipiani tra i valloni e, quindi, tra i viadotti dell'autostrada A29. Per queste aree, pur non godendo di particolare panoramicità, se ne condivide l'idea del vincolo di tutela che ne salvaguarda i valori paesaggistici. Non viene condivisa, invece, la trasformazione delle aree, prevalentemente edificate con lotti e aree residue marginali, in zone agricole "E" in cui le norme di piano prevedevano piani di recupero ambientale e opere di urbanizzazione primaria, in quanto, dovendo procedere alla revisione della pianificazione territoriale e urbanistica di cui al vigente P.R.G., l'Ente comunale si troverebbe in difficoltà nel proporre opere di urbanizzazione che hanno lo scopo di riqualificare aree e soprattutto di recuperare il patrimonio edilizio esistente al fine di evitare altri consumi di suolo in aree di territorio meno vincolato. Le Z.T.O. "C5" prevedono un indice di edificabilità di 0,15 mc/mq ed essendo edificate non possono subire ulteriori aggressioni. La trasformazione delle aree "C5" ad "E" sarebbe un grave errore per le ragioni che seguono:

- 1) l'Ente non potrà consentire, e non consentirà, l'estensione della rete idrica, di quella fognaria, dell'illuminazione pubblica delle vie principali e di altri servizi a rete, che permetterebbero di recuperare il patrimonio edilizio esistente, in zone con destinazione agricola, perché in contrasto con le logiche della pianificazione urbanistica;
- 2) per effetto dell'art. 22 L.R. 16/2016 secondo cui, *"ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'art.5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia"*, i diritti edificatori verrebbero trasferiti in aree diverse, così correndo il rischio di urbanizzare zone di territorio attualmente libere e non riuscendo a riqualificare, anche paesaggisticamente, le zone di Alcamo Marina fortemente urbanizzate.

Si chiede pertanto di apportare al piano le seguenti modifiche:

- a) riguardo al livello di tutela 2, viene proposta una ricognizione ed una perimetrazione più puntuale del Piano Paesaggistico per la futura pianificazione urbanistica e territoriale, affinché possa essere recuperato il patrimonio edilizio esistente ed il completamento delle aree, mantenendo la destinazione urbanistica assegnata con, eventualmente, indici ulteriormente ridotti, in ogni caso diversa dalla zona agricola. Secondo le indicazioni suggerite dai funzionari regionali, in sede di riunione del 10/04/2017, ovvero "...che per tale aree [ricadenti in Z.T.O. C5], il Comune dopo una precisa perimetrazione delle stesse, presenti osservazioni che propongano l'attribuzione della categoria normativa al recupero. Nei casi di agglomerati esistenti il Comune dovrà prevedere il recupero dell'area e potrà essere oggetto di osservazioni...". A tal fine, viene precisato che nella revisionanda pianificazione, in tali aree verranno ripristinate le previsioni di riqualificazione ambientale di cui all'originario art. 49 delle N.T.A.;
- b) analogamente a quanto sopra può valere, sempre in riferimento al livello di tutela 2, per le aree ricadenti nelle zone normate dalle "Prescrizioni esecutive a sud del centro urbano" del vigente P.R.G., interessate dal paesaggio locale di Monte Bonifato "19e", interessate marginalmente dalle previsioni del Piano Paesaggistico;
- c) relativamente a quelle Z.T.O. "C4" sottoposte a tutela secondo le intervenute previsioni di Piano, si chiede di includerle all'interno della perimetrazione delle aree di recupero di cui ai paesaggi locali "19o";
- d) includere la possibilità, nelle su esposte aree di recupero, la possibilità di ristrutturazione/riqualificazione urbanistica attraverso i Piani di Recupero di iniziativa pubblica e privata;
- e) valutare, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del D.Lgs 42/04, quale ulteriori aree individuate ai sensi dell'art. 136, la vasta area del Bastione di Piazza Bagolino verso est, quali "*bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*", compreso il sottostante "Parco Urbano".

05/AL Osservazione proposta da: Leale Rosalia & C.

I ricorrenti, insieme ad altri interessati (vedi osservazioni 02/AL e 03/AL), hanno presentato una variante al precedente assetto plani-volumetrico previsto dalle PP.EE. della zona sud del centro urbano classificata come Z.T.O. "C3pe". Tale proposta consisteva nella formazione di 4 lotti edificabili anziché due lotti come previsto dalla tav. 5 delle PP.EE.. La variante richiesta è stata approvata dalla Giunta Municipale con atto n. 13 del 30.01.2006. Alla luce dei vincoli imposti dal Piano Paesaggistico i fondi dei ricorrenti finiscono per costituire un'enclave all'interno di una zona interamente edificata e posta ai margini dell'ampio territorio considerato nella descrizione del paesaggio 19e. Ne consegue un'assoluta irragionevolezza nel tracciato di confine tra l'area sottoposta alla tutela di cui al punto 19e delle N.d.A. e nel contempo una lesione del diritto all'edificazione. Si chiede di escludere l'area aziendale dal contesto paesaggistico modificando la linea di demarcazione del margine della zona oggetto di tutela.

06/AL Osservazione proposta da: Ass. "Laboratorio di Fare Ambiente Alcamo" - Guggino Annalisa

l'Associazione Fare Ambiente rileva che:

- 1) nel paesaggio locale 19d, la dicitura "*In queste aree non è consentito: realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;*" appare estremamente generica e dunque suscettibile a libere interpretazioni del funzionario di volta in volta incaricato dell'istruttoria delle richieste e, pertanto, si ritiene necessaria una dettagliata definizione della tipologia delle opere e dei manufatti non realizzabili;
- 2) nel paesaggio locale 19h, paesaggio della fascia costiera, il livello di tutela 3, imposto dal piano, non consente, tra le altre, la variante della destinazione d'uso degli edifici esistenti.

Non è condivisibile la scelta in quanto trattasi di una zona a vocazione agricola turistica che richiede che venga lasciata la possibilità di mutare la destinazione degli edifici esistenti. Eccessivo appare pure il divieto di realizzare nuove strade in quanto le vie di penetrazione alle aree agricole sono insufficienti come anche le vie di collegamento tra le strade esistenti nell'area in questione e la fascia costiera della zona di Alcamo Marina. Poco condivisibile inoltre il divieto di realizzare strutture prefabbricate anche mobili, infrastrutture e reti in determinate aree, dove ormai la densità abitativa è tale che esistono dei veri e propri villaggi; non si può prescindere dalla realizzazione delle indispensabili infrastrutture e reti, in particolare le reti di smaltimento dei reflui di fogna e il loro successivo trattamento;

- 3) per l'area indicata come 19o "*Paesaggio costiero contraddistinto da urbanizzazione intensa e disordinata*", il miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio non è più rinviabile. I terrazzi marini che versano in equilibrio instabile, senza interventi nel breve periodo rischiano di creare danni irreversibili ai manufatti esistenti e all'ambiente. L'approvazione del piano di recupero presuppone che venga prima definito il nuovo Piano Regolatore. Risulta incomprensibile come il Piano Paesaggistico emanato da un ramo dell'Amministrazione Regionale sia immediatamente esecutivo, mentre la revisione del Piano Regolatore continui a giacere da molti mesi presso un Assessorato diverso dalla stessa Amministrazione Regionale in attesa della VAS, senza la quale non si può procedere all'approvazione del Piano e di conseguenza non possono essere definiti tutti gli altri strumenti di pianificazione urbanistica.

Comune di Calatafimi - Segesta

01/CLT Osservazione proposta da: Laudicina Salvatore

Il ricorrente, nella qualità di proprietario del lotto sito in C.da Pantano (F.78 p.lla 573), segnala che una parte della proprietà è stata perimetrata e individuata dal Piano Paesaggistico come area boschiva con livello di tutela 3. L'area oggetto di osservazione presenta alberi ascrivibili a varie specie di alberi da frutta, ulivi, agrumi, ficodindia e, solo nelle scarpate, sono presenti 4 o 5 piante di pino. Alla luce di quanto recita la legge 16/96 sulla definizione di bosco si chiede la ripermimetrazione dell'area individuata con la declassificazione dal livello di tutela 3 al livello di tutela 2.

02/CLT Osservazione proposta da: Scandariato Francesco

Il ricorrente, nella qualità di proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Segesta C.da Pioppo (F.M. 83 p.lla 47), segnala che il Piano Paesaggistico individua il lotto come area boschiva con livello di tutela 3. L'area oggetto di osservazione presenta alberi di pino mediterraneo, piante in netto contrasto con la definizione tecnico-giuridica di bosco. Viene chiesta l'eliminazione totale del vincolo.

03/CLT Osservazione proposta da: Gerbino Antonino

Il ricorrente, nella qualità di proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Segesta C.da Marzucco (F.M. 29 p.lla: 324 ex 117-323-118 e 99), segnala che il Piano Paesaggistico individua il lotto come area boschiva con livello di tutela 3. L'area oggetto di osservazione presenta alberi ascrivibili a varie specie di alberi da frutta, ulivi e alberi di pinus pinea, piante in netto contrasto con la definizione tecnico-giuridica di bosco.

Oltre alla legge regionale 16/96 che definisce la superficie e le piante che caratterizzano il concetto di bosco, il ricorrente si appella alla sentenza emessa dal TAR Sicilia di Catania sez. II, n.1420 del 22.05.2015 che, accogliendo il ricorso di un privato cittadino, esprime la seguente motivazione: "*la qualificazione di bosco in senso tecnico-giuridico si fonda non già sulla classificazione della stessa in sede di piano paesaggistico, bensì sulla sussistenza in concreto degli elementi di fatto indicati dalla normativa*". Si chiede l'eliminazione totale del vincolo paesaggistico di livello 3 dalle particelle citate.

04/CLT Osservazione proposta da: Comune di Calatafimi Segesta

Il Comune di **Calatafimi Segesta** lamenta che:

Osservazione 1 - Criticità al sistema agricolo-ambientale

il Piano Paesaggistico contrasta con le previsioni del P.R.G. e limita lo sviluppo socio-economico ponendo sotto tutela, a vincolo boschivo, aree del territorio senza tenere conto della reale consistenza delle colture e delle superfici (P.L. 18g).

Sono, a parere del Comune, da rivedere le perimetrazioni delle aree boscate, i livelli di tutela e le norme di attuazione che dovranno essere coerenti con i principi di sviluppo sostenibile della legislazione, urbanistico-edilizia, regionale;

Osservazione 2 - Criticità al sistema del turismo ricettivo

l'ampliamento della zona archeologica, operata dal Piano Paesaggistico senza alcuna verifica, è in contrasto con la perimetrazione e regolamentazione effettuata ed approvata dalla stessa Soprintendenza con il D.A. del 9.4.13;

Osservazione 3 - Criticità al sistema residenziale

il Piano Paesaggistico pone il livello di tutela 3 sulla zona di espansione "C1", limitrofa al Centro Urbano, comprendendo l'area dove sorgono gli edifici dell'ufficio Tecnico, fra l'altro già oggetto di piano di lottizzazione di cui alla delibera del C.C. n. 43 del 13.09.2010;

Osservazione 4 - Criticità al sistema produttivo

il Piano Paesaggistico pone il livello di tutela 3 all'area industriale di contrada Fegotto, adiacente al fiume Freddo o S. Bartolomeo, interrompendo ogni attività edilizia in aree con destinazione urbanistica "D.1" e "D.1.1", in contrasto con la pianificazione prevista dal vigente P.R.G.. Di fatto all'interno dell'area perimetrata esistono diverse attività industriali, essendo la suddetta zona Centro Intermodale Merci (CIM) con caratteristiche di Piano Particolareggiato sovra-comunale ed interessa le attività imprenditoriali dell'interland di Calatafimi Segesta, Alcamo e Castellammare.

Conclusioni

Il Piano Paesaggistico è stato redatto esclusivamente mediante cartografia senza verificare la reale consistenza del contesto agricolo-forestale e del contesto paesaggistico.

Sono stati vincolati beni isolati senza uno studio storico che ne attesti la reale importanza, non è stato posto alcun vincolo all'ossario di "*Pianto Romano*", opera di Ernesto Basile, memoria della battaglia di Calatafimi, maggiore tutela occorre dare all'area archeologica di "*Calatahmet*" dove sono presenti le vestigia di un castello medioevale.

05/CLT Osservazione proposta da: Vanella Pietro

L'area interessata ricade all'interno della ZTO B2 del Parco Archeologico di Segesta, in cui all'art. 16 comma 2 del regolamento del Parco, è prevista la realizzazione di nuove costruzioni con densità edilizia non superiore a 0,01 mc/mq, in contrasto con l'apposizione del livello di tutela 3, inedificabilità assoluta, del Piano Paesaggistico. Viene chiesta l'eliminazione del vincolo di inedificabilità assoluta e la possibilità di ampliamento per i fabbricati preesistenti del 30% della volumetria esistente, per un massimo di 80 mq, per gli edifici destinati ad uso turistico-ricettivo.

06/CLT Osservazione proposta da: Mirrione Francesco Legnami s.r.l.

L'area industriale, in cui ricade lo stabilimento dell'opponente, è prevista nel PRG vigente del Comune, su cui si era espresso favorevolmente il Dipartimento BB.CC.. Il Piano Paesaggistico include l'area nel paesaggio Fluviale 16i "*S. Bartolomeo e valloni tra l'autostrada e il mare*", il cui livello di tutela non consente la realizzazione o ampliamenti di insediamenti produttivi. La Ditta, nel tempo, ha realizzato un impianto di deposito e produzione di manufatti in legno in virtù di concessioni edilizie, negli anni compresi tra il 2007 e il 2010. Il Piano Paesaggistico non ha tenuto conto della preesistenza dell'insediamento. Viene chiesta l'eliminazione del vincolo di inedificabilità per consentire ampliamenti necessari all'attività dell'aggiornamento tecnologico.

Comune di Campobello di Mazara**01/CM Osservazione proposta da: Comune di Campobello di Mazara**

Il Comune presenta la seguente osservazione:

Criticità di ordine generale:

- 1) la mancanza di concertazione ha portato a porre vincoli di interdizione su buona parte del territorio già normato dal P.R.G.;
- 2) le previsioni del Piano Paesaggistico precludono la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal P.R.G. nelle parti di territorio di Torretta Granitola e Tre Fontane.
- 3) le zone di espansione urbanistica delle frazioni di Torretta Granitola e di Tre Fontane diventano inibite all'edificazione.
- 4) il Piano Paesaggistico appone nuovi vincoli senza tener conto delle peculiarità del territorio a causa forse di cartografie obsolete che non riportano opere, come "*il parcheggio grande*" a Tre Fontane e la strada che lo costeggia, realizzati entrambi nel 2009;
- 5) nei paesaggi locali 9 e 10 vengono incluse, come aree di tutela 2, delle zone incolte e improduttive, data la specifica natura rocciosa o sabbiosa del suolo, ovvero:
 - una fascia posta a sud e a est del centro abitato di Campobello di Mazara;
 - una fascia posta ad ovest del territorio comunale a ridosso del confine con Mazara del Vallo;
 - una fascia posta a nord del centro abitato di Tre Fontane che si estende fino al confine con il comune di Castelvetro;
- 6) le zone citate al punto "5", sono terreni rocciosi o sabbiosi o sciolti caratterizzati da scarsa incidenza e dall'assenza di struttura e per questo lasciati incolti;
- 7) nelle zone agricole non si potranno più realizzare serre, varianti agli strumenti urbanistici, innalzare tralicci e installare antenne;
- 8) per il Comune inoltre è illegittimo il livello di tutela 3 su tutta la fascia costiera ai margini dell'edificato di Torretta Granitola e Tre fontane, impedendo al Comune ogni possibile futura programmazione di espansione turistica ricettiva;
- 9) nell'abitato di Torretta Granitola è escluso qualsiasi ampliamento, espansione e valorizzazione della frazione. Le aree di tutela 3 del Piano Paesaggistico entrano negli interstizi dell'abitato di Torretta Granitola, precludendo qualsiasi benefica trasformazione nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali;
- 10) il Piano Paesaggistico vieta tutte le varianti urbanistiche nelle zone di livello di tutela 2 e 3, impedendo, per le aree di tutela 3 lungo la costa, di predisporre un P.R.G. che tenga conto della destinazione turistico ricettiva a cui il Comune è votato. Sarebbe auspicabile che il Piano consentisse le necessarie modifiche, anche attraverso varianti urbanistiche, compatibili con la tutela paesaggistica, per la realizzazione di infrastrutture turistico-ricettive per la valorizzazione dell'intero territorio;
- 11) il Piano Paesaggistico dovrebbe prevedere la disciplina della fascia costiera tramite i piani di recupero e riqualificazione, sia delle aree compromesse dalla speculazione edilizia, sia quelle ancora incontaminate da tutelare, restituendo così uno strumento attuativo di riferimento e linee guida per i comuni della provincia di Trapani per la stesura dei "Piani Spiaggia" previsti dalla L.R. n. 15/2005. Il Piano Paesaggistico non fornisce elementi utili per il recupero e la riqualificazione, ma pone le condizioni per l'aumento del degrado e la vetustà degli immobili. La zona costiera, essendo vincolata con livello di tutela 3, vieta trasformazioni sia edilizie che urbanistiche. Le scelte progettuali del Piano, povere e generiche, non sono in grado di dettare indirizzi e criteri di sviluppo compatibili con le norme di tutela;

- 12) i vincoli del Piano Paesaggistico si estendono su una superficie di 56 km. quadrati circa l'86% della superficie totale del territorio comunale, con l'evidente impossibilità di nuovi insediamenti produttivi e di sviluppo del territorio.
- 13) il Piano Paesaggistico di cui al D.A. 6683 del 29/12/16 e Decreto di rettifica 2694 del 15/06/2017, non risponde alle disposizioni delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.A. 6080 del 21/05/99 in quanto:
- I. esclude dall'ambito 2 i territori di Menfi (AG), dall'Ambito 3 i territori di Balestrate, Borgetto, Camporeale, Corleone, Monreale, Montevago, Partinico, Roccamena, Sambuca di Sicilia, San Cipirrello, San Giuseppe Jato, Santa Margherita Belice, Trappeto (Comuni della provincia di Palermo);
 - II. prescrive tre livelli di tutela che impongono previsioni vincolanti come il divieto di varianti in zona agricola e inedificabilità. Tali livelli di tutela non sono presenti nel PTP dell'isola di Pantelleria, nel PTP dell'isola di Ustica, nel PTP delle isole Eolie, nel PTP dell'ambito 1 di Trapani, nel PP della Provincia di Siracusa, nel PTP dell'arcipelago delle Egadi, nel PP dell'arcipelago delle Pelagie, nel PP della Provincia di Agrigento. Pertanto si manifesta un'evidente disparità di trattamento con ripercussioni sul diritto di proprietà e sui diritti di pianificazione urbanistica propri del Comune di Campobello di Mazara sottesi allo sviluppo del territorio che si traducono in un crescente incremento e valorizzazione sia del sistema agricolo che di quello turistico;
- 14) i livelli di tutela vincolano il diritto di proprietà, in contrasto con il dettato Costituzionale dell'art. 42 e dell'art. 117. I livelli di tutela prevedono delle prescrizioni urbanistiche che non sono stati concertati con l'Assessorato Territorio ed Ambiente;
- 15) inoltre la non presenza di tali livelli di tutela in tutti i piani paesaggistici finora adottati/approvati con Decreti Assessoriali creano un'evidente disparità di trattamento non solo tra tutti i cittadini Siciliani e i Comuni interessati ma anche tra cittadini Siciliani e Comuni interessati con il resto della nazione;
- 16) il Piano Paesaggistico non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica a norma dell'art. 6 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 2 del Decreto Presidenziale n.23 dell'08/07/20014 (G.U.R.S. n. 39 del 19/09/2014).

Osservazioni specifiche:

Osservazione 1

Nel paesaggio locale 9 e 10 vengono incluse, come aree di tutela 2, delle zone incolte e improduttive, data la specifica natura rocciosa o sabbiosa del suolo, ovvero:

- una fascia posta a sud e a est del centro abitato di Campobello di Mazara;
- una fascia posta ad ovest del territorio comunale a ridosso del confine con Mazara del Vallo;
- una fascia posta a nord del centro abitato di Tre Fontane che si estende fino al confine con il comune di Castelvetro;

Osservazione 2

si eccepisce che il Piano Paesaggistico assuma valenza urbanistica, inficiando le previsioni del vigente P.R.G.. Tale sovrapposizione di fatto causa all'Ente un grave danno in termini di gestione del territorio e futuro sviluppo agro-turistico sostenibile.

Osservazione 3

dalla consultazione del piano, si osserva che lo studio condotto si sia basato, in larga scala, su un'analisi cartografica tecnica che non riporta le previsioni dello strumento urbanistico comunale. Si chiede di rivedere i livelli di tutela 1, 2, 3 e aree di recupero, apposti sull'86% della superficie totale del territorio comunale a seguito di una più attenta analisi delle caratteristiche del territorio, affrontata con una cartografia tecnica aggiornata che tenga conto dello stato reale dei luoghi e delle previsioni del P.R.G. vigente.

Osservazione 4

in termini di potenzialità di sviluppo e di valore economico del proprio territorio, il Comune ritiene di subire un danno economico e di futuro sviluppo turistico ricettivo e rileva una disparità di trattamento subito, sul proprio territorio, rispetto ad altri comuni in aree medesime non soggette ad alcun livello di tutela. Si chiede di condividere la ripermimetrazione dei livelli di tutela sull'intero territorio comunale, affinché vengano consentite ed integrate le previsioni del vigente P.R.G. così da garantire uno sviluppo economico e agro turistico possibile, sostenibile e reale senza che il Piano Paesaggistico crei situazioni di immodificabilità in aree già moderatamente antropizzate, vincolando a rurali aree già urbanizzate.

Osservazione 4

le previsioni del Piano Paesaggistico contraddicono le indicazioni previste nel vigente P.R.G., approvato dall'ARTA con D.D. n. 900 del 28/07/06, pubblicato nella G.U.R.S. parte I n° 48 del 2006 Suppl. Ord. e mancano del supporto di studio specialistico redatto da un geologo e da un agronomo abilitati, ragioni che potrebbero rendere inefficace il piano stesso.

Viene chiesto:

- a) l'estensione della zona "AR" nel Piano Paesaggistico e relativa all'abitato della frazione di Tre Fontane, fino a ricomprendere le zone urbanistiche e le aree per servizi e urbanizzazione primaria e secondaria individuate dal vigente PRG;
- b) l'estensione della zona "gialla" nel Piano Paesaggistico (livello di tutela 1) e relativa all'abitato della frazione di Torretta Granitola, fino a ricomprendere le zone urbanistiche e le aree per servizi e urbanizzazione primaria e secondaria individuate dal vigente PRG;
- c) la riduzione della zona "verde" nel Piano paesaggistico (livello di tutela 2) ubicata a sud del centro abitato di Campobello di Mazara fino al limite della perimetrazione in "blu" della tavola allegata, stante la natura del terreno: incolto e improduttivo;
- d) la riduzione della zona "verde" nel Piano paesaggistico (livello di tutela 2) ubicata a nord-est del centro abitato di Torretta Granitola e limitrofa alla zona in cui il PRG prevede insediamenti socio assistenziali, fino al limite della perimetrazione in "blu" della tavola allegata, stante la natura del terreno: incolto e improduttivo;
- e) la possibilità, per l'Amministrazione Comunale di potere attuare la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana mediante la costituzione delle Società di Trasformazione Urbana (STU) così come previsto dall'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ora art. 120 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- f) fare salve tutte le attività produttive (artigianali, industriali e commerciali esistenti) dando loro la possibilità di ampliamenti del 30% della volumetria esistente all'interno del lotto di intervento, così come previsto dall'art. 65 delle NTA del vigente PRG.

Integrazione del 25/01/18

Premesso che i paesaggi locali tutelano fortemente le colture legnose agrarie, in particolar modo uliveti e vigneti, non si può non notare che in alcune aree, anche di notevole estensione, tali aree di tutela 2 vengono associate a zone non coperte da vegetazione arborea permanente (vedi sovrapposizione della tav.20.6 e della tav.22.6). Questo dato indica che in tale zona di tutela, pur non essendo interessata da coltivazioni arboree, l'attività edificatoria è fortemente limitata, inoltre sono vietate le varianti agli strumenti urbanistici comunali, inficiando fortemente lo sviluppo turistico ricettivo del territorio (vedasi zone a ridosso delle aree di livello di tutela 3 e delle aree soggette a recupero).

Viene proposto di rimodulare nell'ambito del territorio comunale le aree di tutela 2 escludendo da tale vincolo le superfici non interessate da colture arboree specializzate, come indicato nell'allegata planimetria.

02/CM Osservazione proposta da: Ferracane Giovanni

Il lotto del ricorrente e la zona circostante, ubicati a Tre Fontane in C.da Portacqua-Ingegna-Arena ad oltre 500 mt dalla battigia, a ridosso di tutta la fascia costiera edificata abusivamente, non sono interessati da nessun tipo di colture tradizionali, anzi la maggior parte dei terreni sono incolti e con la presenza sparsa di case stagionali, per cui hanno più le caratteristiche per essere utilizzati per la realizzazione di attrezzature e complessi turistico-ricettivi e non da tutelare (tutela 2) per come prevede il Piano Paesaggistico. Con prot. n.196 del 29.11.2002, viene presentato il progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva, partecipando al bando PRUST "Sicilia: Terre d'Occidente" e l'apposita commissione ha valutato favorevolmente l'iniziativa. successivamente l'opponente, in data 22.01.2013, stipulava una promessa di vendita con la Società G. Ferracane s.r.l., la quale presentava presso il SUAP, del Comune di Campobello di Mazara istanza per la realizzazione della struttura turistico ricettiva chiedendo l'attivazione del Procedimento unico ex art. 8 del D.P.R. n.160 del 7.9.2010 finalizzato all'approvazione di una variante urbanistica al P.R.G. e che, ad oggi, è ancora in itinere. L'adozione del Piano Paesaggistico così come è stato redatto impedirebbe la realizzazione dell'anzidetta iniziativa ledendo rilevanti interessi socio-economici pubblici e privati e impedendo al territorio di crescere dal punto di vista turistico.

Viene chiesto di escludere il lotto da qualsiasi livello di tutela.

03/CM Osservazione proposta da: Falcone Anna Maria

La ricorrente lamenta che le zone di Torretta Granitola nonostante le previsioni del PRG vigente diventano con il Piano Paesaggistico inibite all'edificazione. Il PRG prevede insediamenti socio assistenziali. il livello di tutela 3, su tutta la fascia costiera della borgata di Torretta Granitola, è illegittimo ed anticostituzionale, impedendo al Comune e quindi all'utenza Campobellese ogni possibilità di futura programmazione di espansione turistico-ricettiva. Chiede, pertanto, di consentire l'estensione del livello di tutela 1 ai propri terreni e alla fascia costiera relativa all'abitato della frazione di Torretta Granitola.

04/CM Osservazione proposta da: Barbera Caterina

La ricorrente lamenta che le zone di Torretta Granitola nonostante le previsioni del PRG vigente diventano con il Piano Paesaggistico inibite all'edificazione. Il PRG prevede insediamenti socio assistenziali. il livello di tutela 3, su tutta la fascia costiera della borgata di Torretta Granitola, è illegittimo ed anticostituzionale, impedendo al Comune e quindi all'utenza Campobellese ogni possibilità di futura programmazione di espansione turistico-ricettiva. Viene chiesto di :

- consentire l'estensione del livello di tutela 1 relativo all'abitato della frazione di Torretta Granitola;
- consentire la riduzione del livello di tutela 2 ubicata a nord-est del centro abitato della frazione di Torretta Granitola e limitrofa alla zona in cui il PRG prevede insediamenti socio-assistenziali.

05/CM Osservazione proposta da: Dilluvio Gaspare

L'osservante fa presente che nei lotti di terreno ubicati a Tre Fontane in C.da Bosco Angiluffo e C.da Tonnara, di cui è proprietario, insistono progetti approvati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani e nello specifico:

- il fondo ubicato in C.da Tonnara è oggetto di una lottizzazione a scopo turistico ricettivo con la tipologia di case vacanza in corso di realizzazione e con scadenza di validità al 30.05.2021;
- il fondo ubicato in C.da Bosco Angiluffo e C.da Tonnara è oggetto di una lottizzazione approvata dalla Soprintendenza di Trapani e confermata con modifiche al PRG adottato, dal decreto dirigenziale ARTA di approvazione del PRG di Campobello di Mazara del 28/07/2006.

- il fondo ubicato in C.da Angiluffo è oggetto di un progetto per parco campeggio approvato in variante allo strumento urbanistico, al tempo vigente PCU n.4, con conferenza di servizi ex art. 5 DPR 447/1998 e definitivamente con delibera del Consiglio Comunale di Campobello di Mazara n.54 del 07/05/2003.

Alla luce dei vincoli apposti dal Piano Paesaggistico le aree, di proprietà dell'opponente, incluse nel paesaggio agrario tradizionale e della vegetazione retrodunale, ricadrebbero in zona di interesse archeologico escludendo così la possibilità di effettuare movimenti di terra e l'obbligo di mantenere, nelle nuove costruzioni, la funzione agro pastorale. Ciò contrasta con i due piani di lottizzazione sopra indicati. Tale lesione dei diritti dell'opponente è illegittima poiché denota, nella redazione del Piano Paesaggistico, la mancanza di istruttoria e la mancanza della ricognizione del territorio, in contrasto con le disposizioni degli artt. 135 e 143 del D.L. 42/2004.

Viene chiesto di provvedere ad escludere i fondi del ricorrente dall'inclusione nella pianificazione paesaggistica e dai vincoli ivi discendenti.

06/CM Osservazione proposta da: Amari Stefania Concetta e Amari Erina Maria

Le ricorrenti hanno realizzato a Tre Fontane un PdL da destinare ad alloggi destinati a villeggiatura, lottizzazione che ha ottenuto tutti i nulla osta degli organi competenti. Secondo le disposizioni del Piano Paesaggistico non sarebbe ammissibile procedere a nuove costruzioni senza il preventivo Piano di Recupero da attuare da parte del Comune di Campobello di Mazara.

Viene chiesta l'inclusione, nelle tavole del Piano Paesaggistico, del progetto di lottizzazione e modifica della norma dell'art. 20, equiparandola al piano attuativo di recupero del piano di lottizzazione quale propedeutico a nuova edificazione.

07/CM Osservazione proposta da: Ditta Rosalia

Si contesta al Piano Paesaggistico:

- che la mancata concertazione, la carenza delle analisi degli atti emessi e l'uso di supporti cartografici non aggiornati, hanno portato a porre vincoli non rispondenti alle reali peculiarità del territorio;
- che le zone di Torretta Granitola nonostante le previsioni del PRG vigente diventano inibite all'edificazione;
- l'illegittimità e l'anticostituzionalità per l'apposizione del livello di tutela 3 su tutta la fascia costiera della borgata di Torretta Granitola che impedisce, al Comune e quindi all'utenza Campobellese, ogni possibilità di futura programmazione di espansione turistico- ricettiva;
- un accanimento vessatorio verso i cittadini Campobellesi e il loro diritto edificatorio rispetto ai cittadini della riviera adriatica, a quella ligure, alle coste calabresi, pugliesi, campane e della Sardegna.
- che il Piano Paesaggistico, di fatto, sostituisce in toto il PRG attualmente in vigore.

Viene, quindi, chiesto:

- di riconsiderare le restrizioni del Piano Paesaggistico in quanto carenti di motivazioni;
- di consentire l'estensione del livello di tutela 1 (relativo all'abitato della frazione di Torretta Granitola) fino a comprendere le zone urbanistiche, le aree. i servizi e l'urbanizzazione primaria e secondaria individuati nel vigente PRG;
- di consentire la riduzione del livello di tutela 2 ubicata a nord-est del centro abitato della frazione di Torretta Granitola e limitrofa alla zona in cui il PRG prevede insediamenti socio-assistenziali.

08/CM Osservazione proposta da: Ingargiola Mario e figli

Identiche contestazioni di cui al precedente 07/CM

09/CM Osservazione proposta da: Petruzzo Saverio

Il lotto di proprietà del ricorrente, ubicato a Torretta Granitola in via TG. n.6, insiste in un contesto già urbanizzato e intercluso tra lotti costruiti. Nel vigente P.R.G. ricade in ZTO C4, zona d'espansione stagionale, dove è consentita l'edificazione residenziale. La Soprintendenza di Trapani ha rilasciato il parere favorevole al progetto presentato e sono state avviate le procedure, ancora in itinere, al Comune per il rilascio della Concessione Edilizia. Si chiede che per il lotto in oggetto si riduca il livello di tutela per consentire la realizzazione delle nuove costruzioni così come assentito dal N.O. della Soprintendenza di Trapani

10/CM Osservazione proposta da: Agricola Norrito s.r.l. di Leggio Silvestro Gaspare

Sui terreni di proprietà dell'opponente in C.da Dinari è già stato rilasciato il permesso di costruire n.2 del 16.01.2017 per la costruzione di un opificio; in atto i lavori sono in fase di completamento. Detta costruzione non satura totalmente la possibilità edificatoria, che il lotto consente, nel rispetto della legge regionale 71/78 e l'ampia possibilità di sviluppo già programmata dalla società proprietaria. Il vincolo restringe fortemente la libertà di espansione aziendale.

Si chiede la revoca del livello di tutela 2 affinché permanga la possibilità di sfruttamento edificatorio dell'area così come previsto dall'art.22 della L.R. 71/78.

11/CM Osservazione proposta da: Made Fruit s.r.l. di Bono Francesco

Osservazione 1

Il vincolo di tutela apposto dal Piano Paesaggistico nell'area di C.da Tianello – Strada turistica s.n.c., in cui insiste l'insediamento produttivo, risulta illegittimo ed irragionevole in quanto disattende la destinazione attribuita a detta area dal PRG, vanificando del tutto la disciplina pianificatoria preesistente. Le previsioni del Piano Paesaggistico entrano in conflitto con le reali esigenze di crescita e sviluppo dell'azienda produttiva da tempo operante nel territorio.

La scelta operata dall'Amministrazione Regionale, per l'area in questione, è viziata per difetto di motivazione e per errata e carente attività istruttoria. Appone nuovi vincoli immobilizzando lo sviluppo economico.

Non essendoci nell'area in questione valori paesaggistici da tutelare, si propone di fare salva l'attività produttiva industriale operante nel settore agroalimentare, eliminando il livello di tutela 2, e consentendo, senza provvedimenti autorizzativi dell'ente tutore, la realizzazione di tutti gli interventi previsti dall'art.65 delle NTA del vigente PRG.

Osservazione 2

Il Piano Paesaggistico inserisce all'interno dei cc.dd. "*territori ricoperti da boschi o sottoposti a rimboschimento*" il lotto, ricadente nel foglio 15 particella 237, che non presenta alcuna piantumazione, essendo un'area incolta ed improduttiva per la specifica natura rocciosa del suolo.

Si propone di procedere ad una verifica dello stato dei luoghi al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per classificare la suddetta area come boschiva, disponendo in caso di mancato riscontro degli stessi, la correzione della cartografia tematica e l'eliminazione del vincolo.

12/CM Osservazione proposta da: Grucciolo s.r.l.

La superficie dell'area interessata dal progetto è di circa 175 ha, il perimetro è di circa km. 5,7. L'area comprende al suo interno parte del sistema dunale di Capo Granitola, include i terreni prospicienti il tratto costiero denominato "spiaggia Pozzitello" del lungomare scarificato dall'asfalto, denominato Vincenzo Accardi facente parte della lunga fascia costiera. L'area è caratterizzata da un litorale con ampio sviluppo di sabbie e dune costiere. I depositi costieri di sabbia sono di natura eolica e si sviluppano verso l'interno per un'ampiezza massima di circa 2 km. dalla linea di costa. L'area individuata entro il perimetro sopra descritto sarà oggetto del progetto di sviluppo economico, sociale e culturale

attraverso un progetto turistico-residenziale ed impianto sportivo del gioco del golf e di attuazione, per la parte entro i limiti di interesse, al piano di gestione del sistema dunale PdG SIC ITA010011 "Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice" approvato con D. D.G. n.195 17.03.2016. Quest'ultimo punto sarà da definire tra le misure compensative proposte dall'investitore privato.

Viene proposto dal gruppo portatore di interesse (G.P.I.), rappresentato dalla Grucciolo S.r.l., di permettere allo strumento PRG la variante urbanistica alle aree indicate in oggetto per progetti compatibili al piano, come lo Strumento delle Società di Trasformazione Urbana (STU), introdotte dall'art.17, comma 59, della legge 15.05.1997, n.127, ora art.120 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

13/CM Osservazione proposta da: Pisciotta Pietro

Il lotto in C.da Cusumano e la zona circostante, ubicati a sud del centro abitato del comune di Campobello di Mazara, non sono interessati da nessun tipo di colture tradizionali, anzi la maggior parte dei terreni sono incolti e improduttivi, e non da tutelare per come prevede il Piano Paesaggistico. Il lotto si presta bene ad essere destinato ad attività produttiva, per lo stesso sono state rilasciate da parte del Comune concessioni edilizie a partire dal 1999 per attività produttive in agricoltura. L'immobile è dotato di certificato di agibilità del 04.02.2014.

L'adozione del Piano Paesaggistico così come è stato redatto ha incluso erroneamente l'immobile con il lotto come area di tutela 2. Si chiede di escludere il lotto da qualsiasi livello di tutela.

14/CM Osservazione proposta da: Flammini Donatella

Viene contestato al Piano Paesaggistico:

- che le zone di Torretta Granitola nonostante le previsioni del PRG vigente diventano inibite all'edificazione.
- l'illegittimità e l'anticostituzionalità per l'apposizione del livello di tutela 3 su tutta la fascia costiera della borgata di Torretta Granitola che impedisce, al Comune e quindi all'utenza Campobellese, ogni possibilità di futura programmazione di espansione turistico- ricettiva.
- che di fatto, sostituisce in toto il PRG attualmente in vigore.

Si chiede:

- di riconsiderare le restrizioni del Piano Paesaggistico in quanto carenti di motivazioni;
- di consentire l'estensione del livello di tutela 1 relativo all'abitato della frazione di Torretta Granitola;
- di consentire la riduzione del livello di tutela 2 nell'area ubicata a nord-est del centro abitato della frazione di Torretta Granitola e limitrofa alla zona in cui il PRG prevede insediamenti socio-assistenziali.

15/CM Osservazione proposta da: Miccichè Settimo

I lotti in Via San Giovanni Bosco ricadono in zone urbanizzate, zona territoriale omogenea B4 del vigente PRG approvato il 28.07.2006.

Viene segnalato inoltre, in ordine all'art.142 del D.lgs 22/01/2004 n.42 così come modificato dal D.lgs 157/2006 art.12, che al comma 2 "*...non sono compresi tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 06.09.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici a sensi del D.M. 02.04.1968 n.1444, come zone diverse dalle zone A e B ed erano ricompresi in piani pluriennali di attuazione*"; nello specifico nel Piano Comprensoriale n.4 del comune di Campobello di Mazara la zona era individuata in zona territoriale omogenea F servizi ed attrezzature.

Si chiede per il lotto di proprietà dell'opponente di non prevedere alcuna prescrizione e di lasciare tale area libera da ogni tipo di vincolo e quindi di escluderlo dalla perimetrazione

del Piano Paesaggistico, in quanto lo stesso vincolo risulta incompatibile con le previsioni del piano regolatore vigente ed in contrasto con il D.lgs 157/2006 art.12, comma 2.

16/CM Osservazione proposta da: Pisciotta Natale

Identiche contestazioni di cui al precedente 07/CM

17/CM Osservazione proposta da: Gatto Antonio

Fatto salvo il progetto approvato in C.da Portacqua di demolizione di un fabbricato e ricostruzione con piccolo ampliamento dello stesso con destinazione residenziale ai fini della conduzione del fondo, il ricorrente si oppone alle previsioni del Piano Paesaggistico relative al succitato progetto in quanto lo stesso è munito di tutti i pareri necessari (compreso il N.O. della Soprintendenza prot. n.4367 del 09.06.2014). Viene chiesto per il lotto, al fine del rilascio del permesso di costruire, di non prevedere alcuna prescrizione e di lasciare tale area libera da ogni tipo di vincolo.

18/CM Osservazione proposta da: Nicolò Agola -"SIPAN S.r.l."

La Ditta risulta proprietaria di un opificio industriale in C.da Fontanelle, con terreno pertinenziale (in buona parte incolto). Ricade in Z.T.O. D1 del vigente P.R.G.. Il Piano Paesaggistico include l'area, oggetto di osservazione, nel Paesaggio Locale 10 "*Altopiano di Castelvetro*", contesto 10e (Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio ad oliveto aree di interesse archeologico comprese), con vincolo di tutela 2, non tenendo conto delle attività industriali esistenti, riducendo la densità, al minimo, per le nuove costruzioni, non consentendo alcuna attività di sviluppo industriale. Dalla destinazione urbanistica allegata, l'area non ricade in zona territoriale omogenea D1, ma in ZTO E1. Si chiede di escludere l'area da ogni tipo di vincolo per fare salva l'attività industriale e i relativi terreni di pertinenza, dando la possibilità di ampliare la superficie coperta esistente del 30% (ove possibile) e di realizzare nuove strutture come previsto dall'art. 65 delle NTA dei vigenti PRG.

Comune di Castelvetro

01/CSV Osservazione proposta da: Piccione Nicolò e Piccione Antonio

I ricorrenti, proprietari di un terreno in C.da Strasatto costituito da un giardino privato interamente recintato e coltivato ad agrumeto con fabbricati residenziali, evidenziano inesattezze riconducibili all'erronea interpretazione commessa nell'inventario redatto dal Comando del Corpo Forestale, arrecando gravi danni alla proprietà. Le inesattezze emerse nel Piano Paesaggistico riguardano le seguenti tavole: "*20.7 Componenti del Paesaggio*", "*21.7 Beni Paesaggistici*" e "*22.7 Regimi Normativi*", in cui, parte del perimetro della proprietà, è associata a "*Vegetazione di macchia, di gariga, praterie ed arbusteti*" e "*Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento*"; errori sono riscontrabili nelle carte tecniche forestali che individuano la presenza di boschi, arbusteti vegetazione di macchia, gariga, ecc. su parte della proprietà. Si chiede di eliminare l'erronea apposizione vincolistica di bosco in corrispondenza della proprietà.

02/CSV Osservazione proposta da: Kepos Group s.r.l. - Cusumano Giuseppe n.q. di Rappresentante Legale

La Società presenta, in Conferenza dei Servizi, il progetto per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ottenendo parere negativo in quanto inserito all'interno della fascia di rispetto del Depuratore. La Società individua un'area, in cui realizzare la piattaforma, completamente priva di regimi vincolistici, così come si legge dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data 17/02/2017 reg. n. 96. Il Piano Paesaggistico inserisce l'area all'interno della perimetrazione del "*Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio ad oliveto*" attribuendo il livello di tutela 2, le cui previsioni non consentono variazioni di destinazione urbanistiche, bloccando di fatto l'approvazione definitiva dell'impianto.

La Società ricorrente osserva che:

- 1) i terreni, di previsione dell'impianto sono confinanti con il depuratore e con il canale municipale, inseriti in una zona fortemente antropizzata. L'area ricade nel contesto 10e del Piano Paesaggistico ovvero "*Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio ad oliveto*" con livello di tutela 2, in cui viene specificato che non è consentita la realizzazione di discariche di qualsiasi genere;
- 2) alla data di presentazione del progetto, sull'area non gravava alcun vincolo paesaggistico. Nella zona sono presenti ed operanti diversi impianti produttivi. Il vincolo imposto dal Piano Paesaggistico risulterebbe arbitrario in quanto non preserverebbe un contesto paesaggistico di pregio ma danneggerebbe fortemente le attività preesistenti impossibilitati ad eventuali futuri ampliamenti o ammodernamenti;
- 3) il vincolo inibirebbe possibili ampliamenti ed ammodernamenti del presidio depurativo comunale, con conseguenti ricadute sull'ambiente ed, in particolare, sulla preservazione dei fiumi e dei mari;
- 4) l'individuazione del sito, per la realizzazione della piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi, risulta essere ottimale per le seguenti considerazioni:
 - nell'area è già presente il depuratore comunale di cui è previsto l'ampliamento ed il potenziamento;
 - l'area individuata è distante dal centro storico, da zone commerciali e da zone ad alta concentrazione residenziale;
 - non sono presenti, nelle immediate vicinanze, zone ad alto valore paesaggistico ed ambientale che possano richiedere un livello di salvaguardia superiore a quello già previsto con i vigenti piani urbanistici;
 - il sito servito dalle vie di comunicazione principali, è in grado di supportare un aumento dei mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti da trattare;
- 5) l'impianto, considerato di pubblica utilità, smaltirebbe circa 60.000 tonn/anno di rifiuti organici, producendo circa 500 mc/h di Biometano. Senza le opportune modifiche al Piano Paesaggistico, sarebbe impossibile rintracciare un'area idonea alla realizzazione dell'impianto, in virtù del fatto che i vincoli introdotti inibirebbero la costruzione di impianti di recupero rifiuti in tutto il territorio del Comune.

La società chiede l'esclusione del vincolo paesaggistico di tutela 2 per l'intera striscia di terreno, di ampiezza pari a circa 400 m, in cui è prevista la realizzazione della piattaforma di recupero di rifiuti non pericolosi.

03/CSV Osservazione proposta da: Cascio Filippo

Il ricorrente fa notare che l'intera proprietà ubicata nella Frazione di Marinella ricade in Z.T.O. "A" del vigente strumento urbanistico. All'interno della particella 302 insiste, dal 1967, un edificio per civile abitazione servito dall'intero fondo che ne costituisce il giardino di pertinenza. Il Piano Paesaggistico indica, sul fondo dell'opponente, la presunta esistenza di vegetazione a macchia, di gariga, praterie e arbusteti, area individuata quale "*paesaggio vegetale naturale e seminaturale*".

L'opponente fa presente che:

- le specie arboree presenti nelle particelle 302, 394 e 818 sono eucalipti, pino marittimo, alloro, cipresso e un giardino ornamentale all'italiana con camminamenti, bordi ed illuminazione;
- nelle particelle 395 e 412 è presente vegetazione infestante annuale e poliennale, priva di rilevanza paesaggistica e naturalistica;
- le particelle 413, 817, 818, 1009, 1011 e 1013 sono prive di vegetazione tranne per alcuni esemplari, in continuità con il giardino, di eucalipti impiantati dal privato.

In conclusione, sul fondo del ricorrente, non sono presenti specie arboree indicate dal D.P.R.S. 28.06.2000 in applicazione dell'art.4 comma 2 della L.R. 16/96.

Si chiede di escludere i fondi del ricorrente dall'inclusione nella pianificazione paesaggistica e dai vincoli ivi discendenti.

04/CSV Osservazione proposta da: Corsini Maurizio A.U. della Società "Le dune s.r.l."

Per i terreni del ricorrente, ubicati in C.da Triscina, è stato autorizzato dal Comune un progetto di miglioramento fondiario per l'impianto di vigneti ed uliveti i cui lavori sono in stato avanzato. Nel Piano Paesaggistico l'area, individuata quali "Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincoli di rimboschimento" è vincolata come "Vegetazione forestale". Si chiede la rimozione del vincolo previsto posto nel suddetto fondo.

05/CSV Osservazione proposta da: Taddeo Valerio Giovanni

Il ricorrente, proprietario del lotto in C.da Giallonghi-Bruca, fa presente che l'area, già lottizzata al momento dell'acquisto (atto del 09.01.2008) ricade in zona di espansione. Il P.R.G. vigente (2000) conferma, per le zone normate da P.d.L. convenzionati esecutivi, le specifiche destinazioni d'uso e le N.d.A. di cui ai relativi P.d.L.

La previsione del Piano Paesaggistico, in quest'area, risulta illegittima, in quanto il suolo reso edificabile non possiede più alcuna valenza ambientale e naturale a causa del processo di trasformazione e antropizzazione.

Si chiede di eliminare il vincolo sull'area gravata dal P.d.L. denominato "Cirasa".

06/CSV Osservazione proposta da: Di Benedetto Emilio

Il ricorrente, proprietario del lotto in C.da Giallonghi-Furchi, fa presente che l'area, già lottizzata al momento dell'acquisto (atto del 25.03.1991), ricade in zona di espansione. Il P.R.G. vigente (2000) conferma, per le zone normate da P.d.L. convenzionati esecutivi, le specifiche destinazioni d'uso e le N.d.A. di cui ai relativi P.d.L.

Lo scrivente ha presentato due progetti, approvati dalla commissione edilizia comunale, per la realizzazione di due fabbricati di civile abitazione a 3 elevazioni fuori terra, di cui non sono state ritirate le concessioni edilizie.

La previsione del Piano Paesaggistico, in quest'area, risulta incompatibile.

Si chiede di eliminare il vincolo sull'area gravata dal P.d.L.

07/CSV Osservazione proposta da: Margiotta Gaspare

Il ricorrente, proprietario del lotto in C.da Giallonghi-Bruca, fa presente che l'area, già lottizzata al momento dell'acquisto (atto del 25.03.1991) ricade in zona di espansione. Il P.R.G. vigente (2000) conferma, per le zone normate da P.d.L. convenzionati esecutivi, le specifiche destinazioni d'uso e le N.d.A. di cui ai relativi P.d.L. Lo scrivente ha presentato un progetto, approvato dalla commissione edilizia comunale, per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione a 2 elevazioni fuori terra, di cui non è stata ritirata la concessione edilizia.

La previsione del Piano Paesaggistico, in quest'area, risulta incompatibile.

Si chiede di eliminare il vincolo sull'area gravata dal P.d.L.

08/CSV Osservazione proposta da: Cuffaro Evelina, Badiane Bintu Ayla, Moccia Flavio, Cuccato Maria Gabriella, Cusumano Silvestro, Vetrano Benvenuta, Scirica Michele, Bonetti Baldassarre, Giannetto Carmelo e Cuffaro Valeria, Benedetto Mario, Prizzi Nicolò, Vitabile Giuseppe e Amella Giuseppa, Sutura Giacomo, Lucido Francesco, Gulli Enzo, Cusenza Francesco, Indelicato Giovanni, Li Basci Calogera, D'Anna Giuseppe Antonio e D'Anna Vito Maria

L'area geografica in C.da Belice di Mare per la quale si presentano le osservazioni ricade nell'area limitrofa alla Zona B della pre-riserva "Foce del fiume Belice e dune limitrofe", ricadente all'interno della Z.T.O. "E" del vigente strumento urbanistico. L'area è caratterizzata da piccole case sparse, realizzate nei primi anni '50 dopo la riforma agraria, a supporto delle attività agricole ivi praticate.

Osservazioni:

- il livello di tutela 2, assegnato alla zona, risulta spropositato in quanto i terreni limitrofi o confinanti hanno caratteristiche analoghe, con l'unica differenza che i lotti posti a sinistra della strada, in direzione sud, sono sottoposti al vincolo paesaggistico, mentre i lotti posti a destra non risultano vincolati, come se la presenza della strada fosse sufficiente per determinare una diversificazione delle caratteristiche paesaggistiche o un limite del paesaggio. In conclusione si chiede di eliminare il vincolo di tutela 2 dal foglio di mappa catastale 168 del Comune di Castelvetro;
- il decreto di rettifica 2694 del 15/06/2017 emanato dall'Assessorato dei BB.CC.AA. non è aggiornato al decreto assessoriale n. 3000 del 30/06/2017 emanato dallo stesso Assessorato.

Si chiede di rivedere le prescrizioni che il Piano Paesaggistico impone sull'area ed in particolar modo eliminare il vincolo di tutela 2 nelle aree ricadenti all'interno del foglio di mappa 168 del Comune di Castelvetro.

09/CSV Osservazione proposta da: Cuffaro Evelina, Badiane Bintu Ayla, Moccia Flavio, Cuccato Maria Gabriella, Cusumano Silvestro, Vetrano Benvenuta, Scirica Michele, Bonetti Baldassarre, Giannetto Carmelo, Benedetto Mario, Ciaccio Francesca, Zito Laura, Ardizzone Giuseppa, Vitabile Giuseppe e Amella Giuseppa, Vetrano Angela, Mangiaracina Leonardo, Sutura Giacomo, Gulli Enzo, Cusenza Francesco, Indelicato Giovanni, Li Basci Calogera

L'area geografica in C.da Belice di Mare per la quale si presentano le osservazioni ricade nell'area limitrofa alla Zona B della pre-riserva "Foce del fiume Belice e dune limitrofe", ricadente all'interno della Z.T.O. "E" del vigente strumento urbanistico. L'area è caratterizzata da piccole case sparse, realizzate nei primi anni '50 dopo la riforma agraria, a supporto delle attività agricole ivi praticate.

Osservazioni:

- 1) l'area della pre-riserva Zona B, delimitata dal P.P. con il livello di tutela 3, non tiene conto delle Z.T.O. "E" e delle relative norme di attuazione previste dal P.R.G. di Castelvetro.
- 2) il livello di tutela 3 del Piano Paesaggistico, oltre a comprendere la zona della riserva si estende a tutta la zona B della pre-riserva, unificando le due zone senza alcuna distinzione di carattere architettonico, naturalistico, agricolo ecc;
- 3) il livello di tutela 3 nell'area della pre-riserva (zona B), non tiene conto delle norme sulla Riserva, in particolare non tiene conto del Decreto del 14/03/1984 pubblicato nella GURS n.21 del 19/05/1984 e del Decreto 30/05/1987 pubblicato nella GURS n.37 del 22/08/1987 che ne definisce il regolamento;
- 4) ai sensi dell'art. 5 del Decreto 30/05/1987 è prevista la possibilità di ristrutturare gli immobili esistenti così come previsto anche dalla L.R. 71/78 all'art 20 lettera b) – purché venga accertata la loro preesistente consistenza. Il Piano Paesaggistico esclude dalla ristrutturazione tutti quegli organismi edilizi che abbiano perso le loro riconoscibilità;
- 5) le norme del Piano Paesaggistico, limitatamente alla zona B della pre-riserva, escludono ogni attività edificatoria, entrando in contrasto con l'art. 5 lettera b) punto 2 del Decreto Regionale 30/05/87, nella parte in cui "è possibile realizzare nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della Riserva";
- 6) le norme del Piano Paesaggistico, limitatamente alla zona B della pre-riserva, sono in contrasto con l'art. 4 del Decreto Regionale del 30/05/1987, poiché escludono ogni attività edificatoria nelle pre-riserve, mentre l'art. 4 consente l'attività edificatoria per finalità agricola, previa approvazione del piano di utilizzo della riserva;
- 7) le norme del Piano Paesaggistico nelle aree sottoposte al livello di tutela 3 non consentono la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e non tengono conto delle disposizioni dettate dall'art. 22 della L.R. 71/78;

- 8) il Piano Paesaggistico risulta in contrasto con il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 GUN n. 68 del 22/03/2017 entrato in vigore il 06/04/2017; ai sensi degli artt. n. 2, 3 e 4, in merito all'esonero dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato A e in merito all'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'allegato B;
- 9) il Decreto di rettifica n. 2694 del 15/06/2017, emanato dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, non è aggiornato al Decreto Assessoriale n. 3000 del 30/06/2017 emanato dallo stesso Assessorato;
- 10) le limitazioni edificatorie, imposte dal Piano Paesaggistico nella Zona B della pre-riserva sottoposta al livello di tutela 3, normate dall'art. 20 e dall'art. 32, sono incompatibili con la L.R. 71/78, in quanto escludono perfino la possibilità di realizzare il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti al 1967; nello specifico le predette norme non consentono alle piccole abitazioni esistenti di mutare la loro destinazione d'uso da magazzini/abitazioni in B&B e/o agriturismo. Tale limitazione appare seriamente inadeguata, vista la vocazione agro-turistica della zona, e danneggia gravemente l'economia locale.
- 11) il Piano Paesaggistico preclude ogni attività edificatoria nella zona di pre-riserva, non tenendo conto del parere n. 511/97 più 143/98 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, il quale non sancisce il divieto di realizzare opere edilizie all'interno della pre-riserva.

Si chiede:

- l'eliminazione del vincolo di inedificabilità nelle aree ricadenti all'interno della pre-riserva (zona B) site in c.da Belice di Mare sottoposte al livello di tutela 3;
- una differente delimitazione degli ambiti, distinguendo la Riserva dalla Pre-riserva e consentire l'edificazione equilibrata nella pre-riserva (zona B) sita in c.da Belice di Mare, in modo da consentire uno sviluppo eco-sostenibile del territorio atto a promuovere le piccole realtà economiche rurali.

10/CSV Osservazione proposta da: Triscinamare di Giacalone Michele & C. S.n.c.

La Società, fa presente che pur non avendone le caratteristiche, i terreni in località Triscina, di cui è proprietaria, ricadono all'interno delle aree boschive. Nell'area insiste una struttura turistica alberghiera, ampliata in virtù dello strumento urbanistico e programmi di riqualificazione, costituita da corpi di fabbrica circondati da piante ornamentali ed accee, messe a dimora direttamente dalla proprietà. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, a seguito di richiesta della società, ha effettuato il sopralluogo a seguito del quale ha rilasciato un certificato che l'area non presenta le caratteristiche di bosco ai sensi del D.Lgs. 227/1 e L.R. 16/96 e ss.mm.ii..

Chiede di eliminare dal Piano Paesaggistico i terreni di cui è proprietaria da qualsiasi vincolo.

11/CSV Osservazione proposta da: Leone Leda

Il lotto di terreno in C/da Stella, di cui la ricorrente è proprietaria, ricade in ZTO D2 artigianale del PRG e insiste in un contesto fortemente urbanizzato. La natura dei luoghi, in cui è inserito il terreno, è inequivocabilmente a carattere urbano, considerando la cospicua presenza di costruzioni edilizie e la sussistenza delle opere di urbanizzazione. La zona presenta i caratteri tipici dell'aggregato edilizio "Spontaneo" con alta densità edilizia ed edifici di scarsa qualità architettonica. Risulta difficile la motivazione per cui, questa area è stata inserita nelle aree da tutelare. La ricognizione dei luoghi evidenzia che il corso d'acqua Racamino è prosciugato da tempo immemorabile, ma presente nelle cartografie che non tengono conto dello stato reale dei luoghi.

Chiede la rimozione del livello di tutela poiché nessuna bellezza naturale, né antropica è presente sui luoghi.

12/CSV Osservazione proposta da: Licata Anna

Il lotto in C/da Marinella di cui è proprietaria la ricorrente ricade in ZTO C2 del PRG ed in parte in servizi di interesse collettivo. Chiede di eliminare dal Piano Paesaggistico i terreni di cui è proprietaria da qualsiasi vincolo.

13/CSV Osservazione proposta da: Comune Città di Castelvetro

Il Comune propone osservazioni che sono state vagliate durante gli incontri concertativi presso il Dipartimento regionale BB.CC., che è pervenuto al D.A. n. 2694 del 15.06.2017 di rettifica del Piano Paesaggistico, ed ha accolto in parte alcune delle istanze avanzate dal Comune di Castelvetro.

1 Centro abitato di Castelvetro

si chiede la riduzione dei livelli di tutela in prossimità delle zone omogenee, interessate da aree di espansione con destinazione residenziale, commerciale, artigianale, industriale. Al riguardo si fa riferimento alle aree di Livello di Tutela 2 disposte da Piano Paesaggistico perimetrate dall'anello autostradale che delimita le periferie di Castelvetro. *(inserita nel P.L. 10 nelle Zone A);*

2 Centri abitati di Marinella di Selinunte e Triscina

entrambi i centri e le aree di espansione con destinazione residenziale–turistico–ricettiva sono interessati, in alcune loro parti, da livelli di tutela e vincoli che limitano l'attuazione del completamento dei centri abitati di edilizia consolidata. Si chiede la riduzione dei livelli di tutela in prossimità delle zone omogenee. *(inserita nel P.L. 10 contesto 10a);*

3 Fascia costiera di Triscina e area in prossimità del Parco Archeologico

questa fascia per una profondità di 300 m. dalla battigia, è classificata “*area di recupero*”. Per le finalità del Piano Paesaggistico, si ritiene che detta fascia venga ridotta. Si chiede la riduzione dell'Area di Recupero da 300 a 150 mt., compresa quella prevista nelle vicinanze del Parco Archeologico, in quanto le previsioni del vigente PRG garantiscono il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tutela e riqualificazione del Piano Paesaggistico. La messa a regime del piano potrebbe generare incongruenze tra il PRG e i piani di recupero, previsti nel Piano Paesaggistico, che potrebbero compromettere il raggiungimento dell'obiettivo di riequilibrare le gravi situazioni di degrado della fascia costiera; medesime considerazioni valgono per l'area di recupero individuata in prossimità del Parco Archeologico di Selinunte. *(inserita nel P.L. 9 contesto 9i).*

4 Considerazioni particolari

- per quanto riguarda la perimetrazione del C.S. di Castelvetro, che si estende in parte anche nelle Z.T.O. B, si chiede che venga perimetrato con la medesima perimetrazione del P.R.G. in quanto questa deriva da analisi condotte congiuntamente con i tecnici della Soprintendenza che non trascurarono nessun elemento o manufatto che concorre a caratterizzare lo sviluppo del C.S. le cui Prescrizioni Esecutive furono oggetto di attento esame da parte del C.R.U.. *(inserita nel P.L. 10 nelle Zone A);*
- con riferimento all'abitato di Marinella di Selinunte il C.S., nel P.R.G. vigente, è stato individuato nel patrimonio edilizio di natura eterogenea e con le caratteristiche tipiche delle iniziative edificatorie che si avviarono negli anni sessanta. Nell'iter di approvazione del P.R.G. la perimetrazione del centro storico di Marinella di Selinunte è stato oggetto di approfondita analisi da parte del C.R.U.. Il Piano Paesaggistico individua un “*nucleo storico*” che riconosce tutela e salvaguardia dei centri storici prevista per legge. Questa perimetrazione appare fortemente restrittiva, come previsione urbanistica, considerato che ad oggi non sono intervenute modificazioni urbanistico edilizie tali da comportare la modifica della perimetrazione caratterizzante il centro storico di Marinella. *(inserita nel P.L. 10 nelle Zone A);*
- con riferimento alle Tavv. 1.1, 1.2 e 1.3 dello Studio Forestale commissionato per l'aggiornamento del P.R.G. di massima, approvato con delibera del C.C. n. 70 del 21 luglio 2015, viene eccepito che nel Piano Paesaggistico sono state individuate un numero notevole di “*boschi e fasce di rispetto*” non rilevate dallo Studio Agricolo

Forestale redatto per l'elaborazione del P.R.G. di massima, in cui sono state individuate le "aree boscate naturali distinte da quelle artificiali", così come previsto dalla L.R. n. 16/96 e s.m.i., finalizzato ad applicare nel redigendo P.R.G. quanto previsto dal comma 9 dell'art. 10 (deroga al divieto di edificazione nei terreni artificialmente rimboschiti e relative aree di rispetto). Considerata la scala di dettaglio dello Studio Agricolo Forestale, si ritiene che le aree di "boschi e fasce forestali", così come previste dal Piano Paesaggistico, debbano essere ridotte a quelle individuate nello Studio Agricolo Forestale del P.R.G. di massima approvato.

5 *Riferimento ai Paesaggi Locali 10e e 12e*

Il Paesaggio locale 10e, comprensivo della fascia costiera prospiciente l'abitato di Marinella di Selinunte, prescrive anche il ...*divieto della realizzazione dei lidi balneari e di strutture prefabbricate ecc....*; tale fascia, nella parte demaniale, è stata oggetto di elaborazione del P.U.D.M. da parte del Comune, trasmesso all'Assessorato Regionale per l'approvazione, le cui prescrizioni prevedono anche la realizzazione di lidi balneari all'interno della fascia litoranea. Tra gli obiettivi del livello di tutela 3 vi sono: "*il recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori; il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale; la conservazione morfologica della costa*". Tali finalità si perseguono attraverso la quotidiana manutenzione e presidio del lungomare che i lidi balneari assicurano. Viene ritenuto che tale prescrizione debba essere eliminata al fine di rendere possibile l'equilibrata osmosi tra gli interessati di tutela paesaggistica e quelli di sviluppo sostenibile dell'economia e di servizio al territorio. Viene ritenuto, inoltre, che nelle aree del contesto 10e, dirette alla fruizione del mare, possano essere previste strutture prefabbricate quali chioschi ecc., stessa considerazione vale per il contesto 12e (*Riserva della foce del fiume Belice*).

6 *Osservazioni sulle trascrizioni dell'elaborato Norme di Attuazione*

Sono state rilevate delle discrasie rappresentative tra gli elaborati planimetrici e le prescrizioni delle Norme di Attuazione che non consentono una chiara individuazione dei vincoli e dei livelli di tutela che potrebbe causare errori nell'applicazione del Piano. Si elencano di seguito le incongruenze accertate affinché il si provveda alla rettifica:

art. 30 Paesaggio locale 10 – "Altopiano di Castelvetro"

- 10a. *Paesaggi costieri urbanizzati (Marinella di Selinunte)* Livello di Tutela 1, risulta mancante la parte relativa a: *in queste aree non è consentito*;
- 10g. *Area archeologica di Selinunte Livello di Tutela 3*, risulta mancante la parte relativa a: *in queste aree non è consentito*;
- 10i. manca l'intero disposto mentre la cartografia si riferisce probabilmente a un livello di tutela 3;
- 10e. *Paesaggio fluviale del Modione ed impluvi minori, aree boscate e vegetazione assimilata comprese* Livello di Tutela 3: viene erroneamente indicato, nella tavola 22.7, l'ampia superficie ad uliveto come "*Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio ad uliveto, aree di interesse archeologico comprese*". Il paesaggio agrario ad uliveto, indicato all'art.20, ha un livello di tutela 2 in tutti gli ambiti 2 e 3. Si chiede un intervento di correzione, individuando con il paesaggio locale 10d tale ampia distesa ad "Uliveto" e non 10e

art. 31 Paesaggio locale 11 – "Dune Costiere"

- 11a. "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al DLvo 227/01)* Livello di Tutela 1: tali aree individuate nella tavola 22.7 con il colore giallo, dal raffronto effettuato con la tavola 21.7, sembrerebbero più estese e coperte dal colore verde con livello di tutela 2;
- 11c. "*Paesaggio della fascia costiera dunale con elementi di naturalità*" Livello di Tutela 3: in queste aree non è consentito:

- *collocare strutture prefabbricate anche mobili* – sarebbe auspicabile specificare cosa si intende per strutture mobili, in quanto si tratta di attività libera non controllabile dal Comune, non rientrando nelle opere di trasformazione edilizia assoggettate al permesso di costruire o comunicazione di interventi;
 - *realizzare infrastrutture e reti* – con delibera del CIPE n. 60/2012, il comune ha avuto finanziato il progetto per la realizzazione del sistema fognario nella frazione di Triscina che ha ottenuto il N.O. da parte della Soprintendenza di Trapani (prot. n. 3809 del 19.05.2015, prot. n. 4414 del 10.06.2015 e prot. n. 5629 del 24.07.2015);
 - *realizzare nuove strade* – il P.R.G. vigente prevede la realizzazione di collegamenti viari all'interno degli insediamenti residenziali preesistenti e in Z.T.O. "B" e "C";
- 7 *Osservazioni Paesaggio con aree boscate e vegetazione assimilabile comprese e territorio coperto da vegetazione di interesse forestale in evoluzione.*

Il Comune di Castelvetrano, con delibera n. 70 del 21 luglio 2015, si è dotato di uno studio agricolo forestale redatto dai proff. Giovanni Curatolo e Andrea Ferrarella e datato 31/12/2010. Lo studio evidenzia inesattezze della situazione boschiva rilevata dal Piano Paesaggistico. In particolare le suddette osservazioni riguardano 47 diverse aree individuate con riferimenti catastali.

14/CSV Osservazione proposta da: Incandela Maria A.U. della Società Meridyana Servizi s.a.s.

La Società opponente è proprietaria di un immobile in C.da Triscina di Selinunte adibito a case vacanze e terreni circostanti. Detti immobili ricadono all'interno dell'area di recupero (*Insedimenti urbani di Tre Fontane e Triscina*), normato dall'art. 20, punto 11e, delle Nda del Piano Paesaggistico. I fabbricati e le aree pertinenziali sono completamente edificati e rifiniti con pavimentazioni e piscina.

Si chiede l'esclusione dell'area dai vincoli discendenti dalla Pianificazione Paesaggistica, modificando la linea di demarcazione del margine della zona oggetto di tutela.

Comune di Erice

01/ER Osservazione proposta da: Nino Castiglione s.r.l.

Il proponente fa presente che il lotto in C.da San Cusumano di cui è proprietario ricade, nel vigente strumento urbanistico, in zona omogenea "D1" industriale, all'interno della Z.F.U. di Erice. Lo stabilimento ittico conserviero, pur mantenendo l'antica struttura di tonnara, ha subito nel tempo mutamenti dovuti alla necessità di adeguarsi alle nuove realtà industriali. Negli anni 2004/2005 la struttura ha subito un ampliamento e sono stati realizzati due magazzini per la conservazione della merce prodotta. Detta esigenza si è riproposta e, sostenuta dall'art.10 e dall'art.11 della L.R. n.6 del 23/03/2010, in data 08/05/2013, prot. 1615, è stato presentato al Comune di Erice un "Progetto di rinnovamento e ampliamento del capannone industriale", ubicato nell'area di pertinenza del conservificio ittico "NINO CASTIGLIONE s.r.l.", ancora oggi in fase di avanzata istruttoria. Alla luce dei vincoli sopravvenuti con il Piano Paesaggistico che individua, l'intera area su cui insiste il conservificio, con il livello massimo di tutela, la Ditta Castiglione vede preclusa la possibilità di approvazione, con immediato e intuibile danno.

La norma, in riferimento all'area in cui insiste lo stabilimento, si rivela come affetta da illogicità manifesta e da assoluta carenza di presupposto, sia in base alla delimitazione del vincolo, che alla elevatissima tutela.

Illogicità manifesta: delimitare in modo così rigoroso una zona "D" industriale, dove l'attività non solo è prevista urbanisticamente, ma insediata da oltre 80 anni, è certamente frutto di un errore materiale o, quanto meno, concettuale.

Carenza di presupposto: buona parte dell'area vincolata ed assoggettata alla tutela di livello 3 è paesaggisticamente ed irrimediabilmente alterata, con un'alta concentrazione antropica di manufatti ed attività, quindi priva della presunta integrità da salvaguardare e/o ripristinare.

Si osserva che l'imposizione di tale vincolo non può prescindere da un'attenta analisi *de visu* del territorio e, a maggior ragione, la presenza di un'industria fiorente ed operativa avrebbe dovuto imporre, ai redattori del piano, la necessità di studiare previsioni di tutela compatibili con l'esistente, in modo da salvaguardare, oltre che l'ambiente, anche le attività che vi insistono, assicurandone, entro limiti accettabili e coerenti con il contesto, la naturale espansione.

Si chiede una ripermutazione del vincolo che stralci il lotto in questione e/o una normativa in deroga per le aree dove già insistono regolari e riconosciute attività produttive, tenendo così in debito conto l'attuale destinazione urbanistica e di fatto.

Comune di Marsala

01/MR Osservazione proposta da: Ingardia Maria Donatella

L'abitazione della ricorrente in C/da Birgi Nivaloro ricade, secondo il Piano Comprensionale del Comune di Marsala, in una Z.T.O. "B3", con l'adozione del Piano Paesaggistico è stata erroneamente collocata all'interno della zona di inedificabilità assoluta e, rispetto al nucleo edificato immediatamente limitrofo, risulta essere l'unico immobile colpito dalle restrizioni del Piano Paesaggistico. Si chiede che l'edificio venga collocato all'interno della zona gialla con indice di edificabilità secondo le previsioni delle Z.T.O. "B3" del vigente strumento urbanistico.

02/MR Osservazione proposta da: D'Antoni Angela

La ricorrente, nella qualità di proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in C/da Conca, segnala che il Piano Paesaggistico individua il lotto come "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*". L'area, oggetto di osservazione, non è coperta da alcuna vegetazione di interesse forestale, bensì trattasi di un terreno privo della presenza di arbusti e di vegetazione arborea, utilizzato per il pascolo del gregge dai pastori della zona. L'osservante non vuole lesa il diritto edificatorio e chiede l'eliminazione totale del vincolo paesaggistico con livello di tutela 1.

03/MR Osservazione proposta da: Zichittella Vito ed altri ed eredi Sala Maria

I ricorrenti, nella qualità di comproprietari dell'appezzamento di terreno sito in C/da Berbaro del Piano Comprensoriale N.1, segnalano che nel loro terreno insiste una lottizzazione convenzionata, il cui PdL è stato approvato e recepito dal Consiglio Comunale di Marsala con delibera n. 110 del 29/09/2009.

L'area si trova in una zona che, per il territorio marsalese, rappresenta quella a maggiore vocazione residenziale stagionale.

Il Piano Paesaggistico determina l'area come PL 5, compresa nella fascia di rispetto dei 300 mt dalla battaglia ed è individuata come "*Area di Recupero*".

Si chiede che vengano accolte le osservazioni per poter procedere alla lottizzazione convenzionata.

04/MR Osservazione proposta da: Casa di Cura Morana s.r.l. - Amministratore Unico Sig.ra D'antoni Angela

La ricorrente, nella qualità di proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in C/da Dara/Conca, segnala che il Piano Paesaggistico individua il lotto come "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*".

L'istante ha acquistato il terreno, in stato di abbandono ed incolto, adiacente alla propria struttura, per la futura realizzazione di un reparto di radioterapia e medicina nucleare, destinati alla sanità collettiva.

Con il D.R. del 19 ottobre 1983 viene approvata la variante al Piano Comprensoriale del Comune di Marsala al fine di sviluppare la zona socio-sanitaria, indispensabile per la collettività, tutelando il sacrificio del privato ed al contempo l'interesse pubblico alla funzionale utilizzazione del territorio. L'area oggetto di osservazione non è coperta da

alcuna vegetazione di interesse forestale, bensì trattasi di un terreno privo della presenza di arbusti e di vegetazione arborea.

Si chiede di eliminare ogni vincolo relativamente all'area.

05/MR Osservazione proposta da: Cantina Sociale Birgi s.c.a.

Il Presidente della Cantina sociale Birgi, fondata negli anni '60, fa presente che la stessa nasce in una posizione baricentrica tra i terreni di produzione e le residenze degli stessi lavoratori e soci, formando così una comunità unica. Il Piano Paesaggistico, nel perimetrare il Paesaggio Locale, non ha tenuto conto che la Cantina va tutelata nel suo sviluppo tecnologico e produttivo, prevedendo una continua evoluzione necessaria per l'adeguamento alle nuove tecnologie ed all'evolversi dei tempi. L'auspicato sviluppo enoturistico necessiterà di apportare trasformazioni, riammodernamenti ed ampliamenti all'interno delle mura dell'opificio, al fine di essere al passo con i tempi e concorrenziale con le altre aziende del settore.

Si chiede di modificare il livello di tutela per consentire trasformazioni, riammodernamenti ed ampliamenti.

06/MR Osservazione proposta da: Comune di Marsala

Il Comune di Marsala ha presentato osservazioni e successive note aggiuntive e confermate che di seguito si riportano:

a.1) Osservazioni proposte dal Comune di Marsala in data 19.06.2017

Il Comune di Marsala espone le seguenti osservazioni:

a.1.1) Violazione dei principi in tema di concertazione istituzionale.

viene contestato il ridotto numero di concertazioni e si chiede di procedere ad una reale concertazione per portare a conoscenza degli organi decisionali le procedure, la situazione urbanistica aggiornata e gli strumenti di promozione posti in essere ed in fase di realizzazione;

a.1.2) l'assoggettamento delle zone omogenee di completamento "B" alle limitazioni e prescrizioni del piano, in contrasto con l'art.142 del Codice

la normativa nazionale esclude le Z.T.O. "A" e "B" dalla fascia di rispetto delle coste, dei fiumi, dei laghi e delle foreste, di contro il Piano Paesaggistico evidenzia una carenza nella concertazione, non individuando le zone di completamento, "B1 B2 e B3", previste dallo strumento urbanistico vigente. L'adozione del Piano Paesaggistico ha fatto scattare la norma di salvaguardia, congelando tali zone omogenee edificabili in aree di inedificabilità assoluta;

a.1.3) limitazioni imposte dal piano in difformità di norme legislative di tipo urbanistico produttivo.

il Piano Paesaggistico nelle aree con livello di tutela 3 vieta la realizzazione di insediamenti produttivi e di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel verde agricolo contiguo all'abitato e vieta le varianti agli strumenti urbanistici, e circoscrive la possibilità della ristrutturazione edilizia, stabilendo che "le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali"; il Piano Paesaggistico nelle aree con livello di tutela 2 vieta le varianti agli strumenti urbanistici precludendo la realizzazione di insediamenti ed infrastrutture (incompatibili con la prevista realizzazione dell'area industriale Matarocco), salvo quelle aree che assegnano ai terreni destinazione agricola, in cui viene impedita la realizzazione di serre (sistema di coltivazione agricola diffusa nel territorio marsalese). Tutto ciò impedisce lo sviluppo economico e paralizza la pianificazione urbanistica dei Comuni impedendo la possibilità di varianti al P.R.G.;

a.1.4) indiscriminata apposizione di vincolo di tutela 3 in tutta la fascia costiera, paesaggi 2i, 4e, 5g, 5m.

il Piano Paesaggistico impone a tutta la fascia costiera un livello di tutela 3 che impedisce tutte quelle attività compatibili con la diretta fruizione del mare previste dalla L.R. 15/2005, vietando l'installazione di strutture precarie o mobili, pontili galleggianti e strutture per i servizi alla nautica;

a.1.5) Riserva Naturale Orientata isole dello stagnone paesaggio 4a, 4d.

Il Piano Paesaggistico include, nel livello di tutela 3, una vastissima area che si estende oltre le previsioni della riserva e della prereserva della R.N.O.. La zona con livello di tutela 3 dovrebbe essere limitata, a terra, alla zona di prereserva e la zona di riserva limitata alle sole isole, escludendo la perimetrazione dello specchio d'acqua già protetto con l'istituzione della R.N.O.;

a.1.6) contrasto del Piano con importanti infrastrutture strategiche di importanza regionale e locale

Il Piano Paesaggistico interferisce con importanti opere pubbliche per le quali l'Assessorato BB.CC. ha espresso parere favorevole:

- progetto per la realizzazione dello scorrimento veloce Marsala-Mazara del Vallo; completamento del tratto autostradale che dall'aeroporto Trapani/Birgi si collega con lo svincolo di Mazara del Vallo;
- Piano Regolatore del Porto di Marsala; per la realizzazione dell'Accordo di programma sottoscritto per la realizzazione del porto turistico, di iniziativa privata, del valore di 60 milioni di euro, sono collegate opere per 28 milioni di euro, finanziate direttamente dal Comune. Il progetto ha ottenuto la VIA/VAS ministeriale e il parere favorevole della Soprintendenza di Trapani in sede di conferenza dei servizi. L'individuazione del vincolo di tutela 3, alla radice del molo Colombo in area demaniale, compromette la realizzazione di parte delle infrastrutture per le attività da diporto previste dal progetto.
- Rete Ferroviaria; l'Amministrazione Comunale di concerto con le FF.SS. ha predisposto un piano per l'eliminazione dei passaggi a livello, sostituendoli con sovra o sottopasso e stradelle di servizio parallele alla linea ferrata. L'iniziativa è volta alla sicurezza, della rete ferroviaria, per le interferenze con il tessuto viario, il Piano Paesaggistico dovrebbe eliminare i vincoli che ne impediscono l'attuazione in due siti: località Birgi e all'interno del centro urbano;

a.1.7) penalizzazione delle attività imprenditoriali e perdita di concorrenzialità delle attività vinicole esistenti

il Piano Paesaggistico ignora e perimetra con i tre livelli di tutela le più grandi realtà produttive vinicole esistenti che rivestono per strategia e occupazione un interesse collettivo da tutelare. Queste realtà, consolidate da oltre 50 anni, devono essere considerate di interesse industriale e produttivo e non archeologico, vanno tutelate nello sviluppo imprenditoriale e tecnologico, i siti vanno perimetrati nella loro attuale consistenza per consentire ampliamenti ed adeguamenti tecnologici che, allo stato attuale, si pongono in contrasto con le N.d.A. del Piano Paesaggistico. Il Piano Paesaggistico non individua il sito socio-religioso esistente "Santuario Madonna di Fatima Birgi", dove sono in corso opere di ampliamento funzionali all'accoglienza dei fedeli;

a.1.8) vincolo boschivo o di rimboschimento in zone prive delle caratteristiche specifiche e con vocazione differente.

Il Piano Paesaggistico individua con livello di tutela 3 terreni non coperti da bosco, spesso limitrofi ad essi, con presenza di alberi da frutto;

a.1.9) contrasto del Piano con attrezzature pubbliche esistenti da variare per cessata utilizzazione e da valorizzazione.

Il Piano Paesaggistico, nelle zone con livello di tutela 2 e 3, vieta le varianti urbanistiche escludendo la possibilità di modificare attrezzature pubbliche che hanno

cessato di mantenere la pubblica utilità per l'originaria destinazione e che potrebbero essere convertite a diversa destinazione, riqualificate e vendute a privati. Si propone la seguente modifica: *"Sono consentite le varianti ad aree ed attrezzature pubbliche tese alla valorizzazione delle stesse e la cui originaria destinazione risulta superata"*;

a.1.10) contrasti con il D.P.R. 13.02.2017, n.31

Si riscontra una discordanza tra il D.P.R. ed il Piano Paesaggistico, tutte le opere realizzabili con la procedura semplificata, quindi escluse dall'autorizzazione paesaggistica, sono vietate dalle previsioni del Piano Paesaggistico.

a.2) Osservazioni proposte dal Comune di Marsala in data 30.10.2017

Il Comune di Marsala integra e conferma le precedenti osservazioni:

a.2.1) indiscriminata apposizione del vincolo di tutela 3 in tutta la fascia costiera. Paesaggi 2i, 4e, 5g, 5m

la previsione del vincolo di tutela 3, lungo tutta la costa marsalese, comporta l'impossibilità di collocare pontili galleggianti, strutture per i servizi dedicati alla nautica, cancellando di fatto tutte le attività per il diporto nautico che in questi ultimi anni sono sorte con il parere favorevole da parte della Soprintendenza, soprattutto nel tratto di costa di Punta Alga per le imbarcazioni provenienti dalla "bonifica" dell'area protetta dello Stagnone. Inoltre non si comprende a quale norma di legge si fa riferimento per l'apposizione di un vincolo paesaggistico in uno specchio d'acqua marina ove le competenze normative sono delegate ai regolamenti delle aree marine protette o delle riserve naturali. Si propone la modifica della norma come segue: *"nelle zone demaniali marittime ricadenti nella perimetrazione del piano paesaggistico sono fatte salve le disposizioni emanate con la L.R. 15/2005 e ss.mm.ii." e "le disposizioni del Piano paesaggistico non si applicano nelle aree marine esterne alla R.N.O. Isole dello Stagnone"*;

a.2.2) Riserva Naturale Orientata isole dello Stagnone. Paesaggio 4a, 4d

il Piano Paesaggistico include, nel livello di tutela 3, una vastissima area che si estende oltre le previsioni della riserva e della pre-riserva della R.N.O.. La zona con livello di tutela 3 dovrebbe essere limitata, a terra, alla zona di pre-riserva e la zona di riserva limitata alle sole isole, escludendo la perimetrazione dello specchio d'acqua già protetto con l'istituzione della R.N.O.;

a.2.3) divieto di costruzione di impianti serricoli nelle zone di tutela 3.

il Piano Paesaggistico, nelle aree con livello di tutela 3, impedisce la realizzazione di serre (sistema di coltivazione agricola diffusa nel territorio marsalese) che comporta un enorme danno economico per gli operatori del settore, poiché comprende la maggior parte del territorio agricolo marsalese. Si ritiene che le norme di attuazione vadano corrette con il mantenimento di quelle esistenti nella zona con livello di tutela 3 con la possibilità, nel limite delle coperture esistenti, di variare il sito per le sole esigenze di rinnovamento colturale del suolo agricolo;

a.2.4) penalizzazione programmazione sito di espansione area industriale 5d

le previsioni delle norme del paesaggio locale 5d comprendono l'area industriale, di previsione, Matarocco, che ha ottenuto la VAS, l'autorizzazione della Soprintendenza e successivo D.A. approvativo in via definitiva. L'apposizione del vincolo di tutela 1 risulta incompatibile con l'insediamento industriale di circa 200 Ha, nonché l'erronea scelta del Piano di isolare la stessa area dalla rete dei servizi e delle infrastrutture esistenti circondandola, da tutti i fronti, con area di tutela 2. Si propone una variazione del Piano Paesaggistico che consenta la realizzazione delle infrastrutture viarie di connessione dell'area industriale alla rete viaria esistente;

a.2.5) contrasto del piano con importanti infrastrutture strategiche di importanza regionale e locale

il Piano Paesaggistico interferisce con importanti opere pubbliche di rilievo regionale come:

- il completamento del tratto autostradale che dall'aeroporto Trapani-Birgi si collega con lo svincolo di Mazara del Vallo, chiudendo la parte occidentale del tracciato autostradale regionale;
- la realizzazione del porto turistico, di iniziativa privata, del valore di 60 milioni di euro, cui sono collegate opere per 28 milioni di euro, finanziate direttamente dal Comune. Si evidenzia che la zona di conferimento delle sabbie di escavazione dei fondali, viene individuata in area costiera che a seguito dei vincoli del Piano Paesaggistico non può essere utilizzata;
- il piano regolatore del porto, è stato approvato con D.P. 387 del 09.08.2016 GURS n. 38 del 02.09.2016 e congiuntamente è stato approvato il progetto del porto turistico di iniziativa privata. Il progetto ha ottenuto la VIA/VAS ministeriale oltre che il parere della Soprintendenza di Trapani in sede di conferenza di servizi;

a.2.6) interferenze con la rete ferroviaria.

L'Amministrazione Comunale di concerto con le FF.SS. ha predisposto un piano per l'eliminazione dei passaggi a livello, sostituendoli con sopra o sottopasso e stradelle di servizio parallele alla linea ferrata. L'iniziativa è volta alla sicurezza, della rete ferroviaria, per le interferenze con il tessuto viario; il Piano Paesaggistico dovrebbe eliminare i vincoli che ne impediscono l'attuazione in due siti: località Birgi e all'interno del centro urbano;

a.2.7) penalizzazione delle attività imprenditoriali e perdita di concorrenzialità delle attività vinicole esistenti e del sito socio-religioso esistente.

Il Piano Paesaggistico ignora e perimetra con i tre livelli di tutela le più grandi realtà produttive vinicole esistenti che rivestono per strategia e occupazione un interesse collettivo da tutelare. Queste realtà, consolidate da oltre 50 anni, devono essere considerate di interesse industriale e produttivo e non archeologico, vanno tutelate nello sviluppo imprenditoriale e tecnologico, i siti vanno perimetrati nella loro attuale consistenza per consentire ampliamenti ed adeguamenti tecnologici che, allo stato attuale, si pongono in contrasto con le N.d.A. del P.P.. Il Piano Paesaggistico non individua il sito socio-religioso esistente "Santuario Madonna di Fatima Birgi", dove sono in corso opere di ampliamento funzionali all'accoglienza dei fedeli;

a.2.8) contrasto del piano con attrezzature pubbliche esistenti da variare per cessata utilizzazione e da valorizzare.

Il Piano Paesaggistico, nelle zone con livello di tutela 2 e 3, vieta le varianti urbanistiche escludendo la possibilità di modificare attrezzature pubbliche che hanno cessato di mantenere la pubblica utilità per l'originaria destinazione e che potrebbero essere convertite a diversa destinazione, riqualificate e vendute a privati. Si propone la seguente modifica: "Sono consentite le varianti ad aree ed attrezzature pubbliche tese alla valorizzazione delle stesse e la cui originaria destinazione risulta superata";

a.2.9) provvedimenti di conformità paesaggistica già rilasciati.

Si chiede che le autorizzazioni già rilasciate dalla Soprintendenza, per progetti di opere non ancora intraprese alla data di adozione del Piano, restino valide per il termine di 5 anni dalla data di rilascio, così come previsto dal Regolamento 1373/40.

Concludendo:

In fase di concertazione è stato trasmesso il vigente Piano Comprensoriale al fine di portare a conoscenza la perimetrazione delle zone omogenee "B" (zone di completamento) del territorio, in gran parte già edificate, per consentire ai progettisti del Piano di mettere in atto il disposto dell'art. 142 comma 2 del Codice che appare, dalle previsioni del Piano, largamente disatteso. Si chiede di rettificare il Piano al fine di consentire il superamento delle incongruenze.

a.3) *Osservazioni proposte dal Comune di Marsala in data del 31.05.2024*

Il Comune di Marsala inoltra le seguenti osservazioni aggiuntive:

- a.3.1) in sintesi viene proposto nelle zone di Livello di Tutela 2 e 3 di declassare a Livello di Tutela 1 i centri abitati del Comune di Marsala secondo la delimitazione redatta ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. 1644 del 15.11.1993;
- a.3.2) viene proposto che il Livello di Tutela 2 sia modificato a Livello di Tutela 1 in tutte quelle zone già urbanizzate e di evidente perimetrazione (seppur non inserite nel perimetro del centro abitato), rendendo territorialmente omogenea la perimetrazione di livelli di tutela;
- a.3.3) per i beni puntuali sparsi e quelli allocati nelle adiacenze esterne della R.N.O., viene proposto di consentire i cambi di destinazione d'uso a fini turistico/ricettivi e alberghieri di modesta dimensione;
- a.3.4) il Comune propone di declassare al Livello di Tutela 1 il vincolo di tutela 2 previsto lungo gli assi viari (ex S.S.115 e ex S.S. 188) per una profondità di mt. 300, in quanto tale fascia risulta già urbanizzata, con una visione di paesaggio urbano già consolidato. Analogo criterio si propone di adottare per tutti gli assi principali di accesso al centro e di collegamento con i poli urbani periferici;
- a.3.5) in vista della formazione del P.U.G. viene proposto di modificare l'art. 20 delle Norme di Attuazione come segue:
- *“Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. I perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire variazioni motivate in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.”;*
 - *Aree con livello di tutela 2: “Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.”*
 - *Aree con livello di tutela 2: “Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini – in base alla formazione condivisa con la Sovrintendenza competente del Piano Urbanistico Generale Comunale; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.”*
 - *Aree con livello di tutela 3: “Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.”* Ciò nell'intento di poter attivare strumenti di perequazione e compensazione urbanistica che permettano di valorizzare le aree di tutela 3, mantenendo il divieto alla nuova costruzione e fornendo al soggetto pubblico una leva economico/urbanistica per eventuali rigenerazioni e riqualificazioni ambientali;

- Aree con livello di tutela 3: *“Gli strumenti urbanistici comunali possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - in base alla formazione condivisa con la Sovrintendenza competente del Piano Urbanistico Generale Comunale; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.”;*
 - Aree di recupero: *“Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, motivate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.”;*
- a.3.6) Aree di Recupero. Viene proposto di inserire nelle regole che promuovono le Aree di Recupero anche i Permessi a Costruire Convenzionati;
- a.3.7) Paesaggio Locale 4 – Stagnone di Marsala – Art. 24. Vengono proposte le seguenti modifiche (paesaggio 4d – Livello di Tutela 3):
- “In queste aree [4d], fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:*
- *attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010 – fatto salvo quanto definito e condiviso nel Nuovo Piano Urbanistico Generale;*
 - *realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade tranne che per esigenze di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003;”;*
- a.3.8) Paesaggio Locale 5 – Marsala – Art. 25. Vengono proposte le seguenti modifiche (paesaggio 5g – 5i – Livello di Tutela 3):
- “5g) In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:*
- *attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010 – fatto salvo quanto definito e condiviso nel Nuovo Piano Urbanistico Generale;*
- 5i) In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:*
- *attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010 – fatto salvo quanto definito e condiviso nel Nuovo Piano Urbanistico Generale”;*
- a.3.9) Paesaggio Locale 6 – Sciare – Art. 26. Si propongono le seguenti modifiche (paesaggio 6d – Livello di Tutela 2):
- “In queste aree non è consentito:*
- *realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8*

D.P.R. 160/2010 – fatto salvo quanto definito e condiviso nel Nuovo Piano Urbanistico Generale”;

- a.3.10) viene proposto di consentire nell’area del Demanio marittimo lo svolgimento di tutte le attività previste dalla L.R. 78/1976 e di fare salvo e quanto definito e condiviso nel nuovo Piano Urbanistico del Demanio Marittimo;*
- a.3.11) si propone di estendere l’indirizzo urbanistico verso un uso dei suoli rivolto anche a forme di sviluppo turistico eco compatibile e commerciale permettendo l’utilizzo dei fabbricati esistenti per tale finalità;*
- a.3.12) si propone di cartografare le attuali aree lungo il lungomare marsalese contraddistinte come 5g in Aree di Recupero;*
- a.3.13) viene proposto dal Comune di inserire tra le attività ammesse in tutte le aree di fascia costiera la realizzazione di interventi di pubblica utilità o di interesse generale, previa autorizzazione della Soprintendenza competente;*
- a.3.14) vengono proposte le seguenti modifiche all’art. 40 delle NdA introducendo:
 “- la rigenerazione e la riqualificazione urbanistiche e ambientale anche tramite strumenti di compensazione;....
 Non sono ammessi:
 - nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all’art. 20 delle presenti norme – fatto salvo quanto definito e condiviso nel nuovo Piano Urbanistico Generale;
 - le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine – fatte salve le opere necessarie per la messa in sicurezza della costa;”;*
- a.3.15) per le diverse incongruenze rilevate, si chiede di aggiornare i dati relativi alla perimetrazione dei “boschi”;*
- a.3.16) conferma delle Osservazioni prodotte con nota n. 103444/2017 riguardo:*
- punto 1- Indiscriminata apposizione di vincolo di tutela 3 in tutta la fascia costiera. Paesaggi 2i, 4e, 5g, 5m”;
 - punto 2 “Riserva Naturale Orientata isole dello Stagnone Paesaggio 4a, 4d”;
 - punto 4 “Penalizzazione programmazione sito di espansione area industriale”;
 - punto 5 “Contrasto del piano con importanti infrastrutture strategiche di importanza regionale e locale”;
 - punto 6 “Interferenze con Rete Ferroviaria”;
 - punto 7 “Penalizzazione delle attività imprenditoriali e perdita di concorrenzialità delle attività vinicole esistenti e del sito socio-religioso esistente”;
 - punto 8 “Contrasto del piano con attrezzature pubbliche esistenti da variare per cessata utilizzazione e da valorizzare”.

07/MR Osservazione proposta da: Grassellino Maria Teresa, Grassellino Silvana, Grassellino Carla e Montalto Francesco

I ricorrenti, proprietari del terreno sito in C/da Favorita ricadente in parte in zona C3 (zona di espansione) del Piano Comprensoriale n.1 ed in parte in aree pubbliche di previsione, la cui estensione è pari a 29.168 mq., hanno presentato, in data 31.03.2008 con prot. n.15999, istanza di lottizzazione convenzionata. Il progetto di lottizzazione è stato approvato e recepito dal Consiglio Comunale in data 18.05.2011 con delibera n.57 .

L'area su cui insiste il P.d.L. si trova in zona urbanizzata, il terreno non presenta colture di alcun pregio, risulta incolto, e negletto. In continuo degrada per l’abbandono incontrollato di rifiuti interessati da incendi dolosi.

Si chiede che vengano accolte le osservazioni per poter procedere alla lottizzazione convenzionata.

08/MR Osservazione proposta da: Sammaritano Rosario

Il ricorrente è proprietario di un immobile costituito da un lotto di terreno sito in C/da Giunchi con annesso un vecchio fabbricato destinato a civile abitazione, per il quale è stato presentato un progetto per una struttura turistica alberghiera (affitta camere e bar) e per la realizzazione di opere, nel terreno circostante, quali piscina, verande coperte e pergolati a servizio della struttura principale. Le opere, al servizio della struttura turistica extra alberghiera, in seguito all'adozione del Piano Paesaggistico, non sono più realizzabili anche se il progetto presentato ha ottenuto, in data 26.11.14 prot. n. 8672, l'autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Il ricorrente fa notare degli errori cartografici nella Tav. 21.1 Beni Paesaggistici e nella Tav. 22.1 Regimi Normativi relativi alla delimitazione della Salina denominata Genna.

Chiede che sia delimitata la linea di battigia lungo il perimetro esterno della Salina Genna, in corrispondenza del confine tra le proprietà delle saline ed il mare aperto.

09/MR Osservazione proposta da: Montalto Alessandro

Il ricorrente fa presente che il lotto di terreno sito in C/da Casabianca ricade in zona edificabile, "D", artigianale misto residenziale. Il livello di tutela attribuito a tale area preclude qualsiasi realizzazione e/o movimento di terra. Nelle modifiche apportate al Piano Paesaggistico sulla base delle Osservazioni presentate dal Comune di Marsala, non è stato sollevato il problema legato alle zone "D". Si chiede il riesame, in conformità alle norme, per le rettifiche già apportate al Piano Paesaggistico nel giugno del 2017.

10/MR Osservazione proposta da: Tomaiuoli Pier Luigi

L'opponente è proprietario di una villetta a due piani con giardino di pertinenza e spazio esterno attrezzato in C/da Ettore Infersa n. 21, delimitato da una recinzione in conci di tufo sormontato da una struttura metallica in scatolare leggero ed elementi in legno di castagno, ricoperto da vegetazione rampicante. Il lotto è individuato nel vigente strumento urbanistico parte in zona B3 e parte in zona agricola stralciata.

L'immobile, munito di tutte le necessarie autorizzazioni, compresa l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 5494 del 14/11/2018, è munito di impianto fotovoltaico e solare termico. Ricade in area fortemente antropizzata, all'interno di uno dei tanti centri abitati e incluso all'interno della perimetrazione dei centri abitati, siti lungo la strada provinciale SP 21, definito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 285 del 1992.

Viene precisato che la perimetrazione delle zone B, escluse dal contesto 4e e ricadenti nel contesto 4a è errata. I confini sono stati erroneamente riportati. Tali aree così come riconosciuto in numerose occasioni dalla Soprintendenza, devono essere escluse dal regime di tutela del contesto 4e ed essere ricomprese nel contesto 4a.

Si chiede:

- l'esclusione dell'intera proprietà dal contesto 4e con vincolo di tutela 3 e l'inserimento nella perimetrazione del contesto 4a con vincolo di tutela 1;
- in alternativa modifica delle N.d.A. del contesto 4e, mediante l'eliminazione, per le aree non ricadenti nella R.N.O. dello Stagnone, nella Pre-riserva, nella ZPS, nel SIC e nei 150 metri dalla linea di battigia, del divieto di realizzare nuove costruzioni, trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio e movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesaggistici;
- in alternativa modifica delle N.d.A. del contesto 4e, escludendo, per le sole aree comunque ricadenti nei centri urbani e per quelle pertinenziali di immobili ricadenti nella zona 4a, purché non incluse nella R.N.O. dello Stagnone, nella Pre-riserva, nella ZPS, nel SIC e nei 150 metri dalla linea di battigia, del divieto di realizzare nuove costruzioni, trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio e movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesaggistici.

- in alternativa l'arretramento del confine della zona rossa 4e fino al confine della Pre-riserva della R.N.O. dello Stagnone.

11/MR Osservazione proposta da: Baia degli Dei Resort S.r.l.s. - Parrinello Francesco A.U.

Il ricorrente conduce in comodato d'uso gratuito un appezzamento di terreno sito in C/da Birgi – San Leonardo in cui insiste un fabbricato, in corso di completamento, costituito da piano terra e cantinato. Con nota prot. n. 4468 del 15.09.2017 e variante prot. n. 4957 del 19.10.2018 la Soprintendenza di Trapani rilascia N.O. alla realizzazione di una piscina interrata.

L'immobile ricade nel Piano Comprensoriale n.1 con indice di fabbricazione di 0,01 mc/mq dove il Piano Paesaggistico costiero dello Stagnone non consente la realizzazione di nuove costruzioni, trasformazioni urbanistiche e movimenti che trasformino i caratteri morfologici e paesistici.

Chiede l'eliminazione del divieto di *“realizzare nuove costruzioni ed esercitare ... attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”*, con riguardo alla realizzazione di piscine interrate poste a servizio di strutture ed attività turistico ricettive.

12/MR Osservazione proposta da: Azienda Agricola Baglio Catalano S.R.L. - Alletto Angelo R.L.

La società ricorrente rileva che da un'analisi degli elaborati del Piano Paesaggistico si evince che non è stata inserita la variante allo strumento urbanistico (di cui alla delibera n. 77 del 31.05.2011 e n. 101 del 06.07.2011 del Consiglio Comunale di Marsala), per il progetto di ristrutturazione del Baglio Catalano sito in C.da Genodolfo e la realizzazione di n. 56 edifici al fine di creare un complesso turistico ricettivo. Chiede di riportare sul Piano Paesaggistico la variante allo strumento urbanistico regolarmente approvata.

13/MR Osservazione proposta da: Padre Enzo Vitale n.q. di Legale rappresentante dell'Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria

All'interno della proprietà dell'Istituto sita in c.da Birgi Nivaloro sono presenti: la chiesa, il convitto, saloni riunione ed oratori e un'area esterna per le celebrazioni estive. Da poco è stato completato un fabbricato di circa 600 mq., suddiviso su due elevazioni e realizzato con fondi regionali, per implementare i servizi e le attrezzature che l'Istituto offre ai fedeli. L'Istituto ha incaricato ed ottenuto, all'interno dei terreni di cui è proprietario, un parco progetti per la realizzazione di alcune strutture destinate a: Chiesa Santuario, canonica, asilo, auditorium, casa di accoglienza, refettori e diversi campi da gioco, di cui alcuni in fase di presentazione agli enti preposti. Preso atto che:

- la totalità della proprietà ricade all'interno della perimetrazione con vincolo di tutela 3, inedificabilità assoluta;
- nel Piano Comprensoriale del comune di Marsala ricade, in parte, in zona B/3 stralciata e in zona E/2 Verde Agevolato;
- la proprietà è esterna dalle zone di Riserva A e Pre-riserva B della RNO Isole dello Stagnone di Marsala;
- la proprietà è adiacente alla Cantina Sociale Birgi, anch'essa ricadente all'interno del vincolo di tutela 3;

viene chiesto che la proprietà venga stralciata dal vincolo di tutela 3.

14/MR Osservazione proposta da: Bianco Antonina Grazia

Nell'area sita in C.da Ponte Fiumarella n.4, oggetto di osservazione, è stato approvato un piano di lottizzazione convenzionata denominato Casabianca Lipari, Autorizzazione della Soprintendenza prot. n. 2534 del 14/04/2016, l'intera proprietà ricade, nello strumento urbanistico, in zona C/5, con indice di edificabilità di 0,50 mc/mq. Il progetto si sviluppa nella fascia costiera, oltre il limite dei 150 m. dalla battigia e va oltre i 300 m. La proprietà è inserita in un contesto già edificato.

Viene chiesto che la proprietà mantenga la stessa identità paesaggistica ed edificatoria preesistente all'adozione del Piano Paesaggistico.

Comune di Mazara del Vallo

01/MV Osservazione proposta da: Vincenzo Sciabica per Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo

L'Associazione proponente segnala che la parte attinente al tratto marino costiero compreso tra la foce del fiume Mazaro, ovvero il Porto di Mazara del Vallo, e la discesa della bretella stradale ANAS "Soprelevata" che si aggancia al lungomare "Fata Morgana della località Tonnarella", tutelata dall'art. 142 Dlgs. 42/2004, risulta mancante la descrizione delle componenti biotiche ed abiotiche del tratto di mare chiuso denominato Colmata B o Laguna di Tonnarella. La diga foranea che ha delimitato il tratto di mare ha creato una vera e propria "laguna" (anche se artificiale) che fino al 2001 è stata utilizzata come approdo per le imbarcazioni da diporto. Nel 2001, sempre in previsione del completamento della Soprelevata e dell'opera di colmata della laguna, la Provincia di Trapani ha provveduto a chiudere anche la bocca di oriente che collegava il mare aperto con quello chiuso. La quantità di materiale immesso non è stato sufficiente a colmare l'invaso che, pur avendo subito un'altra modifica, è sempre rimasto governato dal mare aperto che, attraverso le crepe formatesi nella diga, si incunea dal fondale e continua a regolare il livello idrico in base alle fasi di marea. La quantità di fango immesso, specialmente lungo la parte interna della diga di oriente e lungo il litorale, riducendone il livello idrico e formando delle barene, ha consentito lo sviluppo di associazioni vegetali tipiche delle lagune. Sotto il profilo urbanistico l'area non ha ancora una destinazione, visto che il PRG del 2003 non ha recepito la proposta di colmata e di urbanizzazione avanzate dal Comune. Si chiede di aggiornare lo stato dei luoghi.

02/MV Osservazione proposta da: Russo Filippo e Alessandra

I ricorrenti lamentano che l'appezzamento di terreno, cui sono proprietari in Viale Africa, ricade nella tavola dei Regimi Normativi, "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*" (*vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01*), con livello di tutela 1; nella tavola dei "*Beni Paesaggistici*" ricade tra i "*territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento*" *D.L.vo 42/2004 art. 142 comma 1 lett. g*) e nella tavola delle "*Componenti*" ricade tra i "*boschi artificiali*". Poiché non risulta che le piante presenti determinino una copertura del suolo superiore al 50% ed una parte significativa dell'area è costituita da alberi da frutta con età media di 2-3 anni.

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, in seguito ad accertamenti effettuati sul luogo attesta, nella certificazione rilasciata alla sig.ra Russo Vita in data 08.01.2018 con prot. n. 1575, che il terreno corrispondente alla particella 973 è costituito da una superficie alberata di Pino d'Aleppo, a filari regolari, circondato da muri in conci di tufo da una parte e rete metallica ancorata a traverse di tipo ferroviario dall'altra. Detto fondo è assimilabile a "*Parco-giardino privato*" e non presenta le caratteristiche specifiche di bosco ai sensi della L.R. 16/96 e dell'art.1 della L.R. 13/99.

Si chiede di escludere i suddetti terreni dalla classificazione di tipo boschivo che sarebbe illegittima per la violazione della legge regionale 16 del 06.04.1996.

03/MV Osservazione proposta da: Bocina Felice, Mannone Vera e Bocina Anna Maria

I proponenti segnalano che nel contesto cartografico del Piano Paesaggistico, nell'appezzamento sito in C.da Gorgorosso via Castelvetro non è stato riportato un distributore di benzina, realizzato anni addietro a seguito di regolari provvedimenti concessivi ed autorizzativi, in una superficie pari a circa il 50% dell'intera area. Inoltre nonostante l'area sia del tutto priva di vegetazione di interesse forestale ai sensi dell'art.227/2001, è stata erroneamente compresa tra le zone con livello di tutela 1.

Si chiede che vengano operate le rettifiche cartografiche, in relazione sia alla concessione edilizia rilasciata per la realizzazione del citato distributore di benzina sia alla mancanza di vegetazione d'interesse forestale nell'area in questione.

04/MV Osservazione proposta da: Biondo Pietro, Marisa e Vito

I ricorrenti, nella qualità di comproprietari del lotto in Via Castelvetro angolo via Montevideo e via santa Rita, specificano che, allo stato attuale, il terreno non è di tipo boschivo e non presenta piante forestali o arbustive, tipiche dei boschi mediterranei, la vegetazione esistente è costituita da alberi di agrumi e ulivi. Le particelle, nel vigente PRG, ricadono in Z.T.O. "C1" area di espansione, parcheggi e verde di quartiere da edificare mediante piano di lottizzazione.

Si ritiene che il vincolo boschivo apposto, in un contesto del tutto urbanizzato, sia in contrasto non solo con la normativa di riferimento ma anche con il corretto sviluppo della pianificazione urbanistica del Comune di Mazara del Vallo.

Si chiede l'eliminazione del vincolo, "*Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento - comma 1 lettera g*)" poiché la definizione di bosco non è applicabile all'immobile di cui sopra e per i danni che comporterebbe nella pianificazione prevista nel vigente PRG della città di Mazara del Vallo.

05/MV Osservazione proposta da: Arca Energia s.r.l.

La Ditta ha presentato al comune di Mazara del Vallo la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto mini eolico da 59,9 kw su un terreno sito in C.da Triglia-Maiale e ricadente, secondo il vigente strumento urbanistico, in zona di verde agricolo. La prescrizione del Piano Paesaggistico vieterebbe, nell'individuazione del contesto 7g (*paesaggio agrario tradizionale e di pregio delle colture a vigneto*), la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escludendo impianti destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati. Si osserva che la prescrizione è frutto di un'errata istruttoria in ordine allo stato dei luoghi, alla rilevanza e consistenza dei beni paesaggistici da tutelare, unitamente alle forme di mitigazione degli interventi richiesti; essa trascurava di considerare che nella zona in questione, proprio per l'assenza di un vincolo di natura paesaggistica, risultano autorizzati e realizzati impianti di analoga natura.

Si chiede di rivedere quanto deliberato in ordine all'art.27, nonché di accogliere l'istanza, consentendo la realizzazione in detta zona di impianti eolici analoghi a quelli già presenti.

06/MV Osservazione proposta da: Barracco Anna

La ricorrente, nella qualità di comproprietaria del lotto sito in via Borsellino, segnala che la prescrizione del Piano Paesaggistico individua l'area come contesto 7f, "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*" (*vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01*). L'area, ricadente all'interno del centro urbano, non corrisponde alle superfici standard per la denominazione di "*bosco*" e, pur presentando vegetazione, questa non include essenze arboree da tutelare. Si chiede che l'area citata non venga identificata come 7f.

07/MV Osservazione proposta da: Barracco Caterina

La ricorrente, nella qualità di comproprietaria del lotto in via Berenzon e comproprietaria del lotto sito in via Borsellino, segnala che la prescrizione del Piano Paesaggistico individua l'area come contesto 7f, "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*" (*vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01*). L'area, ricadente all'interno del centro urbano, non corrisponde alle superfici standard per la denominazione di "*bosco*" e, pur presentando vegetazione, questa non include essenze arboree da tutelare. Si chiede che l'area citata non venga identificata come 7f.

08/MV Osservazione proposta da: Barracco Ignazio

Il ricorrente, nella qualità di comproprietario del lotto sito in via Borsellino, segnala che, la prescrizione del Piano Paesaggistico individua l'area come contesto 7f, "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*" (*vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01*). L'area, ricadente all'interno del centro urbano, non corrisponde alle superfici standard per la denominazione di "bosco" e, pur presentando vegetazione, questa non include essenze arboree da tutelare. Si chiede che l'area citata non venga identificata come 7f.

09/MV Osservazione proposta da: Comune della Città di Mazara del Vallo

Il Comune di Mazara del Vallo osserva che:

Osservazioni generali

1. il Piano Paesaggistico riporta incongruenze che scaturiscono dall'uso di una base cartografica obsoleta e non aggiornata. I vincoli apposti non hanno tenuto conto delle peculiarità del territorio a discapito della riqualificazione, recupero e sviluppo economico e sociale, con l'applicazione dei tre livelli di tutela previsti;
2. discordanza tra N.d.A. enunciate e cartografia;
3. la scala utilizzata non permette l'esatta individuazione dei livelli di tutela, laddove la linea di confine attraversa nuclei abitativi e seziona edifici in più parti;
4. l'applicazione del livello massimo di tutela 3 compromette sviluppo e programmazione laddove mancano elementi conoscitivi e dettagliati del territorio; per quanto riguarda le Z.T.O. "B", il vincolo risulta in contrasto con le previsioni del P.R.G.;
5. l'applicazione del livello massimo di tutela, nelle fasce costiere, in riferimento alle porzioni di territorio che vanno ben oltre i 150 mt dalla linea di costa, implica la totale impossibilità di sviluppo e programmazione su zone che andrebbero valorizzate ed incentivate;
6. il Piano Paesaggistico riporta le perimetrazioni imposte dalla normativa sui boschi (L.R. 16 del 06/96) e, in sede di redazione del P.R.G., queste sono state recepite. Risulta che le aree individuate non corrispondono alle superfici standard per la denominazione di "bosco", inoltre il Piano Paesaggistico impone ulteriori condizioni di tutela anche in aree, perimetrate, ricadenti all'interno del centro urbano, comprendendo aree private che, pur presentando una fitta vegetazione questa non include essenze arboree da tutelare;
7. non è possibile applicare quanto disposto dalla L.R. 71/78 e prescritto dall'art.50 delle N.T.A del P.R.G. di Mazara del Vallo, nelle aree assoggettate a livello di tutela 3, per la realizzazione di insediamenti produttivi in verde agricolo (zona limitrofa Gorgi Tondi, Lago Preola e località Torretta Capo Granitola), in palese violazione di un diritto acquisito e consolidato.
8. si evidenzia, nelle N.d.A del Piano Paesaggistico relative alle aree assoggettate ai livelli di tutela 1 e 2, la sussistenza di prescrizioni generiche e poco definite che lasciano ampi spazi di arbitrarietà interpretativa dando adito a fuorvianti interpretazioni ed una non corretta attuazione dello stesso Piano.

Osservazioni specifiche

Osservazione n.1: contesto 7n - "Paesaggio Costiero contraddistinto da urbanizzazione intensa e disordinata" -Tonnarella e San Vito

l'area è stata individuata come "area di recupero", tutelata ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. a) – territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare.

Valutato che:

- nel comune di Mazara del Vallo dal 1976 era vigente il P.U.C. n.1, secondo il quale la zona B5, attualmente ricadente nel Lungomare Fata Morgana, e la zona B4, attualmente ricadente sul Lungomare San Vito, erano destinate a zona omogena C4;

- il decreto di approvazione del del P.R.G. di Mazara (14.02.2003) prescriveva per la Z.T.O. "B4" la verifica, da parte dell'UTC, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art.2 del D.M. 1444/68. Tale verifica confermava la Z.T.O. "B4" e la previsione di Zona "B", (zona satura, con divieto di nuova edificazione);
- le zone "B5", ricadenti nella località Tonnarella in prossimità della "sopraelevata per il porto" sul lato del centro urbano, e "B4", l'area del lungomare San Vito , risultano quasi del tutto edificate.

si propone di eliminare l'individuazione delle zone "B" sopracitate quali "*aree di recupero*".

Osservazione n.2: contesto 7i - "Paesaggio della fascia costiera" livello di tutela 3

si segnala che sono state riportate le medesime prescrizioni e gli stessi vincoli del contesto 7i "Paesaggio delle aree umide costiere".

Valutato che:

- le aree sono state individuate ed utilizzate quali aree balneabili;
- le aree in argomento sono oggetto del P.U.D.M.;
- nelle aree predette è preclusa la realizzazione di lidi balneari e strutture prefabbricate mobili.

si propone la correzione delle N.d.A relative al contesto 7i afferente al divieto di realizzazione di lidi balneari e strutture similari mantenendo il vincolo di tutela limitatamente all'area di Capo Feto.

Osservazione n.3: contesto 7f - "Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale" vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01.

Valutato che le aree individuate, ricadenti all'interno del centro urbano, comprendono aree private che, pur presentando una fitta vegetazione questa non include essenze arboree da tutelare; medesima situazione si verifica nei contesti 8c e 9c.

Si propone la correzione previa verifica della effettiva rispondenza delle aree alle condizioni di cui al D.Lvo 227/01.

Osservazione n.4: contesto 9d - "Paesaggio agrario delle colture specializzate con elementi di naturalità (sciare) e paesaggio agrario e delle colture di pregio (oliveti), aree di interesse archeologico comprese"

Valutato che tra le prescrizioni viene indicato il divieto di realizzazione di serre, si propone l'eliminazione del divieto per consentirne la realizzazione.

Osservazione n.5: contesto 9f - "Paesaggio della fascia costiera".

Valutato che, nel tratto compreso tra la S.P. 115 fino a Torretta, il retino viene esteso alla distanza di 300 m. dalla battigia vietando la realizzazione di serre ed insediamenti produttivi in verde agricolo e facendo presente che l'area, all'interno della strada litoranea, è prevalentemente agricola, Si propone la correzione di questo divieto proponendo, eventualmente, le tipologie compatibili.

Sub emendamento (proposta di delibera consiliare n. 112 del 22/05/2017)

Viene, infine, proposto e precisato che occorre tutelare i beni monumentali isolati, con preventivo parere da parte della Soprintendenza per qualsivoglia intervento edile anche di lieve entità, considerata l'importanza e la rilevanza storica degli stessi, patrimonio della memoria e della cultura mazarese.

10/MV Osservazione proposta da: Russo Vita

La ricorrente è proprietaria del fondo edificabile, ricadente in parte in Z.T.O. "C/4" e in parte in zona destinata a strada di progetto, il cui vincolo è decaduto per decorrenza dei termini dall'approvazione del P.R.G. La particella 983 ricade nel "paesaggio delle colture arboree" del Piano Paesaggistico, entrambe le particelle sono interessate dal vincolo di cui alla legge 16/96 in quanto limitrofe ad aree dichiarate bosco nel Piano Paesaggistico.

Osservazione 1 -Esistenza di un bosco sulle aree limitrofe-

Nella formazione dell'inventario del patrimonio boschivo, emerge un evidente equivoco da parte dell'ARTA e dall'Assessorato dei Beni Culturali nella formazione del Piano Paesaggistico fondato sul suddetto inventario. Nella fattispecie l'intera superficie dell'area, limitrofa alla proprietà dell'opponente, è molto al di sotto dei 10.000 mq., le specie arboree presenti sono state impiantate da privati per la realizzazione di un giardino privato e un orto, inoltre parte di detti fondi è occupato da sterpaglie ed erbe infestanti. La definizione di bosco, in dette aree, è frutto di un errore che, di fatto, determina l'illegittimità dell'inventario ex art. 5 L. 16/1996 e del Piano Paesaggistico redatto sull'inventario stesso; occorre, prima dell'apposizione del vincolo, verificare sui luoghi l'effettiva consistenza dei fondi oggetto di tale attenzione vincolistica e pianificatoria.

Osservazione 2 - Destinazione nella tavola delle componenti del paesaggio nell'ambito del paesaggio delle colture erbacee

Sul fondo della ricorrente non sono presenti specie indicate al DPREG 28/06/2000 in applicazione dell'art 4 della L.r. 16/96; il fondo è interessato esclusivamente da sterpaglie ed erbe infestanti non comprese nella tipologia di cui al citato decreto.

Si chiede l'esclusione, dei fondi della ricorrente, nella pianificazione paesaggistica e dai vincoli ivi discendenti, eliminando altresì la rilevazione di bosco nei fondi limitrofi.

11/MV Osservazione proposta da: Sartorio Gino Filippo e Maria Teresa, Noto Maria Rosa, Mario e Alessia

I ricorrenti fanno presente che nei lotti siti in C.da Racasale, insiste un impianto fotovoltaico e non esistono "corpi idrici superficiali demaniali comunque denominati", come attestato dalla nota prot. n. 215488 del 06.11.2019 – D.F. n. 1254, rilasciata dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Ufficio del Genio Civile,

Chiedono che venga determinata la non esistenza del vincolo ai fini della realizzazione e dell'esercizio di un impianto fotovoltaico.

12/MV Osservazione proposta da: Elio e Marcella Caramazza

La Ditta fa presente che l'appezzamento di terreno sito in C.da Malpasso S. Elia o Matta ricade in zona agricola E/1 nel vigente P.R.G. Relativamente al vincolo che individua i terreni quali aree boscate, allega la certificazione di insussistenza rilasciata dal Comando Forestale con nota prot. n. 65684 del 25.06.2018.

Si chiede che ai propri terreni, in virtù dell'insussistenza del bosco, venga determinata la non esistenza del vincolo.

13/MV Osservazione proposta da: Pantaleo Francesca Giovanna

La ricorrente fa presente che sul fondo di sua proprietà sito in C.da Garufo, estinto il vincolo di imboschimento temporaneo, esiste l'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani prot. n. 111255 dell'8.10.2018 per effettuare il taglio e l'estirpazione degli alberi, nonché l'esbosco delle ramaglie confermando che il vincolo era solo temporaneo. Il Piano Paesaggistico individua, quindi, erroneamente il fondo in questione quale area gravata da vincolo paesaggistico per effetto dell'art.142, lett. g). Viene chiesto, pertanto, l'annullamento del vincolo boschivo.

Comune di Paceco

01/PC Osservazione proposta da: Associazione Italia nostra – Aleo Mario Coordinamento delle associazioni pro Parco Baiata

L'Associazione fa presente che i divieti connessi al livello di tutela 3 impediscono di realizzare il "Progetto di parco suburbano intorno all'invaso Baiata" previsto dal P.R.G ed inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche. Il "Parco Suburbano" è stato l'unico progetto che ha partecipato al bando MiBact capitale italiana 2018, ritenuto utile alla riqualificazione di una vasta area degradata. Le limitazioni, derivanti dal livello di tutela 3,

impediscono la partecipazione al bando, con la conseguente perdita del finanziamento europeo, fondamentale per la realizzazione del parco.

Si chiede che sia eliminata o rivista l'attribuzione del livello di tutela 3.

02/PC Osservazione proposta da: Craparo Domenico, Craparo Angela (eredi di Ala Francesca) e Ala Antonino

I ricorrenti, nella qualità di comproprietari del lotto sito tra via Marsala e via Archimede, segnalano che la prescrizione del Piano Paesaggistico individua l'area come contesto 1e "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*" (*vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01*), inoltre l'area ricade nel P.R.G. in Z.T.O. "C1" - area edificabile del centro urbano di Paceco, questa, ricoperta da vegetazione spontanea, essenze stagionali infestanti e piante isolate, non presenta essenze arboree di rilevanza boschiva.

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, in seguito ad accertamenti effettuati sul luogo attesta, nella certificazione rilasciata alla sig.ra Ala Anna Maria il 25.08.2017 con prot. n. 99586, che "*il terreno non presenta le caratteristiche specifiche di bosco*" ai sensi della L.R. 16/96 e D.Lgs 227/01.

Si chiede che l'area venga esclusa da tutti i vincoli apposti dal Piano Paesaggistico.

03/PC Osservazione proposta da: Ala Anna Maria

La opponente, nella qualità di comproprietaria del lotto sito tra via Marsala e via Archimede (F.M.14 p.lle: 808-817-827-886-888 e 895), segnala che la prescrizione del Piano Paesaggistico individua l'area come contesto 1e "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*" (*vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01*), inoltre l'area ricade nel P.R.G. in Z.T.O. "C1" - area edificabile del centro urbano di Paceco, questa, ricoperta da vegetazione spontanea, essenze stagionali infestanti e piante isolate, non presenta essenze arboree di rilevanza boschiva.

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, in seguito ad accertamenti effettuati sul luogo attesta, nella certificazione rilasciata alla sig.ra Ala Anna Maria il 25.08.2017 con prot. n. 99586, che "*il terreno non presenta le caratteristiche specifiche di bosco*" ai sensi della L.R. 16/96 e D.Lgs 227/01.

Si chiede che l'area venga esclusa da tutti i vincoli apposti dal Piano Paesaggistico.

04/PC Osservazione proposta da: Carolyn Anne Martin e Alberto Giuseppe Ala

I ricorrenti, nella qualità di comproprietari del lotto sito tra via Marsala e via Archimede, segnalano che la prescrizione del Piano Paesaggistico individua l'area come contesto 1e - "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale*" (*vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01*), inoltre l'area ricade nel P.R.G. in Z.T.O. "C1" - area edificabile del centro urbano di Paceco, questa, ricoperta da vegetazione spontanea, essenze stagionali infestanti e piante isolate, non presenta essenze arboree di rilevanza boschiva.

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, in seguito ad accertamenti effettuati sul luogo attesta, nella certificazione rilasciata alla sig.ra Ala Anna Maria il 25.08.2017 con prot. n. 99586, che "*il terreno non presenta le caratteristiche specifiche di bosco*" ai sensi della L.R. 16/96 e D.Lgs 227/01.

Si chiede che l'area venga esclusa da tutti i vincoli apposti dal Piano Paesaggistico.

05/PC Osservazione proposta da: Barbara Francesco e Genovese Felice

I ricorrenti sono comproprietari del lotto sito nella frazione di Nubia, ricadente nel vigente P.R.G. in Z.T.O. C/2 che, nel Piano Paesaggistico, rientra nel contesto denominato *Cono Ottico di Paceco*, lo stesso differisce dalla delimitazione delle tavole del PRG, approvate dalla Soprintendenza di Trapani.

1) Il territorio della frazione di Nubia non è visibile dal cono panoramico che inquadra le Saline, il Castello della Colombaia e la foce del Canale Baiata.

Si chiede pertanto la revisione della cartografia, conforme al PRG e l'esclusione oltre al lotto interessato, di tutto il territorio della frazione di Nubia.

- 2) Il lotto, secondo il Piano Paesaggistico, è classificato come zona E. Per il lotto in osservazione, ubicato in una zona servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria, è stato presentato un progetto di lottizzazione per l'insediamento di n. 3 villette che non si potrebbero più realizzare con la previsione del Piano Paesaggistico.

Si chiede pertanto la revisione del piano mantenendo la destinazione urbanistica prevista dal PRG, ZTO B e C, erroneamente classificate quali zone E.

Comune di Petrosino

01/PE Osservazione proposta da: I.M.E.R.A. srl

L'intero complesso aziendale sito in C.da Ferla ricade in Z.T.O. "E1" del P.C.U. vigente. L'impianto è destinato alla distillazione del vino, vinello, feccia per produzione alcol etilico e produzione vinaccioli da vinaccia esausta e produzione di tartrato di calcio da feccia esausta, infine produce gas metano dalla trasformazione di biomassa. L'inclusione, nel vincolo di tutela 2, dell'impianto ne impedirebbe l'ampliamento ove se ne manifestassero le esigenze produttive, così da limitare lo sviluppo economico dell'azienda compromettendone anche il presente produttivo.

Osservazione 1: Violazione dell'art.1 comma 1 della L.241/1990 e dell'art.142 1° comma del D.lvo 42/2004.

Emerge dalla verifica della scala 1:25.000 delle cartografie del piano impugnato, la sua illegittimità per la carenza di una idoneità di comprensione voluta sia in via generale dall'art. 1 della L. 241/1990 che in modo specifico dall'art.143 del D.lvo 42/2004.

Osservazione 2: Erronea applicazione dell'art.143 12° comma del D.lvo 42/2004.

Trattasi di una vasta area agricola coltivata ad una pluralità di produzioni che vanno dai vigneti agli oliveti, alle serre, che non determinano l'identificazione di un valore paesaggistico del panorama agrario tradizionale. Definirlo paesaggio ai fini non geografici ma della tutela di cui al D.lvo 42/2004, appare un'evidente astrazione rispetto agli elementi che caratterizzano l'area in questione.

Alla Società IMERA, non appare ragionevole la limitazione ad un eventuale ampliamento dell'attività produttiva e delle strutture ad esso destinate. Tale limitazione non appare utile ai fini della tutela del paesaggio agrario per il modo in cui, astrattamente, descritto negli allegati del Piano rispetto alla reale composizione del territorio. Inoltre non si comprende la motivazione per cui viene esclusa la possibilità di impianti per la realizzazione di energie da fonti rinnovabili di cui tratta sia l'art.20 sia l'art.27 n.d.a.. Invero l'eventuale trasformazione in tutto o in parte di detto impianto, nella produzione di biogas da biomassa, non modifica la situazione attuale del rapporto tra il complesso aziendale esistente ed il contesto paesaggistico in cui esso è inserito.

Si chiede:

- a) di escludere l'area aziendale, della ditta I.M.E.R.A., dal contesto paesaggistico in cui è stata inserita;
- b) in subordine, prevedere la possibilità di un ampliamento produttivo, sia in termini quantitativi sia in termini di diversità di produzione, e la realizzazione o trasformazione dell'impianto, tutto o in parte, per la produzione di energie da fonti rinnovabili.

02/PE Osservazione proposta da: Azienda Ittica San Giorgio soc. Agricola a r.l.

Il compendio industriale sito in C.da Triglia Scaletta in cui operano l'Avannotteria e l'AISG ha una superficie di 84.220 mq comprendenti anche fabbricati, già un tempo adibiti a impianto di allevamento della Ittica Mediterranea s.r.l., poi fallita. Il progetto posto in essere dalle società scriventi ha riguardato la riqualificazione e la riattivazione dell'impianto di produzione, anche mediante il ripristino dei manufatti già esistenti e il riadeguamento

ambientale di tutta l'area circostante, nel rispetto delle vigenti leggi ambientali relative al tratto di fascia costiera situato di fronte.

L'ASG, che opera nello stesso stabilimento dell'Avannotteria e che è parte del medesimo progetto di sviluppo, si occupa della fase di pre-ingrasso, preparando e nutrendo gli avannotti per consentire il loro passaggio nelle gabbie di allevamento a mare. Per quanto riguarda lo stabilimento di Petrosino, l'ASG intende mettere in esercizio tutte le vasche di allevamento già esistenti per adibirle alla menzionata fase di pre-ingrasso. Attualmente sono state già ristrutturare 72 vasche e 56 sono state già (legittimamente) coperte da una serra; le altre avrebbero dovuto invece essere coperte a breve, tuttavia l'adozione del Piano Paesaggistico ha al momento avuto l'effetto di sospendere i relativi lavori.

Le previsioni di tutela del Piano Paesaggistico impongono pesantissime limitazioni al piano di sviluppo industriale delle Società. Infatti il progetto oltre a prevedere il completamento della ristrutturazione delle vasche esistenti, ne prevede anche la copertura con strutture del tutto analoghe a quelle delle serre per le coltivazioni agricole. Va evidenziato che, il fatto che una serra a copertura di 4 file di vasche (delle 8 previste) sia già stata realizzata, rende palesemente incongruo proibire la copertura delle restanti file di vasche, poiché indubbiamente, non vi sarebbe alcun vantaggio reale sull'impatto visivo del paesaggio che già presenta un intervento industriale ormai irreversibile.

Si chiede che venga revisionato il regime di tutela 3 e 2 del paesaggio locale 7 ed in particolare nella fascia 7i così da consentire alle scriventi società la realizzazione delle infrastrutture (serre e vasche).

03/PE Osservazione proposta da: L'Avannotteria soc. Agricola a r.l.

L'oggetto principale della società in questione è costituito dall'acquacoltura, allevamento e coltivazione di organismi acquatici attraverso la quale si interviene direttamente nei processi biologici di riproduzione e crescita. (spigole, orate, ombrine).

Il compendio industriale in cui operano l'Avannotteria e l'ASG ha una superficie di 84.220 mq comprendenti anche fabbricati, già un tempo adibiti a impianto di allevamento della Ittica Mediterranea s.r.l., poi fallita. Il progetto posto in essere dalle società scriventi ha riguardato la riqualificazione e la riattivazione dell'impianto di produzione, anche mediante il ripristino dei manufatti già esistenti e il riadeguamento ambientale di tutta l'area circostante, nel rispetto delle vigenti leggi ambientali relative al tratto di fascia costiera situato di fronte.

Le previsioni di tutela del Piano Paesaggistico impongono pesantissime limitazioni al piano di sviluppo industriale delle società. Infatti il progetto oltre a prevedere il completamento della ristrutturazione delle vasche esistenti, ne prevede anche la copertura con strutture del tutto analoghe a quelle delle serre per le coltivazioni agricole. Va evidenziato che, il fatto che una serra a copertura di 4 file di vasche (delle 8 previste) sia già stata realizzata, rende palesemente incongruo proibire la copertura delle restanti file di vasche, poiché indubbiamente, non vi sarebbe alcun vantaggio reale sull'impatto visivo del paesaggio che già presenta un intervento industriale ormai irreversibile. Quanto alle esigenze dell'Avannotteria, vi è la necessità di realizzare, parzialmente nella zona di tutela 3 e parzialmente nella zona di tutela 2, piccole vasche esterne in cui immettere gli avannotti in alcuni periodi dell'anno. Queste vasche, se da un lato rappresenterebbero un intervento di nuova edificazione, dall'altro avrebbero uno scarsissimo impatto visivo perché di dimensioni modeste e necessitanti di copertura a serra di altezza limitata, invisibili dal mare. Si chiede che venga revisionato il regime di tutela 3 e 2 del paesaggio locale 7 ed in particolare nella fascia 7i così da consentire alle scriventi società la realizzazione delle infrastrutture (serre e vasche).

04/PE Osservazione proposta da: Urso Julia

La struttura turistica ricettiva denominata "Camping Biscione" di proprietà della ricorrente, ricadendo nella fascia dei 300 metri dalla battigia, è stata erroneamente classificata in parte come area di tutela 3 e in parte come aree di recupero e, per la parte non rientrante nella fascia dei 300 metri dalla costa, come zona non tutelata; questa soluzione è in contrasto con la realtà dei luoghi in quanto la struttura esiste da oltre un ventennio.

Si chiede di rettificare la destinazione dell'area della struttura turistica "Camping Biscione", togliendo il livello di tutela 3 e la zona "aree di recupero" per considerarla tutta come zona non tutelata tranne gli obblighi di tutela della fascia di rispetto della costa fino alla distanza dei 300 metri.

05/PE Osservazione proposta da: Comune di Petrosino

Il territorio del Comune di Petrosino ricade, nell'approvando Piano Paesaggistico, all'interno di tre distinti paesaggi locali: PL05 – Marsala, PL06 – Sciare e PL07 Mazara. In ognuno dei Paesaggi Locali vigono tre diversi regimi di tutela, prevalentemente, aree con livello di tutela 2, aree con livello di tutela 3 ed aree di recupero, nessuna area è sottoposta, invece, al livello di tutela 1.

Il livello di tutela 2 riveste un'area corrispondente a più del 50% del territorio comunale che, nella sua totalità ha un'estensione di 4500 ha. La restante parte è costituita da tessuto abitativo caratterizzato da case sparse. Il regime vincolistico connesso al territorio non urbanizzato non consente l'insediamento di attività produttive, sia di trasformazione e/o lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici locali, sia essa di tipo artigianale o industriale non nociva. Queste attività dovrebbero sorgere, conseguentemente, a ridosso delle aree edificate (non soggette al vincolo di tutela 2). Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/1978, l'insediamento di attività produttive è sottoposto a limitazioni di distanza (200 mt dalle aree edificate) la ridotta estensione del territorio penalizzerebbe alcune possibilità di insediamento a poche aree del territorio comunale, considerato che nel territorio vi sono, sottoposte a vincoli restrittivi, altre zone vincolate o classificate come SIC-ZPS. Questo comporterebbe grave nocimento all'economia alle previsioni di sviluppo della città, legata alla trasformazione dei prodotti agricoli locali, alla piccola imprenditoria artigianale, ad importanti attività commerciali e turistico ricettive.

Il Piano Paesaggistico non tiene conto delle realtà produttive presenti nelle aree sottoposte a vincolo di tutela 2, alcuni esempi sono:

- la fascia di territorio, a cavallo della S.S. 115, delimitata a sud dalla ferrovia Marsala-Castelvetrano, è interessata da insediamenti produttivi di varia natura (artigianale, industriale, commerciale e turistico ricettiva, oltre che agricola di tipo intensivo);
- la fascia di territorio a ridosso della via Regione Siciliana (ex via Torrazza Ponticello), posta a sud-est, è interessata da insediamenti sia abitativi che di servizio. Risulta in prossimità del centro abitato ma, nello stesso tempo sufficientemente distinta dallo stesso, particolarmente idonea per attività produttive di varia natura;
- le aree poste a nord-est del territorio comunale, comprese tra la SS 115 e il confine con il territorio di Marsala e di Mazara del Vallo, sono interessate dalla presenza di numerose aziende agricole che praticano agricoltura intensiva in serra di prodotti di pregio e ad alto valore aggiunto.

Le prime due aree poiché in possesso delle infrastrutture di trasporto adeguato, sono quelle che si prestano, rispetto a qualunque altra zona del territorio comunale, ad essere volano per lo sviluppo di Petrosino.

Per quanto attiene alle zone con livello di tutela 3 è in corso una ri-perimetrazione delle aree classificate come SIC o ZPS, tale operazione non trova riscontro nelle tavole del Piano Paesaggistico, poiché trattasi di parti di territorio da salvaguardare sotto l'aspetto naturalistico, si ritiene che le aree costiere identificate con pSIC e pZPS dovrebbero essere tutelate anche sotto l'aspetto paesaggistico e trovare integrale riscontro nelle tavole del Piano.

Si chiede di modificare perimetrazione e norme di attuazione dei paesaggi locali ricadenti nel territorio di Petrosino:

- *Paesaggio Locale 07 - Mazara*: si chiede di non assoggettare al livello di tutela 2 le aree a ridosso della S.S. 115 e via Regione Siciliana poiché le caratteristiche paesaggistiche appaiono estranee alle aree agricole che sono interessate da trasformazioni e interventi antropici, queste aree sono destinate, dagli strumenti urbanistici in itinere (P.R.G. e Piano Commerciale), all'insediamento di attività artigianali e commerciali, sono servite da importanti infrastrutture di trasporto (regionale e locale) funzionali agli insediamenti;
- *Paesaggi Locali 05 - Marsala e 07 - Mazara*: si chiede una perimetrazione delle aree assoggettate al livello di tutela 3, così come indicato nella Circolare prot.n. 47993 del 23 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per le nuove aree SIC-ZPS;
- *Paesaggio Locale 06 - Sciare e parte del Paesaggio Locale 07 - Mazara*: rivedere le restrizioni imposte dal Piano Paesaggistico, per le aree sottoposte al livello di tutela 2, per l'insediamento di serre e/o impianti per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici locali. Le N.d.A. dei contesti del Piano, 6c e 7f, è in contrasto con le realtà produttive, decennali, esistenti nel territorio. La limitazione imposta all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (consentita solo sui tetti degli edifici e come impianti totalmente integrati) non tiene conto che risultano unica alternativa allo sfruttamento agricolo dei terreni in crisi per eccesso di produzione e/o per sbocchi commerciali.

Sarebbe auspicabile che le norme prevedessero forme di insediamento compatibili con le esigenze di tutela, prevedendo una preventiva approvazione di misure di prevenzione dei detrattori visivi o forme sostenibili consentibili come gli impianti ex art. 22 della L.R. 71/78.

integrazione:

A seguito dell'incontro, avvenuto in data 22.03.2018, presso gli Uffici della Soprintendenza, per la revisione del P.R.G. di Petrosino, la Società Cooperativa MATE ha registrato delle criticità sul Piano Paesaggistico:

- aree boscate: la sovrapposizione delle aree identificate nel Piano Paesaggistico e le aree derivanti dall'analisi dell'uso del suolo (effettuate dalla MATE), evidenziano aree che non risulterebbero classificabili come aree boscate, di contro lo studio ha individuato ampie porzioni di territorio che risulterebbero boscate e non inserite nel P.P.;
- beni paesistici isolati: sono state riscontrate, nelle tavole del Piano Paesaggistico, imprecisioni sulla localizzazione e sulla denominazione. Il Comune effettuata una verifica ha eliminato alcune identificazioni e rilocalizzandone altre. Al fine di giungere ad una puntuale identificazione dei beni sarebbe auspicabile un approfondimento;
- nuclei storici: il Piano Paesaggistico riporta un centro storico (Petrosino), un nucleo storico (Parrini) e 13 aggregati. Per questi ultimi si è segnalato che non si sono trovate le schede descrittive e l'identificazione non è immediata.

Comune di Salemi

01/SA Osservazione proposta da: Blunda Michelangelo

Il proponente fa presente che nel lotto sito in C/da Bagnitelli, di modeste dimensioni, insiste un piccolo fabbricato e la vegetazione presente nel terreno circostante, non presenta piantumazioni di pregio. Il Piano, con l'apposizione del livello di tutela 3, va a ledere il diritto privato in quanto inibisce la costruzione su di un lotto che vede, nei terreni confinanti, l'avvenuta edificazione con fabbricati sia ultimati che in corso di costruzione.

Il Piano Paesaggistico prevede: rimboschimento, miglioramento della fruizione pubblica e recupero dei percorsi panoramici.

- La zona vincolata ricade a confine tra un livello di tutela 2 ed una zona esclusa dal vincolo, quest'ultima, avente un contesto paesaggistico simile a quella oggetto di osservazione;

- a ridosso del lotto i terreni adiacenti sono in stato di abbandono con vegetazione costituita da arbusti e canneti.

Si chiede di trasformare il livello di tutela 3, previsto dal Piano Paesaggistico, con il livello di tutela 2 più consoni alla zona.

02/SA Osservazione proposta da: Bonasoro Franco Christian

Il proponente fa presente che l'area sita in C/da Ulmi, di cui è proprietario, ricade all'interno della Z.T.O. "C/5" del Piano Comprensoriale del Comune di Salemi, ampiamente urbanizzata ed antropizzata. Da diversi decenni la campagna residenziale salemitana presenta caratteristiche di omogeneità territoriale tali da non giustificare 3 diversi livelli di tutela prescritti dal Piano Paesaggistico. L'area in oggetto presenta scarsa qualità paesaggistica rispetto ad altre aree stranamente escluse dallo stesso livello di vincolo, (C/da Filci, parte di C/da Ulmi posta a nord, C/da Sanagia e la zona di C/da Boluta posta a est, tutte "zone bianche"). Si ritiene arbitrario il principio con cui sono stati disegnati, sul territorio, i limiti delle aree con i tre livelli di tutela differenti. L'opponente lamenta che il Piano, così come proposto, va a ledere il diritto del singolo privato in quanto stabilisce delle nuove regole costruttive, con tipologie e materiali ben precisi, con costi di costruzione e manutenzione molto più alti rispetto a prima, con disparità di trattamento con chi ha avuto la possibilità di costruire e con una finalità di tutela che si scontra con un territorio ed un contesto già urbanizzato senza regimi vincolistici.

Si chiede l'eliminazione del vincolo di tutela 2, per rendere l'area (C/da Baglio Ulmi), omogenea con quella della C/da Ulmi adiacente (posta a nord e priva di qualsiasi tutela) in quanto già altamente urbanizzata, con la caratteristica urbana di "borgata", di eliminare il vincolo di tutela 2 a tutta la Z.T.O. "C5" del territorio salemitano.

03/SA Osservazione proposta da: Curia Caterina

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da Sinagia, di cui è proprietaria, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O "C5". Le norme di attuazione e l'analisi del Piano Paesaggistico si pongono in contrasto con la realtà locale, sottoponendo tutta la zona a vincolo di tutela 2 trattando, di fatto, tutta la zona come paesaggio rurale. Nella realtà, esiste già una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso (tipologia a villette in zona a vocazione turistica), caratterizzata da una bassa edificazione e con diversa caratterizzazione architettonica e tipologica propria delle zone "C5".

Si chiede che venga stralciato il livello di tutela dal lotto in oggetto, ripristinando i requisiti dettati dal vigente Piano Comprensoriale n.1 del Comune di Salemi approvato con D.P.R.S. del 11/77; in subordine, riconsiderare il livello di tutela, sul lotto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del livello di tutela 2, normato dall'art.20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico.

04/SA Osservazione proposta da: Pascariu Elena

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da Bagnitelli, di cui è proprietaria, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O "C5". All'interno del lotto insiste un fabbricato realizzato nel 1968, costituito da un piano terra e un primo piano avente caratteristiche architettoniche di villetta. Le norme di attuazione e l'analisi del Piano Paesaggistico si pongono in contrasto con la realtà locale, sottoponendo tutta la zona a vincolo di tutela 2 trattando, di fatto, tutta la zona come paesaggio rurale. Nella realtà, esiste già una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso (tipologia a villette in zona a vocazione turistica), caratterizzata da una bassa edificazione e con diversa caratterizzazione architettonica e tipologica propria delle zone "C5".

Si chiede che venga stralciato il livello di tutela dal lotto in oggetto, ripristinando i requisiti dettati dal vigente Piano Comprensoriale n.1 del Comune di Salemi approvato con D.P.R.S. del 11/77; in subordine, riconsiderare il livello di tutela, sul lotto, al fine di verificare la

sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del livello di tutela 2, normato dall'art.20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico.

05/SA Osservazione proposta da: Messina Maria

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da San Ciro-Pietrazze, di cui è proprietaria, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. "C5". All'interno del lotto insiste un fabbricato costituito da un piano terra, un primo piano e sottotetto. Le norme di attuazione e l'analisi del Piano Paesaggistico si pongono in contrasto con la realtà locale, sottoponendo tutta la zona a vincolo di tutela 2 trattando, di fatto, tutta la zona come paesaggio rurale. Nella realtà, esiste già una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso (tipologia a villette in zona a vocazione turistica), caratterizzata da una bassa edificazione e con diversa caratterizzazione architettonica e tipologica propria delle zone "C5".

Si chiede che venga stralciato il livello di tutela dal lotto in oggetto, ripristinando i requisiti dettati dal vigente Piano Comprensoriale n.1 del Comune di Salemi approvato con D.P.R.S. del 11/77; in subordine, riconsiderare il livello di tutela, sul lotto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del livello di tutela 2, normato dall'art.20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico.

06/SA Osservazione proposta da: Cavarretta Melchiorre

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da Bagnitelli, di cui è proprietario, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. "C5". All'interno del lotto insiste un fabbricato realizzato nel 1983, costituito da un piano terra ed un piano cantinato, avente caratteristiche architettoniche di villetta. Le norme di attuazione e l'analisi del Piano Paesaggistico si pongono in contrasto con la realtà locale, sottoponendo tutta la zona a vincolo di tutela 2 trattando, di fatto, tutta la zona come paesaggio rurale. Nella realtà, esiste già una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso (tipologia a villette in zona a vocazione turistica), caratterizzata da una bassa edificazione e con diversa caratterizzazione architettonica e tipologica propria delle zone "C5".

Si chiede che venga stralciato il livello di tutela dal lotto in oggetto, ripristinando i requisiti dettati dal vigente Piano Comprensoriale n.1 del Comune di Salemi approvato con D.P.R.S. del 11/77; in subordine, riconsiderare il livello di tutela, sul lotto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del livello di tutela 2, normato dall'art.20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico.

07/SA Osservazione proposta da: Peri Gaspare

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da Bagnitelli, di cui è proprietario, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. "C5". All'interno del lotto insiste un fabbricato realizzato nei primi anni ottanta, costituito da un unico piano. Le norme di attuazione e l'analisi del Piano Paesaggistico si pongono in contrasto con la realtà locale, sottoponendo tutta la zona a vincolo di tutela 2 trattando, di fatto, tutta la zona come paesaggio rurale. Nella realtà, esiste già una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso (tipologia a villette in zona a vocazione turistica), caratterizzata da una bassa edificazione e con diversa caratterizzazione architettonica e tipologica propria delle zone "C5".

Si chiede che venga stralciato il livello di tutela dal lotto in oggetto, ripristinando i requisiti dettati dal vigente Piano Comprensoriale n.1 del Comune di Salemi approvato con D.P.R.S. del 11/77; in subordine, riconsiderare il livello di tutela, sul lotto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del livello di tutela 2, normato dall'art.20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico.

08/SA Osservazione proposta da: Nastasi Pietro

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da Filci, di cui è proprietario, ricade nel vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "C5" con indice di edificabilità di 0,5 mc/mq. Le N.d.A. del Piano Paesaggistico riducono la possibilità edificatoria, causando un danno patrimoniale

per la perdita di valore del bene. Le nuove norme non apporterebbero alcun effettivo beneficio per la collettività, infatti, l'edificazione di piccoli lotti sparsi in zone già costruite da diversi decenni non cambierebbe sostanzialmente la situazione paesaggistica di quella porzione di territorio.

Si chiede che venga lasciata inalterata l'attuale possibilità edificatoria di piccoli lotti di terreno come quello di proprietà dello scrivente.

09/SA Osservazione proposta da: Nastasi Michele

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da Filci, di cui è proprietario, ricade nel vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "C5" con indice di edificabilità di 0,5 mc/mq. Le N.d.A. del Piano Paesaggistico riducono la possibilità edificatoria, causando un danno patrimoniale per la perdita di valore del bene. Le nuove norme non apporterebbero alcun effettivo beneficio per la collettività, infatti, l'edificazione di piccoli lotti sparsi in zone già costruite da diversi decenni non cambierebbe sostanzialmente la situazione paesaggistica di quella porzione di territorio.

Si chiede che venga lasciata inalterata l'attuale possibilità edificatoria di piccoli lotti di terreno come quello di proprietà dello scrivente.

10/SA Osservazione proposta da: Mezzapelle Antonia

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da Ciardazzi, di cui è proprietaria, ricade nel vigente strumento urbanistico in Z.T.O. E1 verde agricolo. All'interno del lotto insiste un fabbricato residenziale, in corso di completamento, costituito da un piano terra e un primo piano. Le norme di attuazione del Piano Paesaggistico attribuiscono alla zona il vincolo di tutela 2 trattando come paesaggio rurale un territorio con diversa destinazione d'uso (tipologia a villette in zona a vocazione turistica), caratterizzata da una bassa edificazione e con diversa caratterizzazione architettonica e tipologica propria delle zone individuate nell'area C5. Viene contestata la mancata concertazione, per la redazione del Piano Paesaggistico, con il Comune di Salemi.

Si chiede che venga stralciato il livello di tutela dal lotto in oggetto, ripristinando i requisiti dettati dal vigente Piano Comprensoriale n.1 del Comune di Salemi approvato con D.P.R.S. del 11/77, in quanto il Piano Paesaggistico "penalizza la potenzialità edificatoria del lotto"; in subordine, riconsiderare il livello di tutela, sul lotto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del livello di tutela 2, normato dall'art.20 delle norme di attuazione del P.P.

11/SA Osservazione proposta da: Marino Salvatore

L'opponente fa presente che il lotto sito in C/da Filci Castagna, di cui è proprietario, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. "C5". All'interno del lotto insiste un fabbricato, realizzato negli anni settanta, costituito da un unico piano. Le norme di attuazione e l'analisi del Piano Paesaggistico si pongono in contrasto con la realtà locale, sottoponendo tutta la zona a vincolo di tutela 2 trattando, di fatto, tutta la zona come paesaggio rurale. Nella realtà, esiste già una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso (tipologia a villette in zona a vocazione turistica), caratterizzata da una bassa edificazione e con diversa caratterizzazione architettonica e tipologica propria delle zone "C5".

Si chiede che venga stralciato il livello di tutela dal lotto in oggetto, ripristinando i requisiti dettati dal vigente Piano Comprensoriale n.1 del Comune di Salemi approvato con D.P.R.S. del 11/77; in subordine, riconsiderare il livello di tutela, sul lotto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del livello di tutela 2, normato dall'art.20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico.

12/SA Osservazione proposta da: Lo Presti Gioacchino

Il proponente fa presente che il lotto sito in C.da Passo Calcara, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. C5, con elevata potenzialità all'edificazione (0,50 mc x

mq), a seguito della ricostruzione dopo il sisma del gennaio 1968. Il tipo di vincolo apposto dal Piano Paesaggistico (parte della proprietà ricade in zona rossa e parte in zona verde) lede i diritti del ricorrente facendo venire meno quelle prerogative che, per altri cittadini, sono state valide in considerazione dello strumento urbanistico vigente. Il ricorrente evidenzia un danno patrimoniale per la proprietà privata senza che, alla fine, corrisponda un effettivo beneficio per la collettività.

Si propone:

1. l'annullamento delle zone rosse, laddove queste corrispondono a limitati appezzamenti di terreno di singole proprietà, che non possono essere assimilate a boschi ma a giardini privati, all'interno delle proprietà stesse, senza che debbano quindi interferire con la possibilità edificatoria o di annullarla.
2. la limitazione delle zone verdi alle sole aree previste dallo strumento urbanistico vigente, con limitata edificabilità, impegnando il Consiglio Comunale alla riduzione dei parametri edificatori nelle zone "C5", con un maggior controllo ed una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti.

13/SA Osservazione proposta da: Orlando Paolina

La proponente fa presente che il lotto, sito in contrada Ulmi, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. C/5, con elevata potenzialità all'edificazione (0,50 mc x mq), a seguito della ricostruzione dopo il sisma del gennaio 1968. Il tipo di vincolo apposto dal Piano Paesaggistico (parte della proprietà ricade in zona rossa e parte in zona verde) lede i diritti del ricorrente facendo venire meno quelle prerogative che per altri cittadini sono state valide, anche in considerazione dello strumento urbanistico vigente. Il ricorrente evidenzia un danno patrimoniale per la proprietà privata senza che, alla fine, corrisponda un effettivo beneficio per la collettività.

Si propone:

1. l'annullamento delle zone rosse, laddove queste corrispondono a limitati appezzamenti di terreno di singole proprietà, che non possono essere assimilate a boschi ma a giardini privati, all'interno delle proprietà stesse, senza che debbano quindi interferire con la possibilità edificatoria o di annullarla.
2. la limitazione delle zone verdi alle sole aree previste dallo strumento urbanistico vigente, con limitata edificabilità, impegnando il Consiglio Comunale alla riduzione dei parametri edificatori nelle zone "C5", con un maggior controllo ed una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti.

14/SA Osservazione proposta da: Figgini Loredana

La proponente fa presente che il lotto, sito in contrada Gorgazzo, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. C/5, con elevata potenzialità all'edificazione (0,50 mc x mq), a seguito della ricostruzione dopo il sisma del gennaio 1968. Il tipo di vincolo apposto dal Piano Paesaggistico (parte della proprietà ricade in zona rossa e parte in zona verde) lede i diritti del ricorrente facendo venire meno quelle prerogative che per altri cittadini sono state valide, anche in considerazione dello strumento urbanistico vigente. Il ricorrente evidenzia un danno patrimoniale per la proprietà privata senza che, alla fine, corrisponda un effettivo beneficio per la collettività.

Si propone:

1. l'annullamento delle zone rosse, laddove queste corrispondono a limitati appezzamenti di terreno di singole proprietà, che non possono essere assimilate a boschi ma a giardini privati, all'interno delle proprietà stesse, senza che debbano quindi interferire con la possibilità edificatoria o di annullarla.
2. la limitazione delle zone verdi alle sole aree previste dallo strumento urbanistico vigente, con limitata edificabilità, impegnando il Consiglio Comunale alla riduzione dei parametri

edificatori nelle zone "C5", con un maggior controllo ed una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti.

15/SA Osservazione proposta da: Cascio Lorenzo

Il proponente fa presente che il lotto, sito in contrada Paradiso, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. C/5, con elevata potenzialità all'edificazione (0,50 mc x mq), a seguito della ricostruzione dopo il sisma del gennaio 1968. Il tipo di vincolo apposto dal Piano Paesaggistico (parte della proprietà ricade in zona rossa e parte in zona verde) lede i diritti del ricorrente facendo venire meno quelle prerogative che per altri cittadini sono state valide, anche in considerazione dello strumento urbanistico vigente. Il ricorrente evidenzia un danno patrimoniale per la proprietà privata senza che, alla fine, corrisponda un effettivo beneficio per la collettività.

Si propone:

1. l'annullamento delle zone rosse, laddove queste corrispondono a limitati appezzamenti di terreno di singole proprietà, che non possono essere assimilate a boschi ma a giardini privati, all'interno delle proprietà stesse, senza che debbano quindi interferire con la possibilità edificatoria o di annullarla.
2. la limitazione delle zone verdi alle sole aree previste dallo strumento urbanistico vigente, con limitata edificabilità, impegnando il Consiglio Comunale alla riduzione dei parametri edificatori nelle zone "C5", con un maggior controllo ed una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti.

16/SA Osservazione proposta da: Augusta Giangirolamo

La proponente fa presente che il lotto, sito in contrada Filci, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. C/5, con elevata potenzialità all'edificazione (0,50 mc x mq), a seguito della ricostruzione dopo il sisma del gennaio 1968. Il tipo di vincolo apposto dal Piano Paesaggistico (parte della proprietà ricade in zona rossa e parte in zona verde) lede i diritti del ricorrente facendo venire meno quelle prerogative che per altri cittadini sono state valide, anche in considerazione dello strumento urbanistico vigente. Il ricorrente evidenzia un danno patrimoniale per la proprietà privata senza che, alla fine, corrisponda un effettivo beneficio per la collettività.

Si propone:

1. l'annullamento delle zone rosse, laddove queste corrispondono a limitati appezzamenti di terreno di singole proprietà, che non possono essere assimilate a boschi ma a giardini privati, all'interno delle proprietà stesse, senza che debbano quindi interferire con la possibilità edificatoria o di annullarla.
2. la limitazione delle zone verdi alle sole aree previste dallo strumento urbanistico vigente, con limitata edificabilità, impegnando il Consiglio Comunale alla riduzione dei parametri edificatori nelle zone "C5", con un maggior controllo ed una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti.

17/SA Osservazione proposta da: Augusta Michele

Il proponente fa presente che il lotto, sito in contrada Filci, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. C/5, con elevata potenzialità all'edificazione (0,50 mc x mq), a seguito della ricostruzione dopo il sisma del gennaio 1968. Il tipo di vincolo apposto dal Piano Paesaggistico (parte della proprietà ricade in zona rossa e parte in zona verde) lede i diritti del ricorrente facendo venire meno quelle prerogative che per altri cittadini sono state valide, anche in considerazione dello strumento urbanistico vigente. Il ricorrente evidenzia un danno patrimoniale per la proprietà privata senza che, alla fine, corrisponda un effettivo beneficio per la collettività.

Si propone:

1. l'annullamento delle zone rosse, laddove queste corrispondono a limitati appezzamenti di terreno di singole proprietà, che non possono essere assimilate a boschi ma a giardini

- privati, all'interno delle proprietà stesse, senza che debbano quindi interferire con la possibilità edificatoria o di annullarla.
2. la limitazione delle zone verdi alle sole aree previste dallo strumento urbanistico vigente, con limitata edificabilità, impegnando il Consiglio Comunale alla riduzione dei parametri edificatori nelle zone "C5", con un maggior controllo ed una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti.

18/SA Osservazione proposta da: Comune di Salemi

Si osserva che la base cartografica del piano non è aggiornata e i livelli di tutela, a cui il territorio è stato sottoposto, risultano eccessivi a discapito della riqualificazione, del recupero, della valorizzazione e delle misure incentivanti. I principi di efficacia definiti dal Piano, a parere dell'Amministrazione Comunale opponente, appaiono eccessivamente vincolanti in quanto condizionano la pianificazione urbanistica, vigente e futura, senza tener conto della diversità delle zone vincolate e delle zone meritevoli di tutela.

L'Amministrazione Comunale chiede una maggiore flessibilità in considerazione che, indirizzi direttive e prescrizioni devono essere applicate agli strumenti urbanistici all'interno di un sistema normativo-economico-prescrittivo. Si aspira a un paesaggio che va considerato, protetto e valorizzato quale bene in continuo divenire.

Nella logica di voler dotare il territorio di regole certe, finalizzate alla tutela del paesaggio ed al suo ordinato sviluppo che non comportino limitazioni burocratiche tali da causare rallentamenti e blocchi per numerose attività esistenti sul territorio si osserva che:

Osservazione 1

A norma del vigente Piano Comprensoriale n.1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977, le aree oggetto dell'osservazione, ricadono in Z.T.O. "C5". In tale zona, destinata alla villeggiatura, è consentita l'edificazione di villette o complessi alberghieri o attrezzature turistiche nel rispetto della densità fondiaria di 0.50 mc/mq.

Il declassamento, imposto dal Piano Paesaggistico, delle aree da tipologia edilizia a villette sparse in zona a vocazione turistica ad aree agricole (livello di tutela 2) produce come effetto alla scrivente Amministrazione un notevole danno economico dovuto alla perdita di valore delle aree ricadenti in Z.T.O. C/5.

Al fine di tutelare il territorio si propone la variazione in livello di tutela 1, senza che ciò vada ad incidere sulla destinazione urbanistica delle aree.

Osservazione 2

Con la specifica Z.T.O. "B", vengono incluse le zone B1 e le zone B3; le Z.T.O. B/3, nel vigente strumento urbanistico (Piano Comprensoriale n.1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977), vengono delimitate da un'area dove al suo interno insistono fabbricati, strade, servizi ecc., mentre la Z.T.O. "B/1" è delimitata dalla stecca edificatoria ove realizzare il solo fabbricato. Non essendo di interesse paesaggistico la zona B/1 e conseguentemente la sola stecca edificatoria, tutta l'area circostante comprendente le strade, le aree destinate a servizi, i beni pubblici non ricadenti nella stecca quali scuole, case popolari, ecc., restano vincolati con livello di tutela 2, e conseguentemente nel nuovo strumento urbanistico destinati ad uso agricolo a norma dell'art.20 delle N.d.A.

L'opponente propone l'esclusione del vincolo dal livello di tutela 2 di tutte le aree ricomprese nella delimitazione del Piano Particolareggiato, comprendente sia le Z.T.O. "B1" che i servizi, le strade, i beni pubblici ecc.

Osservazione 3

A norma del vigente Piano Comprensoriale n.1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977, le aree oggetto dell'osservazione, ricadono in Z.T.O. "C1" e all'interno del perimetro urbano normato dal Piano Particolareggiato.

Le aree che ricadono in Z.T.O. "C1" sono simili, se non per le altezze in funzione della profondità della stecca edificatoria, alle norme delle Z.T.O. "B1", normate dal Piano Particolareggiato.

Si chiede che le aree che ricadono in Z.T.O. "C1", vengano trattate allo stesso modo della Z.T.O. "B1" di cui all'osservazione n.2.

Osservazione 4

Contesto 14h. La maggior parte delle piccole aree, individuate con il livello di tutela 3, è costituita da vegetazione spontanea di terreni incolti o abbandonati, o di piccoli giardini privati al servizio di fabbricati insistenti sul lotto e che a termine dell'art.2 c.6 del D.Lgs. 227/2001, vengono esclusi.

Al fine di tutelare il territorio, tenendo conto della concreta e tangibile consistenza dello stesso, si propone la variazione in livello di tutela 1.

Osservazione 5

A norma del vigente piano comprensoriale n.1, approvato il 29/11/1977, le aree oggetto dell'osservazione, ricadono in Z.T.O. "C5".

Trattasi di aree individuate nel vigente strumento urbanistico come Z.T.O. "D-Art", (zona artigianale), in cui sono già stati realizzati degli opifici. Tale area, per piccola parte, ricade in zona con livello di tutela 2 il cui confine tra la zona di livello 2 e la zona non vincolata, divide in due alcuni degli stessi capannoni già realizzati o da realizzare.

Si chiede l'eliminazione del vincolo paesaggistico come la restante limitrofa area destinata a Z.T.O. "D-Art".

Osservazione 6

Fonte cartografica tavv. 22-2, 22-3, 22-6, 22-7, livelli di tutela 1-2-3.

L'osservazione è riferita all'elevato spessore della linea di demarcazione (tavole in scala 1:25.000) tra le differenti tipologie di vincolo, a diverso livello di tutela individuate nel Piano Paesaggistico, che rendono difficoltosa l'individuazione dei reali confini.

Si chiede la perimetrazione delle aree tutelate con linee più sottili e con una cartografia in scala di dettaglio.

Osservazione 7

Fonte cartografica tavv. 22-2, 22-3, 22-6, 22-7, livello di tutela 2, contesti 14e-14f.

Data la vastità del territorio, individuato con livello di tutela 2, e il divieto di impiantare tralicci e/o antenne per telecomunicazioni, viene meno la possibilità di fornire servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a banda larga, radiodiffusione, servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, e pertanto si ha l'impossibilità di assicurare la copertura in tutto il territorio e di specifiche aree per esigenze di pubblica utilità.

Si chiede di consentire nelle aree di livello di tutela 2 la realizzazione di tralicci e antenne per telecomunicazioni in quanto assimilabili ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

Osservazione 8

Fonte cartografica tavv. 22-2, 22-3, 22-6, 22-7, livello di tutela 2, contesti 14e-14f.

I nuovi vincoli imposti prescrivono "*il contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare...*".

Si chiede l'individuazione dell'indice che non deve essere superato.

Osservazione 9

Contesto 15c livello di tutela 1.

Nel contesto 15c, insiste l'area in C/da Vanidotti individuata, nel vigente strumento urbanistico, a discarica i cui lavori sono già stati realizzati. L'area interessata è costituita dai versanti di due colline che formano le sponde della discarica, ricoperte solamente da vegetazione spontanea, è intendimento dell'Amministrazione Comunale attivarla. La

limitazione del P.P. determinerebbe un danno economico grave a seguito della mancata utilizzazione, delle spese sostenute per l'esproprio e per la sua realizzazione.

Si chiede di classificare l'area, destinata a discarica per inerti "Vanidotti", come l'area circostante, priva di vincolo (zona bianca).

Osservazione 10

Contesto 14h, livello di tutela 3.

La perimetrazione del contesto 14h divide lotti di dimensioni minime, che presentano vegetazione di tipo spontanea. Ne discende che, il privato cittadino, volendo realizzare un immobile nella parte del lotto non gravata dal vincolo di tutela 3, distante dalla strada pubblica, nella considerazione che il vincolo preclude la possibilità di realizzare "nuove strade o piste" il lotto diventa inedificabile.

Al fine di tutelare il territorio, tenendo conto della concreta e tangibile consistenza dello stesso, si propone la variazione in livello di tutela 1.

Osservazione 11

Contesto 14d, livello di tutela 1.

Nelle aree comprese nella perimetrazione del contesto 14h, ricadono lotti privi di vegetazione e, in alcuni casi, presentano vegetazione spontanea priva di valenza boschiva, questi terreni si trovano all'interno del centro abitato normato dal Piano Particolareggiato.

Si propone di classificare tali aree come l'intorno, ovvero sia, prive di vincolo.

19/SA Osservazione proposta da: Palumbo Ignazio

Il proponente fa presente che il lotto, sito in contrada Filci Bagnitelli, è individuato dal vigente strumento urbanistico come Z.T.O. C/5, con elevata potenzialità all'edificazione (0,50 mc x mq), a seguito della ricostruzione dopo il sisma del gennaio 1968. Il tipo di vincolo apposto dal Piano Paesaggistico (parte della proprietà ricade in zona rossa e parte in zona verde) lede i diritti del ricorrente facendo venire meno quelle prerogative che per altri cittadini sono state valide, anche in considerazione dello strumento urbanistico vigente. Il ricorrente evidenzia un danno patrimoniale per la proprietà privata senza che, alla fine, corrisponda un effettivo beneficio per la collettività.

Si propone:

1. l'annullamento delle zone rosse, laddove queste corrispondono a limitati appezzamenti di terreno di singole proprietà, che non possono essere assimilate a boschi ma a giardini privati, all'interno delle proprietà stesse, senza che debbano quindi interferire con la possibilità edificatoria o di annullarla.
2. la limitazione delle zone verdi alle sole aree previste dallo strumento urbanistico vigente, con limitata edificabilità, impegnando il Consiglio Comunale alla riduzione dei parametri edificatori nelle zone "C5", con un maggior controllo ed una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti.

20/SA Osservazione proposta da: ERG Wind Sicilia 6 s.r.l.

La Società titolare del parco eolico sito in buona parte nel territorio di Castelvetro in cui ricadono 20 aerogeneratori e nel territorio di Salemi, in cui ricadono 10 aerogeneratori.

Le aree su cui insistono le turbine sono costituite da crinali ormai completamente antropizzati, incolti e privi di qualunque valore paesaggistico.

Il Piano Paesaggistico ha incluso parte delle aree su cui si collocano gli aerogeneratori tra le zone individuate dal Piano medesimo ai sensi dell'art.134 D.lgs 42/2004, sottoponendole al livello di tutela 2, ove è completamente preclusa la realizzazione di impianti eolici e, più in generale, l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile. A fronte di simile norma è elevato il rischio che qualunque intervento, anche di tipo manutentivo, sostitutivo o di ripotenziamento, che dovesse essere attuato sugli aerogeneratori e sulle opere di connessione localizzati nelle aree illegittimamente vincolate dal Piano, possa essere indebitamente precluso, contraddicendo il senso stesso del legittimo titolo che ha

autorizzato la costruzione del parco e che ha conferito ad esso la natura di opera di pubblica utilità indifferibile e urgente.

L'Amministrazione sembra aver voluto introdurre un divieto generalizzato di installazioni di impianti FER su oltre il 50% del territorio senza minimamente premurarsi di individuare e distinguere le zone che per il loro intrinseco valore paesaggistico andrebbero tutelate.

Si chiede di:

- 1) modificare l'art.34, 14e, delle N.d.A. eliminando tra le destinazioni d'uso il divieto che concerne la realizzazione di *"impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo o allo scambio sul posto architettonicamente integrati"*;
- 2) in subordine rivedere la perimetrazione cartografica del *"paesaggio dei rilievi aree di interesse archeologiche comprese"* disciplinato dall'art. 34, 14e, eliminando dall'ambito soggetto a tutela le aree ove ricadono gli aerogeneratori SA27-28-29-30 del parco eolico di Erg Wind Sicilia 6 s.r.l..

21/SA Osservazione proposta da: Divita Piero

L'opponente fa presente che il lotto di 2,600 mq. sito in C/da Filci, di cui è proprietario, è individuato dal vigente strumento urbanistico come ZTO "C5". All'interno del lotto insiste un fabbricato, recentemente ristrutturato ed ampliato con regolare C.E. n. 134 del 01/07/2009, costituito da un piano terra e primo piano, per una superficie coperta di 150 mq. ed una volumetria pari a 750 mc.. L'area ha un potere edificatorio di 1.300 mc. ed una superficie libera di circa 2450 mq, per cui si potrebbero realizzare, ancora, 500 mc. di ampliamento sul fabbricato esistente. Il Piano Paesaggistico individua il lotto con il livello di tutela 2

Si chiede che venga stralciato il livello di tutela dal lotto in oggetto, ripristinando i requisiti dettati dal vigente Piano Comprensoriale n.1 del Comune di Salemi approvato con D.P.R.S. del 11/77; in subordine, riconsiderare il livello di tutela, sul lotto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del livello di tutela 2, normato dall'art.20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico.

Comune di Santa Ninfa

01/SN Osservazione proposta da: E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. Pierluigi Bonetti (Legale Rappresentante)

Le Osservazione poste in essere sono relative alla richiesta per la costruzione dell'Impianto Eolico denominato "Santa Ninfa II" il cui procedimento di autorizzazione unica era già in corso:

- a- in data 17.11.2015, la Società ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/03, D.M. 10/09/2010 e D.P. n.48 del 18/07/2012 e ss.mm. e ii.;
- b- in data 06.07.2016, la Soprintendenza, tenuto conto delle adottande previsioni del Piano Paesaggistico, evidenzia che gli aerogeneratori PESNII 06, 07, 08, 09 e 10 risultavano collocati in area sottoposta alla procedura di tutela;
- c- in data 06.09.2016 la Società, per velocizzare la conclusione della procedura autorizzativa, eliminava dal progetto gli aerogeneratori di cui al punto precedente;
- d- in data 18.01.2017, in sede di Conferenza di Servizi, la Soprintendenza dichiarava che, l'intera area di progetto dell'impianto eolico, ricadeva in area sottoposta a procedura di tutela in via di adozione ai sensi dell'art.134 lettera c) D.lgs 22.01.2004, n.42.

L'opponente ravvisa che, nel procedimento di adozione del Piano vi siano carenze nell'istruttoria rendendo, quest'ultimo, illegittimo per la violazione dei principi di partecipazione dei soggetti portatori di interessi.

La Società ritiene leso l'interesse, nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in quanto le previsioni del Piano Paesaggistico non ne consentono la realizzazione.

Il progetto non interferisce direttamente con nessuno dei beni individuati dal Piano Paesaggistico (storico-artistici, monumenti vincolati, archeologici ed etnoantropologici), né con i beni naturalistici (corsi d'acqua tutelati, aree protette). Il paesaggio è estremamente caratterizzato dal punto di vista antropico che, meglio di altri, può dialogare con la presenza, comunque reversibile, degli aerogeneratori.

La particolarità del contesto orografico, dal punto di vista percettivo degli impianti denominati "Santa Ninfa" e "Santa Ninfa II", garantisce una "*varietà percettiva*" degli aerogeneratori, eliminando quindi l'effetto "*barriera percettiva*" sia per i frequentatori abituali che occasionali.

Nella considerazione che la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000, interpreta il paesaggio come risultato visibile di un processo di trasformazione continua, in quanto i paesaggi si evolvono nel tempo sotto l'effetto delle azioni naturali e dell'intervento antropico. In particolare, va considerata l'eccezionalità ed il forte valore simbolico della presenza dell'opera di Burri il "Cretto", memoria del terremoto del 1968 che ha colpito i territori della Valle del Belice, caratterizzato da un linguaggio contemporaneo che determina un connubio tra arte ed interpretazione del paesaggio quale luogo dell'identità collettiva. Oggi anche il Cretto, ed il suo orizzonte, punteggiato dalle torri eoliche sono elementi identificativi di questa nuova e singolare unità di paesaggio che si è venuta così a determinare: insieme rappresentativo di una contemporaneità dove la memoria si proietta verso un futuro possibile e sostenibile. I generatori eolici sono infatti un segno contemporaneo per eccellenza: produttori virtuosi di energia pulita, anch'essi caratterizzati dal forte valore simbolico (la speranza di un futuro sostenibile) che con il suono del vento sottolineano la solennità del luogo.

Il territorio soggetto a tutela, come individuato nel Piano Paesaggistico e nella parte dello stesso "*programmatica*" o "*previsionale*", appare inoltre sovrabbondante, certamente, non ragionevole e non proporzionato alla reale portata dei valori ambientali presenti che si vogliono tutelare.

Nell'introduzione di vincoli normativi, tesi unicamente a limitare le attività di impresa nel settore delle energie rinnovabili in ampi e differenti territori, il Piano Paesaggistico pone eccessive, sostanzialmente ingiustificate e nondimeno illegittime, limitazioni ad attività che sono consentite ed incentivate dall'ordinamento nazionale e comunitario.

L'opponente chiede:

- a- prioritariamente di ri-delimitare il perimetro dell'Area con il livello di tutela 2 (art.20 N.d.A);
- b- in via subordinata, di attuare il livello di tutela di cui al punto 13f delle N.T.A. "*Paesaggio agrario collinare di contrada Pergole. Aree di interesse archeologico comprese*", per consentire la realizzazione di impianti per la produzione d'energia anche da fonti rinnovabili, "*non solo destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati*".

Con integrazioni del 9.10.2017 la Società evidenzia che le N.T.A. del Piano, a seguito della rettifica del 15.06.2017 escludono esplicitamente la realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di mini-eolico, nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 42/04 e s.m.i..

Nello specifico rileva che non è precisamente definita la nozione di impianto eolico industriale, introdotta in questa nuova stesura delle N.d.A. del Piano: la formulazione sembra che vieti anche la realizzazione del mini eolico. Non è chiaro se il divieto è rivolto esclusivamente a soggetti che operano in una logica di produzione industriale o se invece riferito alla localizzazione degli impianti.

Vengono quindi confermate le richieste come sopra rappresentate.

02/SN Osservazione proposta da: Comune di Santa Ninfa

Il Comune chiede l'esclusione dal vincolo di tutela 3, del tratto iniziale del percorso del "Vallone Scaldato" o "Vallone Squadrato", compreso dal centro urbano all'Asse attrezzato del Belice, in quel tratto ricade prevalentemente un'ampia area del centro urbano (Piano di Trasferimento) di recente urbanizzazione e ricostruzione post terremoto 1968 e poco distante si trova il sito del depuratore comunale.

03/SN Osservazione proposta da: Legambiente

Si chiedono le seguenti modifiche/integrazioni:

Correzione della perimetrazione della Riserva Naturale "Grotta di Santa Ninfa"

Su tutte le tavole del Piano è riportato un confine errato della Riserva Naturale, che esclude alcune importanti porzioni di area tutelata, addirittura il versante dove ricade l'ingresso della Grotta – area di massima tutela della Riserva.

Tali incongruità emergono anche sul dato informatico riportato dal Sistema Informativo Territoriale Paesaggistico del Dipartimento Regionale ai Beni Culturali.

Si chiede pertanto di correggere i suddetti elaborati, utilizzando il perimetro corretto della Riserva, che può essere acquisito anche in formato presso il SISTR dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Norme di Attuazione

Relativamente agli obiettivi di qualità paesaggistica del Paesaggio Locale 13, si richiede di aggiungere il seguente punto: "*salvaguardia della Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa*". Relativamente agli obiettivi specifici del contesto 13e si richiede di aggiungere il seguente punto: "*salvaguardia della ZSC ITA010022 Complesso dei Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa*"

Relativamente alle attività non consentite nel contesto 13e si propone di aggiungere il seguente punto tra le attività non consentite:

- "*ogni altro intervento in contrasto con il Piano di Gestione e le Misure di Conservazione della ZSC ITA010022 Complesso dei Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa, limitatamente alle aree ricadenti al suo interno*"

Relativamente agli obiettivi specifici del contesto 13h, si richiede di aggiungere i seguenti punti:

- "*salvaguardia della Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa e perseguimento delle finalità istitutive*"
- "*salvaguardia della ZSC ITA010022 Complesso dei Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa*"

Relativamente alle attività non consentite nel contesto 13h, al fine di evitare contrasto con le disposizioni regolamentari della Riserva Naturale, si propone la seguente modifica, in conformità a quanto previsto dal decreto istitutivo della Riserva:

- il punto "*realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali*"

è sostituito dai seguenti due punti:

- "*realizzare nuove costruzioni, ad eccezione di quelle proposte dall'organo istituzionale competente aventi esclusiva destinazione d'uso finalizzata alla fruizione e all'attività di gestione della riserva*";
- "*l'apertura di strade e piste*";

ed è aggiunto il seguente punto:

- "*ogni altro intervento in contrasto con il Regolamento della Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa e con il Piano di Gestione e le Misure di Conservazione della ZSC ITA010022 Complesso dei Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa*".

Relativamente agli obiettivi specifici del contesto 13l si richiede di aggiungere il seguente punto:

- *“salvaguardia della ZSC ITA010022 Complesso dei Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa”*

Relativamente alle attività non consentite nel contesto 13l, per omogeneità con altre previsioni delle NdA e per tenere debitamente conto delle finalità del Sito Natura 2000 interessato e delle relative Misure di Conservazione, si propone di aggiungere il seguente punto tra le attività non consentite:

- *“ogni altro intervento in contrasto con il Piano di Gestione e le Misure di Conservazione della ZSC ITA010022 Complesso dei Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa”, limitatamente alle aree ricadenti al suo interno”.*

Relativamente agli obiettivi di qualità paesaggistica del Paesaggio Locale 18, si richiede di aggiungere il seguente punto:

- *“salvaguardia della ZSC ITA010022 Complesso dei Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa”.*

Relativamente alle attività non consentite nel contesto 18d, per omogeneità con altre previsioni delle NdA e per tenere debitamente conto delle finalità istitutive del Sito Natura 2000 interessato e delle relative Misure di Conservazione, si propone di aggiungere il seguente punto tra le attività non consentite:

- *“ogni altro intervento in contrasto con il Piano di Gestione e le Misure di Conservazione della ZSC ITA010022 Complesso dei Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa, limitatamente alle aree ricadenti al suo interno”*

Inserimento tra i beni paesaggistici dell'alto corso del Fiume Modione e relativa fascia di 150 m

Si chiede di inserire tra i beni paesaggistici l'alto corso del Fiume Modione che oltre ad essere sottoposto *ope legis* a tutela paesaggistica unitamente alla fascia contermina di 150 metri, svolge anche una importante funzione di corridoio ecologico.

Comune di Trapani

01/TP Osservazione proposta da: Salustra s.r.l. (amministratore unico dott.ssa Maria Baccio)

Il Piano Paesaggistico individua in una modesta porzione dell'area ubicata tra Via Virgilio e la linea ferrata Trapani-Palermo, di proprietà della Società Salustra, un livello di tutela 1 quale area boschiva. Il lotto intercluso ricade all'interno dell'area urbana della città di Trapani, individuata nel P.R.G. vigente parte in Z.T.O. “FV” spazi pubblici a verde di progetto, parte in area per viabilità e parte in Z.T.O. “B2” zona per edilizia residenziale pubblica (ERP), agevolata, sovvenzionata o convenzionata, esistente e di completamento, le cui aree circostanti risultano totalmente urbanizzate. L'opponente, poiché l'area non presenta vegetazione riferibile a bosco o foresta, fa richiesta di sopralluogo all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani per accertare lo stato dei luoghi.

In data 5 maggio 2017 con prot. n. 50565 l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha provveduto a rilasciare, dopo aver effettuato sopralluogo in data 02/05/2017, il certificato di *“Insussistenza area boscata”* (L.R. 16/96 e ss.mm.ii. E D.Lgs. 227/01), in quanto il lotto di terreno non presenta le caratteristiche specifiche di bosco.

L'Opponente chiede di escludere il lotto da ogni vincolo di tutela paesaggistica di cui al Piano Paesaggistico.

02/TP Osservazione proposta da: Terranova Francesco Maria

L'Opponente chiede la modifica al TITOLO III – NORME PER I PAESAGGI LOCALI – art.20. La norma permette la realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'agricoltura dei fondi e delle attività connesse all'agricoltura nel rispetto del carattere insediativo rurale.

In particolare si chiede di rivalutare la possibilità di permettere, anche nelle Aree con livello di tutela 2, le varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di strutture turistico-ricettive in generale, nella considerazione che i singoli progetti dovranno essere valutati e approvati

dalla Soprintendenza competente. Ciò permetterebbe di proporre progetti compatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi nella conformazione edilizia, negli aspetti esteriori, nelle forme e tipologie costruttive, con destinazione turistico-ricettiva non limitando la classificazione ad agriturismo o turismo rurale, sempre sotto il severo controllo della Soprintendenza.

La possibilità di realizzare strutture ricettive in variante al P.R.G. può costituire un'occasione di sviluppo turistico controllato senza compromettere il paesaggio nel rispetto del contesto rurale.

03/TP Osservazione proposta da: ASP Trapani - dott. Bavetta Giovanni Commissario straordinario ASP-TP

L'Ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani, realizzato nella prima metà degli anni '60, è in attività dal giorno seguente il terremoto del 1968 che colpì i paesi della Valle del Belice, compresa Trapani, rendendo inutilizzabile il vecchio Ospedale della città. Il complesso ospedaliero si trova nella zona pedemontana del Comune di Erice, nella frazione di Raganzili. Originariamente il nosocomio si trovava distante dal centro abitato in un'area salubre. A seguito dell'espansione della città, il nosocomio si è venuto a trovare in una zona fortemente urbanizzata e congestionata, con elevato inquinamento acustico ed ambientale, con problemi di accessibilità e di parcheggio. L'adeguamento agli standard previsti dal D.A. Salute 17 giugno 2002 n. 890, relativi alle caratteristiche ambientali di accessibilità e protezione acustica sono inattuabili a causa del contesto in cui l'Ospedale insiste.

L'Azienda Sanitaria Provinciale, essendo proprietaria di un ampio lotto di terreno in C.da Belvedere, pianeggiante, posto in posizione periferica rispetto al centro abitato, in prossimità dell'autostrada A29 e dell'ex stazione ferroviaria denominata via Milo, sta pianificando la realizzazione, a medio termine, di un nuovo Ospedale per la città.

Negli attuali strumenti urbanistici di Trapani e di Erice non è stata individuata alcuna area destinata alla realizzazione di un nuovo ospedale e la destinazione urbanistica prevista per l'appezzamento di terreno di cui l'A.S.P. è proprietaria, è individuato nel vigente P.R.G. della provincia di Trapani in Z.T.O. E "attività agricola". Le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico, in questa area, non consentono la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previsti dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i., ed inoltre lo strumento urbanistico comunale non può destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola.

Si propone la modifica delle limitazioni, in atto contenute negli artt. 20 e 21, relative al divieto della realizzazione di attività che comportino varianti agli strumenti urbanistici per destinazioni diverse da quella agricola, con l'individuazione di opportune prescrizioni e condizioni che possano consentire la realizzazione di attività di tipo sanitario-ospedaliera prevista dall'A.S.P. di Trapani, garantendo al contempo gli obiettivi di tutela paesaggistica.

04/TP Osservazione proposta da: Licata Calogero, Legale Rappresentante della "Coop. Edilizia S. Agostino a r.l."

Il ricorrente premette che:

- i terreni in via Sen. Giuseppe Maggio nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Trapani, sono destinate a Z.T.O. B/2 e interessate dal programma costruttivo per l'edificazione di 30 alloggi, di cui 10 in edilizia agevolata convenzionata ai sensi della L. 67/88, 16 in edilizia agevolata convenzionata ai sensi della L. 457/78 e 4 in edilizia convenzionata. Per tale Programma è stata rilasciata C.E. n. 445 dell'11/05/2016, dal Comune di Trapani ed è in fase avanzata di realizzazione, giusto verbale di sopralluogo rilasciato dal 3° Settore – Urbanistica, SUAP, Commercio ed Attività Economiche del Comune di Trapani, attestante l'inizio lavori dell'08/11/2016. La particella 960 è destinata, dal programma edilizio, alla costruzione di una cabina elettrica.

- nel Piano Paesaggistico, le suddette particelle sono state individuate come "*territorio ricoperto da boschi o sottoposto a vincolo di rimboschimento*"- comma 1 lettera g dell'art.142/2004 e s.m.i;
 - l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, con nota prot. n. 50590 fasc. 45576/17 del 05/05/2017, ha certificato "*l'insussistenza di area con caratteristiche specifiche di bosco*", ai sensi della L.R. 16/96 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 227/01.
- L'Opponente chiede l'esclusione dal vincolo di tutela per le particelle di cui in premessa.

05/TP Osservazione proposta da: Società "Trapani Servizi S.P.A."

Il lotto di terreno in esame sito in C.da Belvedere ricade nel Paesaggio Locale 1 "*Trapani Paceco*", disciplinato ai sensi dell'art. 21 delle N.T.A., che individua nel contesto 1f il "*Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio, aree di interesse archeologico comprese*", soggetto al regime di tutela con il livello 2.

Il P.R.G. vigente individua il lotto in parte con Z.T.O. E/1 (Zona agricola produttiva ai sensi dell'art. 48 delle NTA del PRG) ed in parte in Z.T.O. E/3 (zona agricola di rispetto e mascheramento degli impianti tecnologici ai sensi dell'art. 5 delle NTA del PRG).

La Ditta evidenzia che: in prossimità dell'area in esame, non vi sono siti di interesse archeologico ed, inoltre, il lotto non possiede i caratteri tipici del paesaggio agrario per l'assenza sia delle colture specifiche che per le tipologie d'insediamento e/o architetture produttive ma, piuttosto risulta essere incolto ed in stato di evidente abbandono.

L'Opponente chiede la modifica e la rettifica della caratterizzazione e della perimetrazione delle superfici soggette a livello di tutela 2, per le quali sono stati evidenziati elementi diversi rispetto alla struttura, paesaggistica normativa, definita dal Piano Paesaggistico.

06/TP Osservazione proposta da: Fardella Gian Gaspare

Il lotto di terreno in esame sito in località Garetta ricade, nel Piano Paesaggistico, nel Paesaggio Locale 16 "*Marcanzotta*", disciplinato ai sensi dell'art. 36 delle N.T.A., che individua nel contesto 16e il "*Paesaggio delle timpe e paesaggio agrario tradizionale del mosaico colturale. Aree di interesse archeologico comprese*".

Poiché nelle aree circostanti da tempo sono installate pale eoliche a schiera, che l'area identificata dal Piano Paesaggistico nel 2000 era stata individuata come area per la produzione di energia alternativa, si chiede la possibilità di poter realizzare un impianto fotovoltaico atteso che il lotto non riveste particolari caratteristiche ambientali o storico-culturali e comunque nel contesto insistono impianti di energia alternativa.

07/TP Osservazione proposta da: MEDIACOM S.r.l.

La Ditta ritiene fortemente limitante che non siano state previste o consentite le installazioni di alcun tipo di infrastrutture riguardanti il campo della telefonia come tralicci, antenne, pali per le telecomunicazioni, alla luce dell'avvento delle nuove tecnologie e dei nuovi dispositivi smart che necessitano di copertura puntuale ed uniforme su tutto il territorio, indispensabile nel campo lavorativo, di studio, di ricerca e soprattutto nel campo della sicurezza sull'organizzazione dei servizi di protezione civile, sullo sviluppo economico e sociale del territorio.

Viene chiesto di introdurre il consenso alla "*realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati*", nelle aree assoggettate al livello di tutela 2 che costituiscono gran parte del territorio vincolato.

08/TP Osservazione proposta da: Eugenio e Giuseppe D'Angelo

Gli oppositori sono proprietari, ciascuno di un mezzo indiviso, di un fondo rustico seminativo in C/da Garretta ricadente nel Paesaggio Locale 16, nel contesto 16e.

L'area in cui ricadono i predetti fondi rustici, secondo il Piano Paesaggistico, è soggetta ad un "Livello di Tutela 2".

Gli osservanti sostengono che i citati fondi rustici non rientrano tra i beni oggetto di vincolo paesaggistico (Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte III – Beni paesaggistici – Cap II. Individuazione dei beni paesaggistici – art. 136) in quanto non posseggono nessuno dei caratteri individuati per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico. Inoltre l'area in cui ricadono i fondi rustici:

- non rientrano tra i beni immobili oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.1 della L. 08 agosto 1985 n. 431;
- l'area non è ricompresa tra quelle indicate nelle “*Linee guida del piano territoriale paesistico regionale* “ approvato con D.A. n.6080 del 21 maggio 1999 – Titolo III Descrizione degli ambiti territoriali: loro caratteri peculiari – art. 18 Descrizioni: 1 Area dei rilievi del trapanese - 2 Area della pianura costiera occidentale – 3 Area delle colline del trapanese.

Per le ragioni esplicitate l'aver inserito l'area, in cui ricadono i fondi rustici, tra quelle soggette a tutela è ingiustificato, arbitrario e illegittimo.

Viene chiesto, pertanto, l'eliminazione dei vincoli dipendenti dal Piano Paesaggistico.

09/TP Osservazione proposta da: Consorzio per la Valorizzazione del Sale Marino di Trapani

Il Consorzio riunisce la maggior parte delle imprese produttrici di sale del territorio trapanese, i cui terreni sono di proprietà privata ed i proprietari, nella maggior parte dei casi, sono anche produttori.

La maggior parte delle imprese (9) ha connotazione tipicamente artigianale, alcune delle quali a conduzione familiare (5), e soltanto una (SOSALT SpA) ha carattere industriale.

Le saline ricadono all'interno di due Riserve Naturali Orientate (RNO Saline di Trapani e Paceco e RNO Isole dello Stagnone di Marsala), istituite dalla Regione Siciliana anche allo scopo di incentivare la salicoltura quale elemento vitale per la conservazione dell'integrità delle valenze paesaggistiche ed etno-antropologiche del territorio, così come delle particolarità florofaunistiche dell'ecosistema salina.

Il riconoscimento dell'area umida costiera delle saline quale Riserva Naturale e Zona di Protezione Speciale (ZPS) da parte dell'Unione Europea contribuisce ad avvalorare la tipicità e l'unicità del territorio delle saline dove si produce il “Sale Marino di Trapani”.

Il Consorzio dei produttori del sale marino di Trapani, in considerazione del rapporto diretto e particolare che essi vivono con una parte di straordinaria importanza del territorio interessato dalle previsioni del piano adottato, intende dare il proprio contributo di idee alla elaborazione dello strumento di pianificazione territoriale ancora in divenire.

Le indicazioni del Piano relative alle saline trapanesi

Nel Piano Paesaggistico adottato le saline esistenti nel comprensorio trapanese sono state inserite nel Paesaggio Locale n. 2, ai sensi dell'art. 5 delle norme di attuazione del Piano si intende una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

Le saline costituiscono, secondo l'art. 22 delle norme di attuazione, il “*paesaggio delle aree umide costiere*” – individuato dal codice 2g – per il quale è previsto un livello di tutela 3.

Secondo l'art. 20 delle norme di attuazione, le aree con livello di tutela 3 hanno particolari e specifiche esigenze di tutela per la presenza di componenti o elementi qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, tanto da rappresentare le “*invarianti*” del paesaggio.

In tali aree, in particolare:

- è esclusa ogni edificazione;
- gli strumenti urbanistici devono prevedere specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili

- con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate;
- sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni;
 - sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico - percettivi;
 - sono preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.
- Inoltre, in base all'art. 22 paragrafo 2g delle norme di attuazione, in queste aree non è consentito, tra l'altro, e per quanto rileva ai fini delle presenti osservazioni:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali, ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
 - realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
 - collocare strutture prefabbricate anche mobili;
 - realizzare infrastrutture e reti;
 - realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali.

Le osservazioni

Le norme di attuazione richiamate pregiudicano la sostenibilità economica dell'attività produttiva della coltivazione del sale marino e mettono in pericolo la stessa futura esistenza delle saline.

Occorre fissare preliminarmente alcuni punti essenziali del successivo sviluppo logico - argomentativo.

Il primo è il seguente: nello scenario globalizzato dei mercati nel quale i produttori trapanesi devono operare, è indispensabile per la sostenibilità economica dell'attività di produzione del sale del comprensorio locale lo sviluppo qualitativo della produzione.

In questa direzione il Consorzio si è già indirizzato facendosi promotore ed ottenendo il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta (IGP) per il sale prodotto nei comuni di Trapani, Paceco e Marsala.

La produzione del "Sale Marino di Trapani-IGP" è soggetta, infatti, ad un apposito disciplinare che impone - per tutte le sue fasi - un rapporto ineludibile con l'area geografica che comprende la c.d. "via del sale".

Il secondo è il seguente: l'estensione delle saline del comprensorio trapanese e la relativa limitata capacità produttiva costituiscono un fattore sfavorevole nel confronto con distretti produttivi di più ampia estensione, come le saline pugliesi di Margherita di Savoia, quelle del Sud della Sardegna, le saline francesi della Camargue, capaci di realizzare volumi assai maggiori di prodotto, con la conseguenza che, oltre allo sviluppo di una produzione di qualità, occorre individuare altre iniziative economiche che assicurino la sostenibilità economica delle saline stesse.

La considerazione e l'attenzione ai due punti appena indicati sono ineludibili per elaborare una pianificazione di tutela che guardi realisticamente, in una prospettiva di medio e lungo termine, alla conservazione dell'ambiente delle saline quale è adesso e, anzi, al suo incremento, con la riattivazione di saline da tempo inattive, ma ancora recuperabili.

Un ulteriore punto è il seguente: il comprensorio trapanese delle saline costituisce un contesto ambientale e paesaggistico unico e particolare per la presenza delle saline in

produzione. Se, invece, le saline cessassero l'attività produttiva e venissero abbandonate, esse si trasformerebbero in stagni salmastri e diverrebbero, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, "altro" rispetto a quello che ora esiste.

Vi è, dunque, una convergenza di interessi e di orizzonti tra i produttori di sale marino trapanese e l'autorità di tutela ambientale, poiché creare condizioni che consentano alle saline di proseguire in modo remunerativo l'attività produttiva è un modo per assicurare il mantenimento e lo sviluppo dell'habitat naturale esistente

In seguito alla crisi del settore, molte saline in Mediterraneo sono state abbandonate con un effetto negativo, non solo per l'aspetto economico derivante dalla sfruttamento di questa risorsa, ma anche dal punto di vista sociale e culturale, determinato dalla perdita della "cultura salinara", e, in ultimo ma non minore, dal punto di vista ecologico con effetti significativi sulla biodiversità estremofila (Petanidou e Dalaka 2009).

Nelle saline abbandonate, in assenza del controllo da parte dell'uomo della circolazione dell'acqua, sparisce o si riduce drasticamente il determinante ambientale principale, la ipersalinità, con una conseguente progressiva perdita della biodiversità associata ai tipici habitat ipersalini.

Il colore dell'acqua, determinato dalla progressione delle popolazioni microbiche alofile (Oren et al, 1992; OrenRodriguez-Valera., 2001), origina una tavolozza di colori che varia nel corso dell'anno, caratterizzando significativamente il paesaggio.

L'abbandono della produzione determina la scomparsa del gradiente di salinità e della variazione della biodiversità alofila.

Solo lo sfruttamento sostenibile delle saline potrà garantire la conservazione di questi ambienti, della biodiversità estremofile che loro supportano, dei servizi ecosistemici che la loro utilizzazione garantisce e del paesaggio peculiare che la stessa determina.

Le proposte

La proposta di pianificazione di tutela paesaggistica delle "aree umide costiere", che l'Assessorato sta esaminando non ha tenuto conto dei punti e delle considerazioni appena esposti.

La radicalità di prescrizioni come: il divieto di ogni e qualunque forma di edificazione, il divieto di qualsiasi destinazione o uso del territorio e/o degli insediamenti o di opere infrastrutturali astrattamente incompatibili con indefiniti valori paesaggistico - percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate, la limitazione delle ristrutturazioni ai soli organismi edilizi che abbiano ancora riconoscibilità fisica, il divieto totale di trasferimento di volumetria, l'impossibilità di collocare strutture prefabbricate anche mobili, determina una granitica imbalsamazione dell'esistente che preclude qualsiasi possibilità di innovazione e diversificazione produttiva.

Nessuna iniziativa produttiva ha possibilità di operare innovazioni nelle proprie strutture aziendali, come realizzare o ampliare magazzini o spazi di lavorazione del sale, installare attrezzature e/o macchinari che richiedono sempre un minimo di spazi coperti,

Si dimentica che la presenza in prossimità delle saline degli edifici destinati al magazzinaggio, al ricovero degli attrezzi, al riposo dei lavoratori appartiene alla tradizione storica delle stesse.

Il divieto di ricostruire manufatti che non hanno più riconoscibilità fisica, diviene corollario assolutamente illogico del divieto assoluto di alcuna edificazione.

L'innovazione tecnologica, infatti, consente oggi di recuperare i dati della consistenza di una costruzione dalla sua documentazione storica e, dunque, se la condizione – certamente condivisa – che si vuole porre è assicurare che sia ristrutturato solo ciò che effettivamente già esisteva, non ha senso logico limitare tale possibilità unicamente ai manufatti che fisicamente sono ancora in piedi e non consentirla anche per quei manufatti di cui può essere comprovata documentalmente preesistenza e consistenza e che appartenevano al contesto storico delle saline.

Sarebbe auspicabile pensare a strutture ricettive ubicate in immobili non più utilizzati per la produzione del sale marino, appositamente recuperati e/o adattati, in cui erogare anche servizi di benessere direttamente collegati all'impiego del sale (ad es. trattamenti con i fanghi di salina, talassoterapia come sperimentato in Slovenia nelle città di Portorose - Saline di Pirano); ripensare prescrizioni relative all'ambito delle saline, tenendo conto della specificità e non solo della sua eccezionale valenza paesaggistica e naturalistica, ma sede di un'antichissima attività produttiva.

Tale specificità, d'altra parte, è già timidamente presente nelle norme di attuazione.

E' opportuna una sezione delle norme di attuazione dedicata esclusivamente alle saline, con la precisa indicazione delle prescrizioni valide solo per il loro contesto.

Tali indicazioni dovrebbero seguire due direttrici:

- mitigare i divieti di innovazione, purché gli interventi da eseguire siano finalizzati direttamente al miglioramento qualitativo della produzione del sale e correlati ai disciplinari obbligatori delle produzioni di qualità (oltre alla IGP già esistente);
- ammettere attività di tipo- turistico ricettivo, insediate utilizzando le costruzioni esistenti e quelle di cui può essere documentata preesistenza e consistenza.

Sono indirizzi analoghi a quelli che il legislatore siciliano ha previsto nell'art. 22 L.r. n. 71/1978 per gli interventi produttivi in zona agricola, per consentire:

- lo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali";
- il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati ovvero realizzati anteriormente al 1967 con regolare concessione edilizia, a destinazione ricettivoalberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast, agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza.

L'art. 143 D.Lgs. n. 42/2004, al comma 1, prevede espressamente che il piano paesaggistico individui anche gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela (lettera g) e le misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate (lettera h).

Lo sviluppo sostenibile delle aree aventi valenza paesaggistica è, dunque, un obiettivo del Piano, ma come esposto, la proposta adottata, nella sua attuale formulazione, preclude ogni possibilità di sviluppo per la produzione del sale marino nel comprensorio delle saline.

Ai sensi dell'art. 20, paragrafo 2g delle norme di attuazione del piano proposto, uno degli obiettivi specifici perseguito nelle aree soggette a livello di tutela 3) è *“favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche”*.

Questo obiettivo nel comprensorio delle saline può essere raggiunto unicamente se le saline stesse continueranno ad esistere, mantenendo in essere il ciclo millenario della produzione del sale marino, un mutamento delle condizioni dei luoghi nelle aree in cui le saline sono state abbandonate (Salina Genna) si produrrà quella modificazione di ecosistemi, di habitat e funzioni ecologiche che il piano si propone di evitare.

Sarebbe auspicabile individuare soluzioni di pianificazione paesaggistica e ambientale che tengano conto delle esigenze dei produttori del sale marino. Il citato articolo 20 delle norme di attuazione al paragrafo 2g indica tra gli obiettivi la *“manutenzione, restauro, ricostruzione delle vasche e dei canali nonché ripristino idraulico dei flussi idrici di alimentazione del sistema delle saline, nonché di tutte le altre opere che lo costituiscono, con materiali e tecniche tradizionali o di ingegneria naturalistica”*.

Il riferimento al “.. *sistema delle saline .. nonché di tutte le altre opere che lo costituiscono ...*“ è importante, perché rivela la consapevolezza di un processo produttivo correlato ad un insieme di opere, ma occorre precisare che di tale sistema sono parte essenziale tutti i manufatti che storicamente erano e sono presenti in ogni salina (magazzini, depositi, alloggi, abitazione del curatolo etc.) per i quali pure deve essere chiarita la possibilità del loro recupero, anche tramite ricostruzione alle condizioni prima precisate, ossia dimostrazione documentata della loro preesistenza e consistenza.

Ancora, lo stesso articolo 20 delle norme di attuazione fa riferimento al “*recupero di beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali*”.

Si chiede che, in sede di verifica della proposta di piano per la sua definitiva approvazione, si individuino soluzioni che permettano di contemperare le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale con le esigenze di mantenimento e sviluppo della produzione del sale marino, nel comune con l'obiettivo di assicurare la prosecuzione della storia millenaria delle saline trapanesi.

10/TP Osservazione proposta da: Salvino Craparotta

L'area in cui insistono i terreni siti in C.da Castellazzo è stata sottoposta a vincolo con livello di tutela 2, come da Piano Paesaggistico. Il Piano Regolatore del Comune di Trapani ha assegnato a parte dei suddetti terreni, una destinazione industriale. Il Piano, in contrasto con quanto stabilito dal PRG del Comune di Trapani, vieta l'esercizio di qualsiasi attività industriale. Il proprietario, tenendo conto del certificato del Comune di Trapani sopra citato, ha avviato procedure per la collocazione di pannelli fotovoltaici per produzione di energia per conto terzi.

Viene chiesta la rimozione del vincolo paesaggistico, incompatibile con le previsioni del PRG.

Enti vari

01/EE.VV Osservazione proposta da: àKasa Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini - Sabina Gianquinto Presidente

L'Associazione ricorrente lascia intravedere una presunta illegittimità del Piano Paesaggistico rispetto alla legislazione nazionale ossia D.lgs n.42/2004.

Con il D.A. 6683 del 29.12.16, D.A.1056 del 13.3.17 e sua rettifica n.2694 del 15.6.17 viene adottato il Piano Paesaggistico della provincia di Trapani. I ricorrenti rilevano che:

- nessuno dei tre decreti è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale;
- nessun elaborato relativo ai tre decreti risulta pubblicato integralmente sulle pagine istituzionali di competenza;
- tale "Piano Paesaggistico d'Ambito" non risponde alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 42/2004 poiché:
 1. non risulta alcuna cooperazione tra amministrazioni così per come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art.133;
 2. l'adozione del Piano Paesaggistico risulta in totale contrasto con l'art.135, infatti la pianificazione paesaggistica deve essere redatta per l'intero territorio regionale e non per porzioni di esso, così come il PPT della regione Puglia approvato nel 2015;
 3. non è stata nessuna commissione provinciale ai sensi dell'art.137 con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a e b del comma 1 dell'art.136 e delle aree indicate alle lettere c e d del comma 1 del medesimo articolo 136;
 4. non è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.15 della legge 7.8.90, n.241 che stabilisce altresì i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvivenza di

dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis, così come stabilito dall'art.143;

5. non è stata assicurata adeguata pubblicità così come dettato dall'art. 144 così come si evince dal verbale della seduta del 29.6.16 del Gruppo Istruttorio "Area Nord-Occidentale", dove sono intervenuti esclusivamente il Gruppo istruttorio, la Soprintendenza di Trapani, il Dipartimento Regionale BB.CC.AA, i Comuni e la Provincia interessati;
6. non prevede alcuna misura di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico già redatti così per come promosso dal comma 2 dell'art.145;
7. non è stato rispettato il comma 2 dell'art.156 sulla ricognizione, analisi e tecniche di rappresentazione cartografica;
8. non rispetta il comma 3 dell'art.183; il Piano Paesaggistico infatti è stato finanziato tramite POR Sicilia 2000-2006 misura 2.02 azione C.

Inoltre, il Piano Paesaggistico, non risponde alle disposizioni delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.A. n.680 del 21.5.1999, in quanto esclude dall'Ambito 2 i territori di Menfi (AG), ed esclude dall'Ambito 3 i territori di Balestrate, Borgetto, Camporeale, Corleone, Monreale, Montevago, Partinico, Roccamena, Sanbuca di Sicilia, San Cipirrello, San Giuseppe Jato, Santa Margherita di Belice, Trappeto (Comuni della provincia di Palermo).

Il Piano prescrive tre livelli di tutela che impongono previsioni vincolanti come il divieto di varianti in zona agricola, inedificabilità. Tali livelli di tutela non sono presenti: nei Piani Paesaggistici di Pantelleria, Ustica, arcipelago delle Eolie, Area dei rilievi del Trapanese, Provincia di Siracusa, Piano territoriale dell'arcipelago delle Egadi, arcipelago delle Pelagie, provincia di Agrigento, pertanto si manifesta una evidente disparità di trattamento con fortissime ripercussioni sul diritto di proprietà.

Altre considerazioni:

si registra che sul sito istituzionale non è pubblicato né il D.A. n. 1056 del 13.3.17 né il decreto di rettifica n. 2694 del 15.6. 17, né sono pubblicate le norme di attuazione rettificata dal decreto di rettifica n.2694 del 15.6.17., la mancata pubblicazione si pone in contrasto al comma 5 dell'art.68 della L.R. 21/14 che sancisce la nullità di qualunque decreto dirigenziale che non venga pubblicato sui siti istituzionali.

Si propone:

l'immediata revoca in autotutela di tutti i piani d'Ambito redatti, la redazione di apposita normativa regionale e successiva approvazione da parte degli organi politici preposti di un piano paesaggistico che si occupi dell' intero territorio regionale, così come dettato dal D.lgs 42/08.

02/EE.VV Osservazione proposta da: OAPPC Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trapani

L'Ordine evidenzia una debole collaborazione tra gli enti interessati. Le osservazioni poste, riguardano aspetti di tipo generale, contenuti, metodi e modalità di redazione del Piano Paesaggistico.

Nelle tavole attuative e nei regimi normativi del Piano Paesaggistico, non viene indicato nulla per la riqualificazione, il recupero, la valorizzazione e la programmazione del paesaggio.

Il Piano Paesaggistico dovrebbe indicare uno strumento gestionale dinamico al fine di valorizzare i beni ambientali, di fatto prospetta uno schema vincolistico rigido privo di indirizzi progettuali ed interventi propedeutici al restauro del Paesaggio.

- 1) Si osserva che, la cartografia utilizzata è obsoleta e non riporta le trasformazioni del territorio, soprattutto quello agrario che comprende porzioni di territorio già urbanizzate,

trasformate con manufatti edilizi, sedi viarie, in attuazione con gli strumenti urbanistici comunali.

La proposta è di stralciare le aree urbanizzate (art. 14 delle N.d.A.) ed aggiornare le Tavole del Piano “*Componenti del Paesaggio*” art. 12 e 14; in subordine, introdurre un criterio d’indirizzo dinamico al fine di ristabilire un adeguamento al reale stato d’uso del suolo agricolo.

- 2) Zone edificate o edificabili, secondo gli strumenti urbanistici comunali, sono assoggettate al livello di tutela 2 (art. 20 delle N.d.A.) con un differente trattamento rispetto a medesime aree assoggettate al livello di tutela 1.

La proposta è di condividere le previsioni delle Z.T.O. dei vigenti strumenti urbanistici comunali, all’interno di contesti omogenei.

- 3) Punti Panoramici e Belvederi - la componente, identificata come “*punto panoramico*” è rappresentata con apposita simbologia geometrica di tipo puntuale, la singola componente identificata come “*Cono ottico di Paceco*” è rappresentata con apposita simbologia geometrica di tipo poligonale.

La proposta, per salvaguardare l’ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici, è di condividere la graficizzazione, per ampiezza profondità ed orientamento, così come previsto dall’art. 19 “*Punti e percorsi panoramici*”, per ridurre e limitare orientamenti discrezionali.

- 4) La graficizzazione delle trazzere, Componente viabilità storica art. 18, non è sempre corrispondente.

La proposta è di effettuare una ricognizione cartografica rispetto a quanto graficizzato nei vigenti strumenti urbanistici comunali, per una unitaria rappresentazione

- 5) Il divieto di collocare cartellonistica pubblicitaria di qualsiasi tipo e dimensione ad eccezione di quella viaria e della segnaletica stradale, è applicato su vaste porzioni di territorio sottoposte a vari livelli di tutela in cui oggi sono presenti attività produttive, sul cui territorio, secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali, sono consentite nuove attività produttive, con esigenze di visibilità sul mercato.

La proposta è di stabilire un criterio circa la collocazione della cartellonistica, nonché stabilire eventuali divieti, obblighi o prescrizioni per la cartellonistica esistente, a cui è stato rilasciato regolare titolo abilitativo.

03/EE.VV Osservazione proposta da: SICINDUSTRIA Trapani

L’Associazione propone le seguenti osservazioni tecniche specifiche:

1) Livello di Tutela 3

Viene osservato che nelle aree di Livello di Tutela 3 sono esclusi gli insediamenti produttivi di cui all’art. 35 l.r. n. 30/97, l’applicazione dell’art.89 l.r. n. 6/2001 ed art. 25 l.r. n. 22/96, nonché art. 22 l.r. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici. Si segnala la realtà industriale operante in zona della Cantina Birgi e l’interferenza dell’area 5i con la zona industriale S. Silvestro. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, lett. c, D.P.R. n.380/2001. Di fatto il P.P. si sostituisce al legislatore vietando l’attuazione delle citate norme in contrasto con gli artt. 41 e 42 della Costituzione. L’indiscriminata previsione di vincolo di tutela 3 su tutta l’estesa costa del territorio marsalese, comporta l’inibizione dell’uso balneare e/o attività compatibili con la fruizione del mare, previste dalla L.R. 15/2005, con il divieto di installazioni di strutture precarie o mobili, di pontili galleggianti e strutture per i servizi della nautica.

2) Livello di Tutela 2

Viene osservato che nelle aree di Livello di Tutela 2, eccessivamente vaste, sono escluse le varianti agli strumenti urbanistici di cui agli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i.,

25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010, salvo quelli che assegnano ai terreni la destinazione agricola inoltre è preclusa la realizzazione di insediamenti e infrastrutture che comportino varianti di destinazione urbanistica. Si impedirebbe la realizzazione di serre sia nelle aree di Tutela 3 e che di Tutela 2.

3) Interferenze con opere pubbliche

Si rilevano interferenze con alcune previsioni quali: scorrimento veloce Trapani-Mazara del Vallo, porto turistico, rete ferroviaria. Si rileva altresì il contrasto con il D.P.R. 31/2017.

RITENUTO opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrivalenti;

VISTO il D.A. n. 54/GAB del 18.04.2023, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo, tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato Regionale Beni Culturali in merito all'approvazione dei Piani Paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

ACQUISITO quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio espresso nella seduta del 14 novembre 2024 il cui verbale, insieme a quelli delle sedute istruttorie, tenutesi il 7 novembre 2023, 21 novembre 2023, 5 dicembre 2023, 13 dicembre 2023, 10 gennaio 2024, 18 gennaio 2024, 23 gennaio 2024, 30 gennaio 2024, 6 febbraio 2024, 2 luglio 2024, si allegano al presente atto sub. B;

RITENUTO, anche sulla base del parere reso dalla Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, e ciò per le seguenti ragioni:

A) sono respinte le osservazioni 04/AL, 01/CM, 03/CM, 07/CM, 08/CM, 06/MR, 10/SA, che eccedono, tra l'altro, l'inosservanza dell'art. 144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. per gli aspetti relativi alla concertazione istituzionale, dal momento che l'avvio della concertazione istituzionale è stato effettuato in conformità alla citata norma di legge. Essa, infatti, è iniziata con la convocazione di tutti gli enti interessati da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani (cfr. verbali, note di convocazione riportate nell'allegato sub C al presente decreto) e si è conclusa con la relazione finale prodotta dalla Soprintendenza di Trapani, con cui è stato comunicato l'esito di ciascun incontro. Inoltre, tutte le questioni emerse in sede di concertazione sono state sottoposte all'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio che si è espresso nel merito, assicurando, in tal modo, l'univoca interpretazione delle norme di tutela e l'uniformità di comportamento da parte dell'Amministrazione (cfr. verbali riportati nell'allegato sub A al presente decreto). Nondimeno si possono annoverare nella cosiddetta fase concertativa i diversi incontri avuti con le Amministrazioni comunali dei territori interessati dopo l'adozione del Piano Paesaggistico che hanno consentito di pervenire al nuovo decreto di adozione n. 2694 del 15/06/2017 recante talune correzioni di errori materiali e, al contempo senza modificare il contenuto del Piano e della sua norma, alcune più chiare formulazioni che ne avrebbero reso immediata e univoca l'interpretazione e l'applicazione.

Per quanto attiene all'iter procedurale di concertazione, va sottolineato che la Regione Siciliana non ha tuttora disciplinato, come prescrive l'art. 144, comma 1, mediante apposite norme di legge, il procedimento di pianificazione paesaggistica e, pertanto, si applicano gli articoli 23 e 24 del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del D.Lgs.

42/2004, integrate, ai fini partecipativi, dalle norme generali della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per tali ultime ragioni, rispondendo così all'osservazione 01/EE.VV, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di non poter disporre quanto contenuto al 2° comma dell'art.143 circa la stipula di intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e la definizione di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni.

In ogni caso non può essere contestata la mancata comparazione con gli altri atti di programmazione, così come disposto dall'art.143, lettera f), del D.lgs 42/04. Infatti, è da sottolineare che nell'ambito del cospicuo bagaglio di studi ed analisi di cui è corredato il Piano, anche il confronto con le altre pianificazioni viene doviziosamente affrontato. Prova ne sono le schede e le relazioni tematiche conclusive, in particolare quelle inerenti ai Paesaggi Locali, nonché alcune tavole tematiche, come quella relativa alle infrastrutture. Ad integrazione dei suddetti studi, fondamentale momento di confronto e comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo è costituito dalla fase di concertazione istituzionale, da come si evince da quanto riportato nell'allegato sub. C al presente decreto, che per il Piano degli Ambiti 2 e 3, come per tutta la pianificazione paesaggistica in Sicilia, risulta essere propedeutico alla formazione del medesimo Piano prima della sua adozione. In tale momento le Amministrazioni comunali interessate, che hanno accolto l'invito dell'Amministrazione regionale di partecipare alle riunioni di concertazione, hanno avuto la piena possibilità di esprimere le proprie osservazioni e di illustrarle in contraddittorio al precipuo scopo di contemperare il Piano Paesaggistico con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo posti in essere da loro stessi o da altri Enti a ciò preposti, così assicurando un adeguato coinvolgimento concertativo ma non codecisorio (cfr. C.G.A. della R.S. Sentenza 811/12);

Le critiche avanzate, infine, circa il mancato contributo durante la fase di concertazione di soggetti diversi da quelli rappresentati dagli enti locali, non risultano pertinenti e l'eventuale loro partecipazione sarebbe risultata ininfluenza nella fase di pre adozione. Infatti, lo stesso art.144 del Codice tiene distinta la fase di concertazione istituzionale, propedeutica all'adozione di un Piano Paesaggistico, dalla fase di partecipazione. Quest'ultima, che riguarda tutti i soggetti interessati (comuni, associazioni, enti portatori di interessi diffusi, privati, ecc.), viene posta in essere solo successivamente all'adozione del Piano, consentendo, durante la fase della sua pubblicazione ed entro i 30 giorni successivi, di produrre osservazioni, documenti e reclami per eventuali modifiche.

A sostegno di quanto sopra riportato, si sono espressi sia il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (C.G.A. sentenze nn. 811, 812, 813 e 815 del 7 marzo 2012, sentenza n. 485/2018) che il T.A.R. di Catania (sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), che, inoltre, il T.A.R. di Palermo (sentenze nn. 2174/15, 2179/2017);

- B) in ordine alla presunta illegittimità del Piano di cui all'osservazione 01/CM, perché non preceduto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), si richiamano le decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa (nn.811,812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012), che hanno escluso categoricamente l'applicazione del D.Lgs. 152/2006, inerente all'avvio della procedura di VAS, ai Piani Paesaggistici.

Nelle citate sentenze, infatti, il C.G.A., relativamente a quanto previsto dall'art.6, primo comma, del D.Lgs. 152/06 che impone il previo assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ha sottolineato che *“Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono*

esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale.” Ed inoltre, in riferimento all'art.145, comma 3, del D.Lgs. 42/04 che prevede espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici ex artt. 143 e 156 «... non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici..., sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente (colà) contenute..., stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono...vincolanti per gli interventi settoriali ...» si è espresso ritenendo che: “.....ai fini della tutela essenziale di tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, pure quelli degli enti gestori di aree protette”.

Ed ancora “*le norme di Piano non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, come ben evincesi, d'altro canto, proprio dagli artt. 146 e ss. del Dlg 42/2004, sulla vigilanza ed i controlli per le vicende inerenti ai beni culturali e del paesaggio. Esse costituiscono altresì, perché lo dice l'art. 143, c. 1, lett. g) e h), il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte.”*

Anche il TAR Catania, ha espresso analoghe considerazioni sulla stessa materia (Sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), sottolineando che: “...*Il Piano Paesaggistico in senso stretto non determina alcun impatto sull'ambiente (anzi lo protegge), non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c del D.Lgs.152/06...*” ed ancora “...*Il Piano Paesaggistico in senso stretto, pur nella misura in cui influenza la pianificazione urbanistica, si limita a tutelare l'ambiente nel suo aspetto visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente”.*

Nonché il T.A.R. Palermo (sentenze nn. 2174/15, 2179/2017) giacché “*i Piani Paesaggistici ... comportano modificazioni sì, ma positive, innalzando il livello, singolo e/o complessivo, della protezione ambientale*” e, dunque, non sono strutturalmente idonei (a differenza dei Piani urbanistico-territoriali, connotati da un “*maggiore impatto sul futuro sfruttamento edilizio del territorio*”) ad arrecare potenziali “*alterazioni.....dell'ambiente complessivamente considerato*” (cfr. C.G.A. 21 gennaio 2015, n. 36).

Inoltre viene asserito dagli stessi Organi giurisdizionali che nella Pianificazione paesaggistica viene a mancare il presupposto logico-giuridico su cui si basa la V.A.S., cioè il concetto di possibile “*alterazione ambientale*”, da intendersi quale “*alterità degenerata, modificazione, turbamento*”. Infatti “*il tipo di prescrizione proprio di un Piano paesistico è assai differente dal contenuto di uno strumento urbanistico, essendo volto non già al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa*” e il “*loro contenuto, pertanto, serve a garantire, non ad alterare gli equilibri ambientali della zona considerata*” e, conseguentemente, “*i Piani de quibus, non abilitando alla realizzazione di progetti nel territorio, non rientrano nel campo di applicazione della V.A.S.*”.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'osservazione riportata in questo paragrafo viene respinta;

- C) con riferimento alle lamentele, adombrate da quasi tutte le osservazioni e più specificatamente trattate dalle opposizioni 04/CLT e 01/CM, 02/EE.VV con le quali vengono censurate le disposizioni del Piano Paesaggistico ritenute invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica riservata all'Amministrazione comunale, deve al contrario

farsi presente che le disposizioni del Piano tendono a introdurre, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio, allo scopo, oltre che di tutelare il paesaggio, di assicurare la certezza del diritto. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due materie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile governare il territorio senza tenere conto della rarità delle risorse naturali, della necessità di preservare la biodiversità e per uno sviluppo ecosostenibile.

Pertanto, lo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio riconosce al Piano Paesaggistico il valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dallo stesso dettate. Per questi motivi le contestazioni sopra riportate vengono respinte;

- D) con riguardo alle osservazioni 04/CLT, 01/CM, 03/CM, 05/CM, 08/CM, 06/MR, 01/EE.VV, 02/EE.VV che lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e la presunta inadeguatezza effettuata dal Piano nella ricognizione dei beni paesaggistici, a cui afferiscono - anche se in maniera meno esplicita - la maggior parte delle osservazioni, queste non trovano fondamento in quanto nella redazione del Piano in esame è stata effettuata un'attenta ricognizione del territorio, così come richiesto dall'art. 143 e segg. del D.Lgs. 42/04, risultante dall'ampio studio analitico prodotto in forma propedeutica in fase di formazione del Piano (carte di analisi, di sintesi, schede tecniche, ecc.). Alla ricognizione del territorio, degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e delle aree tutelate *ex lege*, ai sensi dell'art. 142 del Codice, si aggiungono le nuove aree tutelate dal Piano, così come definite dell'art.134, lett. c) del Codice e per effetto della loro individuazione ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art.143, per le quali lo stesso Piano offre un ampio supporto motivazionale ed informativo costituito da approfondite analisi descrittive (relazioni e schede degli aspetti abiotici, biotici, antropici e dei paesaggi locali) e adeguate cartografie (carte di analisi ma, soprattutto, carte di piano dei beni paesaggistici) ove evincere la loro perimetrazione. Tali aree, peraltro, sono qualificate come bene paesaggistico in quanto il valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell'art. 136 e il cui effetto ricognitivo è quello proprio di quei vincoli paesaggistici. In particolare, il loro interesse pubblico viene definito secondo tipologie di beni esplicitati nel medesimo articolo 136 dalle lettere c) e d) per le aree costituenti le cosiddette "*bellezze d'insieme*".
- Come già precedentemente detto, la Regione siciliana non ha tuttora disciplinato mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, pertanto, restano in vigore le norme ex artt. 23 e 24 del R.D. 1357/1940, come specificamente impone l'art.158 del D.lgs. 42/2004. In tal senso, l'Amministrazione regionale ha utilizzato per il Piano paesaggistico degli Ambiti 2 e 3, come per tutti gli altri Piani tuttora vigenti, la procedura derivante dal combinato disposto degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del R.D. n.1357/40, integrato con le disposizioni contenute negli artt. 139 e ss. del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.. Avvalendosi di quanto previsto dall'art.134, lettera c), all'individuazione fatta dal Piano degli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 si è proceduto per la relativa dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo quanto previsto dall'art. 139. Quindi, la pubblicazione agli Albi pretori comunali del Piano paesaggistico di Trapani viene a coincidere con la notifica della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle nuove aree, che è bene chiarire riguardano esclusivamente gli aspetti contemplati alle lettere c) e d) (*bellezze d'insieme*) dell'art.136, non rivestendo le caratteristiche di beni riconducibili al concetto di "*bellezza individua*" alla cui dichiarazione di notevole interesse pubblico non è sufficiente procedere con la sola pubblicazione prevista dall'art. 139, comma 1, ma occorre adempiere a quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, dandone quindi comunicazione al proprietario,

possessore o detentore del bene attraverso la sua identificazione con elementi, anche catastali. Con quanto sopra rappresentato si risponde anche alle contestazioni avanzate da alcune osservazioni, secondo le quali non sono state rispettate in generale le procedure di adozione del Piano e per le nuove aree vincolate le procedure di notifica previste dall'art.139 del Codice.

Il Piano pertanto sistematizza le conoscenze per le diverse aree tematiche, mette in luce gli elementi di valore, la conoscenza dei beni paesaggistici e la definizione di normative che indirizzano in maniera certa le attività, rappresenta in sé un elemento di semplificazione e di progresso, consentendo di porre le risorse culturali del territorio al centro delle opzioni per uno sviluppo sostenibile ed in ogni caso si conferma la congruità del livello di tutela con le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio. Pertanto le contestazioni vanno rigettate.

Con analoghe considerazioni non si accolgono le osservazioni, in particolare 06/MR, 05/PE, di carattere generale e generiche nella loro impostazione, con le quali si contesta l'uso pervasivo dei livelli di tutela 2 e 3 nei singoli territori comunali. Occorre a tale proposito chiarire che riguardo alle presunte limitazioni in aree di livello di tutela 2, la normativa del Piano Paesaggistico non preclude la realizzazione di nuove strade, infatti ove se per le stesse fosse necessaria una variante della regolamentazione urbanistica vigente, questa potrà essere effettuata in modalità ordinaria;

- E) sempre in tema procedurale, la riscontrata illegittimità del Piano per mancata pubblicazione sulla GURS del Decreto di adozione, come si evince dall'osservazioni 01/EEVV, è da ritenersi non pertinente. Non è infatti richiesto da alcuna norma di riferimento (Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42) la pubblicazione del provvedimento di adozione sulla GURS, assumendo il provvedimento efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Nell'ambito delle procedure di pubblicità e partecipazione viene, invece, data comunicazione attraverso la GURS della data di inizio della pubblicazione agli Albi pretori interessati, adempimento che nel caso del Piano di Trapani si è concretizzato con la GURS, parte seconda, n. 20 del 17.05.2019. Analogamente, alle disposizioni a favore della trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio si è assolto con le forme di diffusione *online* previste per l'Amministrazione pubblica, oltre che con gli obblighi previsti per legge, dandone notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione;
- F) con riguardo alla presunta violazione del diritto di proprietà, e in particolare sulla presunta illegittimità in cui sarebbe incorso il Piano rendendo inedificabili talune aree, riportate, sebbene in forma generale, dalla maggior parte delle osservazioni e in particolare dalle osservazioni 01/CM e 07/CM, si rinvia alla sentenza n.56 del 29 maggio 1968 della Corte costituzionale, più volte ribadita successivamente (vedi sentenze n. 417 del 1995, n. 262 del 23 luglio 1997 e n.367 del 24 ottobre 2007). La Corte, com'è noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesaggistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesistente le qualità indicate dalla legge: costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico e l'Amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. La Pubblica Amministrazione, cioè, dichiarando che un bene è di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una condizione immanente alla cosa, esercitando una potestà (consistente nel prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualità del bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue che è possibile proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate: il diritto del proprietario dell'area non ne

viene compresso perché è nato e vive con questo limite. La stessa Corte ha poi ribadito che, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio è un valore primario dell'ordinamento, per la cui salvaguardia concorrono tutte le istituzioni a ciò preposte, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6 maggio 1996, n. 115). Non si ritiene quindi accoglibile tale opposizione, fermo restando il rinvio di tale disposizione agli strumenti urbanistici e territoriali secondo le regole e le forme proprie di tali strumenti;

- G) diverse osservazioni, ed in particolare le 04/CLT, 01/CM, 06/MR, 02/EE.VV sottolineano il fatto che il Piano Paesaggistico della provincia di Trapani, indicando come linea operativa la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio, avrebbe inibito lo sviluppo del territorio (sostenibile).

Detto assunto non appare condivisibile ed è frutto di una errata interpretazione sul contenuto del Piano in questione, che infatti non esclude per ogni singolo contesto paesaggistico, espressione di valori culturali e paesaggistici individuati secondo specifici livelli di tutela, gli usi del territorio per attività produttive. Queste ultime dovranno, ovviamente, essere considerate nella più assoluta compatibilità con i caratteri paesaggistici espressi dal quel territorio, tenendo conto dei limiti e dei divieti specificatamente individuati dalla norma di riferimento. In estrema sintesi, oltre che prescrizioni, il Piano esprime per ciascun territorio indirizzi e obiettivi che, sebbene non indichino linee di sviluppo urbanistico ed economico, la cui pertinenza rimane relegata ai soggetti competenti per legge, offrono spunti sulla sostenibilità di talune iniziative nell'ambito della tutela dei valori culturali e paesaggistici. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il Piano Paesaggistico in questione risulta coerente con quanto sancito dal D.Lgs. n.4/2008 sul principio di sviluppo sostenibile, ottemperando in particolare alla previsione contenuta al 2° comma dell'art.3-quater, secondo la quale l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentirne la migliore attuazione possibile, soprattutto nella scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, dove, però, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. L'adeguato procedimento di concertazione ha, d'altronde, fatto sì che le istanze di sviluppo locale trovassero in tale sede la loro definizione e fossero considerate dal medesimo Piano al fine di contemperarle alle esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio.

Peraltro, le osservazioni proposte presuppongono la coincidenza delle possibili strategie di sviluppo con lo sfruttamento edificatorio dei suoli, presupposto assolutamente non condivisibile soprattutto quando lo sfruttamento dei suoli avviene in maniera indiscriminata, ossia in assenza di obiettivi specifici e limiti espansivi, come quelli introdotti dal Piano Paesaggistico.

Per questi motivi, le obiezioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;

- H) diverse osservazioni, ed in particolare quelle di seguito elencate: 01/CM, 03/CM, 08/CM, 18/SA, 01/EE.VV, 02/EE.VV mettono in rilievo l'inadeguatezza della scala di rappresentazione del Piano Paesaggistico, in quanto lo strumento cartografico utilizzato non risulta aggiornato all'attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico e non consente una facile lettura delle aree e dei temi proposti dal Piano.

Si ritiene di non dover accogliere tale reclamo in quanto - ferma restando la consultabilità multi scalare del Piano attraverso i sistemi informativi con i quali è stato redatto e i siti istituzionali in WEB GIS dove verrà pubblicato - l'apparato cartografico, che è parte integrante del presente decreto, per gli aspetti riguardanti le componenti del paesaggio, i beni tutelati e i regimi normativi viene rappresentato in scala 1:25.000, intesa come scala di restituzione dei documenti cartacei allegati al Piano in formato PDF, utilizzando però come

supporto la più aggiornata Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 eseguita dalla Regione Siciliana (cfr. sentenza TAR Palermo n.2197/2017).

In ogni caso le Norme di attuazione del Piano di Trapani, in conformità con i Piani Paesaggistici già approvati, conterranno alcune integrazioni che rinviando, come nel caso delle aree soggette a recupero, ad approfondimenti cartografici da effettuarsi nelle fasi di adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici e territoriali;

- I) Con il D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, regolarmente pubblicato agli Albi pretori dei Comuni interessati vengono apportate - così come detto in premessa - talune modifiche e integrazioni al Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, resesi necessarie allo scopo di correggere errori materiali e, al contempo senza modificare il contenuto del Piano e della sua norma, di introdurre alcune più chiare formulazioni normative che ne avrebbero reso immediata e univoca l'interpretazione e l'applicazione. Diverse osservazioni non hanno tenuto conto delle suddette modifiche proponendo annotazioni e richieste che, alla luce di quanto sopra, possono ritenersi superate. Al riguardo non si accolgono le seguenti osservazioni:
- l'osservazione 13/CSV del Comune di Castelvetro che rileva alcune discrasie, corrette con il D.A. n. 2694/17, tra gli elaborati planimetrici e le prescrizioni delle Norme di Attuazione che non consentono una chiara individuazione dei vincoli e dei livelli di tutela che potrebbero causare errori nell'applicazione del Piano. riguardanti i Paesaggio Locali 10 "Altopiano di Castelvetro" e 11 "Dune Costiere";
 - l'osservazione 13/CSV del Comune di Castelvetro che lamenta che nel contesto 10g, lungo il litorale prospiciente Marinella di Selinunte, non sia consentita la realizzazione di lidi balneari e strutture similari; con il D.A. n. 2694/17 viene eliminato tale divieto, che al contrario permane all'interno dell'area della R.N.O. della Foce del Fiume Belice (contesto 12f), i cui caratteri naturalistici e paesaggistici, di eccezionale rilevanza, non consentono ulteriori carichi antropici;
 - con le osservazioni 01/MR, 06/MR del Comune di Marsala , 10/MR, 13/MR , si lamenta che non siano state individuate le zone di completamento, "B1 B2 e B3", previste dallo strumento urbanistico vigente. congelando tali zone omogenee edificabili in aree di inedificabilità assoluta. Invero il D.A. n. 2694/17 introduce la prescrizione che le zone A e B sono di fatto assimilate al livello di tutela 1;
 - l'osservazione 06/MR inerente a:
 - la realizzazione del porto turistico di Marsala che è superata dalla relativa rettifica della Tavola 22.5 del Piano al fine di rendere coerente tale infrastruttura con le previsioni del medesimo Piano;
 - la fascia costiera di cui ai contesti 2i, 4m e 5g dove viene eliminato il divieto di realizzazione di lidi balneari e strutture similari;
 - l'osservazione 09/MV del Comune di Mazara del Vallo si ritiene superata con riguardo al contesto 7i dove viene eliminato il divieto di realizzazione di lidi balneari e strutture similari e al contesto 9d *Paesaggio agrario delle colture specializzate con elementi di naturalità (sciare) e paesaggio agrario e delle colture di pregio (oliveti)* con livello di tutela 2 dove viene escluso il divieto di installare serre;
 - l'osservazione 01/PC inerente al contesto 1h. *Paesaggio dell'invaso Paceco e della fascia perilacustre* viene superata con l'emissione del nuovo D.A. n. 2694/17 in cui risulta chiara la realizzabilità di parchi suburbani in aree con livello di tutela 3.
 - il Comune di Petrosino con l'osservazione 05/PE rileva che nei contesti 6d e 7g con livello di tutela 2 le norme sono in contrasto con le realtà produttive, decennali, esistenti nel territorio. In realtà con il DA n. 2694/17 è stata introdotta una rettifica con la quale è stata resa ammissibile la realizzazione di serre e capannoni legati all'uso agricolo del territorio, purché compatibili con le esigenze di tutela del paesaggio;

- le opposizioni presentate dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trapani 02/EE.VV e da SICINDUSTRIA 03/EE.VV, che, anche se generica dal punto di vista territoriale, prendono in considerazione questioni, come per esempio:
 - la proposta di modificare le aree ricadenti in Zone Territoriali Omogenee, edificabili secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, da livello di tutela 2 in livello di tutela 1
 - l'uso delle serre;tutte questioni che sono state oggetto di rettifica con il DA n. 2694/17;
 - con riferimento all'osservazione 13/CSV, nel Piano Paesaggistico è stata individuata una perimetrazione del centro storico di Castelvetro, che si estende, in parte, anche nelle Z.T.O. B del PRG vigente. Tale osservazione è stata valutata ed è stata oggetto di rettifica con D.A. n. 2694/17;
- L) con riferimento alle tematiche relative alla individuazione delle aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico, la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, così come è desumibile dai relativi verbali di cui all'allegato B facente parte del presente decreto, ha ritenuto di confermare, anche per il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, le più recenti disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento Regionale Beni Culturali con note prot. n. 25979 del 25.05.11 e n. 18295 del 4.04.12 con cui, così come disposto dall'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/04, l'Inventario Forestale Siciliano, adottato con D.P.R.S. n.158/S.6/S.G. del 10.04.2012 e redatto dal Comando Forestale Siciliano, è stato individuato quale strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico "bosco".
- Rispetto alle altre categorie di beni menzionate nell'articolo 142 del D.Lgs. n.42/04, infatti, quella dei boschi è la più complessa giacché l'uso, da parte del legislatore, della formula "territori coperti da boschi", si riferisce oltre che ai boschi veri e propri anche a territori non più boscati, a boschi in fase di estinzione e riproduzione e ad aree di pre - bosco utili alla salvaguardia del bosco stesso.
- Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227, sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, il legislatore nazionale ha fornito la definizione normativa di bosco, sancendo, tra l'altro, l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva e ha demandato alle Regioni il compito di definire il concetto di bosco, per i territori di loro competenza.
- Nella Regione Siciliana, dove vige la legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e s.m.i., di natura urbanistica e finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale e alla tutela della vegetazione, ai fini dell'individuazione delle aree boscate tutelate ex lege occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo n.227/2001, in quanto richiamata dall'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
- Per la delimitazione fisica dei "boschi", la cui identificazione e tutela è elemento indispensabile della pianificazione paesaggistica, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e I.S. - Servizio Pianificazione paesaggistica ha ritenuto, per ovvie ragioni di coerenza, di dover fare riferimento all'Inventario Forestale Regionale, redatto dal competente Corpo forestale, (approvato con D.P.R.S. n. 158/2012) nel cui ambito sono state delimitate le aree tutelate ex lege dal Codice. Tale decisione trova conforto con quanto espresso dal TAR di Palermo con sentenza n. 02179/2017.
- Diversi sono conseguentemente gli effetti che ne discendono e che le due distinte norme espressamente prevedono: mentre la legge regionale n.16/96, a salvaguardia dei boschi, dispone l'inedificabilità delle zone boschive e delle fasce di rispetto, dall'articolo 142 del Codice discende esclusivamente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da eseguirsi in quel determinato territorio, stante che i boschi costituiscono una delle componenti del paesaggio, la cui tutela richiederà forme e prescrizioni diverse da quelle necessarie per le altre componenti.

Per quanto detto si respingono le eccezioni di carattere generale presentate sull'argomento da diverse osservazioni.

Tenuto conto di quanto sopra, il D.Lgs. 227/01, contrariamente a quanto previsto dalla L.R. 16/96 e s.m.i., non genera fasce di rispetto delle aree boscate e pertanto decadono i motivi di alcune osservazioni nel merito.

Viene chiarito infatti che la fascia di rispetto di cui alla L.R. 16/96 non è da ritenersi "bene paesaggistico" e quindi non può essere né considerata né cartografata come tale nella redazione del Piano Paesaggistico, mentre la sua rilevanza tecnico- amministrativa è legata esclusivamente alla natura urbanistica di cui alla medesima L.R. 16/96 e s.m.i.

Le aree soggette a tutela per effetto dell'art.142 lett g), che come detto discendono dall'Inventario Forestale Regionale, strumento di competenza del Corpo forestale, non possono essere rimosse né riperimetrate a meno di una verifica effettuata dall'organo competente che escluda in tali aree la sussistenza dei caratteri di cui al decreto 227/01. Tale principio è stato ribadito con Decreto n. 3401 del 19.07.2017 a firma degli Assessori regionali dei Beni Culturali e del Territorio e Ambiente, il quale definisce procedure semplificate, attraverso sopralluoghi condotti dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, per la modifica di dette aree in caso di contestazioni circa la loro sussistenza o perimetrazione. Per quanto sopra detto, sulla base di dette verifiche vengono accolte o parzialmente accolte le seguenti osservazioni: 02/CLT, 03/CLT, 11/CM, 01/CSV, 03/CSV, 04/CSV, 05/CSV, 06/CSV, 07/CSV, 10/CSV, 13/CSV, 02/MR, 04/MR, 02/MV, 03/MV, 04/MV, 06/MV, 07/MV, 08/MV, 09/MV, 10/MV, 12/MV, 13/MV, 02/PC, 03/PC, 04/PC, 01/SA, 12/SA, 14/SA, 15/SA, 16/SA, 17/SA, 01/TP, 04/TP, mentre vengono respinte le osservazioni: 01/CLT, 03/CLT (relativamente alla particelle 99, 118 FM 29), 03/CSV (relativamente alla particella 818 FM 176), 04/CSV (relativamente alle particelle 39, 40, 43, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 77, 78, 304, 305, 306, 307, 567, 568, 569 e 570 FM 170), 13/CSV (relativamente alle particelle 1101, 1104, 1107, 1109, 1111, 1113 FM 170), 16/SA e 17/SA (relativamente alle particelle 393, 705, 1187, FM 49). Vengono, altresì, respinte le richieste riguardanti le aree boscate di cui alle osservazioni 13/CSV del Comune di Castelvetro relativamente al contesto 8c, 06/MR del Comune di Marsala, 05/PE del Comune di Petrosino, 13/SA, 18/SA del Comune di Salemi e 19/SA, in quanto le richieste di verifica e i successivi solleciti inoltrati dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e I.S. – Servizio 3 ai suddetti Comuni e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani sono rimasti inevasi. Per quanto riguarda le osservazioni 04/CLT del Comune di Calatafimi Segesta, considerato che dalle certificazioni rilasciate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 28017 del 30.03.2023 si evince che non è stato possibile identificare inequivocabilmente le aree oggetto dell'osservazione per mancanza dei riferimenti catastali, queste vengono respinte.

Nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3, si è tenuto conto della metodologia, già assunta a livello regionale, per la individuazione della effettiva qualità della copertura vegetazionale con particolare riferimento a quanto indicato nelle norme per componenti (componente biotica: aspetti vegetazionali) Essa si basa sulla rilevanza paesaggistica espressa da ciascuna delle relative aree boscate, dando luogo a un quadro dei regimi normativi assai più articolato. Infatti viene previsto che, ad esclusione delle aree di particolare o eccezionale rilevanza vegetazionale che definiscono quadri paesaggistici di notevole valore, ovvero nelle aree boscate ove ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. viene inibita la nuova edificazione ed ancora qualora dette aree boscate sono parte integrante di ambiti o contesti dove sono stati rilevati ulteriori elementi di valore paesaggistico, alle formazioni vegetali di cui al D.lgs.227/01 viene uniformemente attribuito il livello di tutela 1.

- M) con riferimento alle contestazioni relative ad aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.142, lett. m, del D.lgs. 42/04 – aree di interesse archeologico, non viene accolta l'osservazione

12/CSV, tendente ad escludere in C/da Marinella nel Comune di Castelvetro l'area dell'abitato romano dalla fondazione di Selinunte al 409 a.C.;

N) tutta la fascia costiera relativa agli Ambiti 2 e 3 ricadente nella provincia di Trapani, ad eccezione degli episodi definiti da una urbanizzazione disordinata che il Piano sottopone al regime normativo del recupero, costituisce un alto valore paesaggistico caratterizzato da una grande varietà di elementi morfologici di particolare bellezza ed anche da taluni aspetti storico-culturali. Essa va pertanto tutelata con norme volte alla sua conservazione e all'integrità di tutti gli elementi che ne fanno parte. La suddetta fascia costiera è ricompresa tra quelle normate dall'art.15 della L.R. 78/76, incluse le deroghe previste dalla normativa vigente, e comprende sistemi costieri più ampi. Quanto sopra, viene pertanto confermato, così come si conferma, il livello di tutela 3 che interessa tale porzione territoriale e la sua individuazione:

- contesto 1i *Paesaggio della fascia costiera a valle della litoranea di Trapani S.P.77*: osservazione 01/ER. Al di là della presenza dell'antica struttura della Tonnara San Cusumano, individuata dal Piano quale elemento qualificante tra i beni isolati (cod. 7004_02), ancora attiva come opificio per l'inscatolamento del tonno, non si ravvisano ulteriori compromissioni antropiche in quest'area di costa;
- contesto 2i *Paesaggio della fascia costiera tra Trapani e Marsala*: osservazione 06/MR;
- contesto 4e *Paesaggio costiero dello Stagnone*: osservazioni 06/MR, 10/MR, 11/MR, 13/MR, 02/EE.VV, 03/EE.VV. La contestazione fa riferimento allo specchio d'acqua e alla zona di tutela 3 esterna alla zona di pre-riserva e alla zona di riserva vera e propria. Al riguardo si rappresenta che il vincolo paesaggistico sull'intera area, compreso lo specchio acqueo dello Stagnone, è preesistente al Piano Paesaggistico; emesso ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con Decreto n. 3991 del 18/11/1977, verbale affisso all'Albo Pretorio del Comune di Marsala il 21/11/1974 (GURS 11/02/1978 n. 6). In tale provvedimento si legge “...Considerato che l'area lagunare dello Stagnone, zona di indiscusso interesse paesistico archeologico ed ecologico, forma un quadro naturale di grande bellezza godibile sia dal mare, sia dalla costa marsalese, sia dalle colline prossime, sia infine dalla montagna ericina sia dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto del 15 settembre 1971, n. 836, del Presidente della Regione siciliana e costituente un belvedere naturale;” ed ancora “Considerato inoltre che, nella fattispecie, l'apposizione del vincolo paesistico, comportando anche la salvaguardia da qualsiasi tipo di inquinamento della zona e delle immediate adiacenze, è premessa indispensabile per la conservazione di un raro patrimonio faunistico e floristico particolarmente interessante anche sotto l'aspetto scientifico;...”. Per le specifiche connotazioni del territorio in esame di particolare bellezza paesaggistica ed ambientale, definito dalla compresenza degli elementi antropici e naturalistici, quali le Saline, lo Stagnone e le Isole, di altissimo pregio, la previsione del Livello di tutela 3 effettuata dal Piano Paesaggistico appare quanto mai consona ed opportuna. Si ritiene, infatti, che la trasformazione di quel territorio possa determinare nocimento agli aspetti sopra menzionati.

Per tale area non si accolgono, inoltre, l'osservazione 06/MR del Comune di Marsala, unitamente alle osservazioni 02/EE.VV e 03/EE.VV, per la parte in cui propone alcune modifiche normative:

- viene chiesto di consentire usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini e di escludere dalla normativa del Piano il divieto di varianti di destinazione urbanistica. Quanto proposto non appare compatibile con l'alta rilevanza del territorio sopra descritto; infatti, la eventuale previsione di usi e destinazioni diversi da quella agricola comporterebbero un aggravio intollerabile al già precario e delicato equilibrio paesaggistico e naturalistico dell'area;

- non risulta pertinente l'osservazione volta a consentire i cambi di destinazione d'uso a fini turistico/ricettivi e alberghieri di modesta dimensione. Infatti, le modifiche di destinazione d'uso, in assenza di aumento di volume, di fabbricati esistenti non rientrano nelle competenze della pianificazione paesaggistica, rimanendo in capo alle competenze degli Uffici tecnici comunali la verifica della compatibilità urbanistico/ambientale di tali richieste;
- non si ritiene in linea generale che il Piano Paesaggistico possa derogare alle proprie scelte sulla base di quanto definito dagli strumenti urbanistici, che, al contrario come disposto a livello costituzionale e meglio declinato dall'art.6 delle norme di attuazione: "*Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano Paesaggistico.*". Infine, sugli interventi per gravi esigenze di pubblica sicurezza si potrà derogare esclusivamente su specifiche disposizioni emesse dalle competenti autorità regionali e nazionali;
- la richiesta di consentire nell'area del Demanio marittimo lo svolgimento di tutte le attività previste dalla L.R. 78/1976 e di fare salvo e quanto definito e condiviso nel nuovo Piano Urbanistico del Demanio Marittimo non si accoglie nella considerazione che così come espresse le richieste siano generiche e in quanto, tra l'altro, non risulti che il Comune abbia redatto un proprio PUDM;
- contesti 5g *Paesaggio della fascia costiera* e 5i *Paesaggio delle aree umide costiere e litorale*: osservazione 06/MR. Per la parte in cui il Comune di Marsala propone alcune modifiche normative, si rileva, in linea generale, come già detto al punto precedente, che il Piano Paesaggistico non può derogare alle proprie scelte sulla base di quanto definito dagli strumenti urbanistici. Per quanto, poi, riguarda la richiesta di cambiamento di regime del contesto 5g, da livello di tutela 3 a recupero, comparando le aree costiere ricadenti in 5g con quelle definite in 5m (aree di recupero) nel medesimo territorio di Marsala, si evidenzia una palese discontinuità della pressione antropica edilizia che in 5m è caratterizzata da una elevata e disordinata densità edilizia. Si respinge, in quanto ininfluyente, l'osservazione 02/EE.VV che chiede di rendere possibile, all'interno di tali aree e più in generale nelle aree con vincolo di tutela 3, la realizzazione di cartellonistica turistica/informativa oltre a quella stradale già consentita. In realtà non viene vietata l'insegna di esercizio e quella direzionale;
- contesto 7i *Paesaggio costiero di Mazara del Vallo*: osservazione 09/MV;
- contesto 9f *Paesaggio della fascia costiera* a Sud del comune di Mazara del Vallo, nel tratto prossimo a Torretta Granitola, che risulta uno dei pochi ambiti costieri ancora non aggredito da interventi edificatori. A ridosso di aree naturalistiche esistenti poco distanti (ITA010005 e ITA010031), si presenta integro negli aspetti naturalistici più prossimi alla battigia e, per la parte a monte la S.P. 115, negli aspetti agrari tradizionali. Sono comunque consentite le attività agricole volte alla conservazione dei valori agrari tradizionali, nel rispetto delle ampie sacche di naturalità esistenti, da considerare quali elementi di forza del territorio da sostenere, ampliare e salvaguardare: osservazioni 01/CM, 03/CM, 04/CM, 07/CM, 08/CM, 14/CM, 16/CM, 09/MV;
- contesto 10g *Paesaggio della fascia costiera con elementi di naturalità*; osservazione 13/CSV;
- contesto 11c *Paesaggio della fascia costiera dunale con elementi di naturalità*: osservazioni 12/CM, 17/CM. Le norme del Piano Paesaggistico relativamente al livello

- di tutela 3 consentono la ristrutturazione di fabbricati preesistenti, senza aumento di volume né modifica di sagoma;
- contesto 19h *Paesaggio della fascia costiera alcamese*: osservazione 06/AL. Si precisa che il paesaggio di questa fascia costiera attiene esclusivamente all'arenile, tra l'altro sottoposto al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15 L.R. 78/76. In tale fascia sono consentiti solo interventi volti al recupero ambientale e paesaggistico nonché alla diretta fruizione del mare, ovvero alla *“realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti,...”*.
 - con riferimento all'osservazione 03/EE.VV, relativa all'inibizione delle attività balneari, nei paesaggi costieri 4d, 4e e 5g, la norma non limita la realizzazione di pontili, ad eccezione sulle praterie di posidonia della RNO, considerati veri e propri *“monumenti naturali”*: *“realizzare lidi balneari e banchine; pontili e dispositivi galleggianti (sempre che si trovino al di fuori della zona A della Riserva Naturale Orientata) potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia eventualmente esistenti;”*. Il divieto di lidi balneari e banchine nasce dalla considerazione che il delicato equilibrio paesaggistico e naturalistico esistente in tali aree (RNO e aree limitrofe, Zone umide), impone un limite all'antropizzazione, a salvaguardia dei panorami e dell'ambiente, al fine di *“- Favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche; - recupero paesaggistico- ambientale ed eliminazione dei detrattori;...- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità; ...- mantenimento delle zone umide; etc.”*.

Per quanto, più in generale, riguarda l'art. 40 *Fascia di rispetto costiera*, non si concorda, e quindi si respingono, con le proposte avanzate dal Comune di Marsala (06/MR). Fermo restando che il Piano Paesaggistico non può derogare alle proprie scelte sulla base di quanto definito dagli strumenti urbanistici, per le opere di messa in sicurezza della costa, quanto prescritto all'art. 40 appare sufficiente e non limitativo per la realizzazioni di siffatte opere, con attenzione al divieto delle opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine. Il problema dell'erosione costiera è in buona parte legato all'azione impropria dell'uomo e dovrà essere affrontato sulla base di studi scientifici mirati alla salvaguardia del sistema costiero;

- O) sono respinte le seguenti osservazioni riguardanti aree fluviali sottoposte a tutela ai sensi dell'art.142, lett.c, del D.lgs.42/04, in quanto da verifiche effettuate i corsi d'acqua interessati sono inclusi negli elenchi delle acque pubbliche di cui al relativo R.D. 11.12.1933, n. 1775 e comunque meritevoli di tutela:
- l'osservazione 11/CSV, tendente ad escludere dalla tutela il Canale Bacamino nel territorio di Castelvetro;
 - l'osservazione 15/CM, per l'esclusione del Fosso Burgio ricadente nel Comune di Campobello di Mazara;
 - l'osservazione 03/SN, nella considerazione che l'Alto Modione non è rappresentato nelle cartografie allegata alla Legge Galasso;
 - le osservazioni 04/CLT e 06/CLT che rilevano che il Piano Paesaggistico pone il livello di tutela 3 (contesto 18f. *Paesaggio fluviale del Fiume Freddo*) all'area industriale di contrada Fegotto, adiacente al fiume Freddo o San Bartolomeo, interrompendo ogni attività edilizia in aree con destinazione urbanistica “D.1” e “D.1.1”, in contrasto con la pianificazione prevista dal vigente P.R.G..
- Nell'area insistono diverse attività industriali che solo parzialmente lambiscono la fascia dei 150 mt. di tutela del Fiume Freddo. Il Piano Paesaggistico sottopone a livello di tutela

3 tutto il corso del Fiume Freddo e le relative sponde (fascia dei 150 mt.), fino alla foce del Fiume S. Bartolomeo, per le acclerate valenze paesaggistiche e naturalistiche. Pur ritenendo importanti per l'economia locale le attività industriali presenti nel territorio, occorre prioritariamente preservare i valori paesaggistico-ambientali dei contesti più sensibili e vulnerabili, quali appunto corsi fluviali e relative fasce di rispetto. Si osserva, altresì, che le aree industriali in trattazione solo in minima parte sono interessate dalla fascia di tutela del fiume, tutto il resto del territorio è libero da vincoli o da particolari azioni di tutela;

- l'osservazione 01/AL con riferimento al Vallone tra Fosso Canalotto e il Torrente Finocchio Calatubo di cui al contesto paesaggistico 19i. Rimangono impregiudicati i piani di lottizzazione convenzionati in data antecedente l'adozione del Piano al fine di non ledere diritti già acquisiti

P) si ritiene di dovere confermare le previsioni di tutela delle aree agricole così come individuate dal Piano e massimamente sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.134, lett. c) del Codice e per effetto della loro individuazione ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art.143. Tali aree, frutto di una attenta ricognizione, rappresentano scenari agricoli, ormai storicizzati, che imprimono una forte caratterizzazione sia estetica che storico-culturale al paesaggio trapanese Tali contesti paesaggistici contraddistinti per lo più da uliveti (Castelvetrano e Paceco), vigneti e colture di pregio tradizionali, ricadono nei livelli di tutela 2 dove sono consentite, nel rispetto della salvaguardia di questi territori, tutte quelle attività agricole che ne garantiscano la permanenza e l'incentivazione.

Risulta, quindi, prioritario il mantenimento dei caratteri agrari che attengono agli ambienti rurali dell'entroterra del trapanese, ove gli aspetti antropici tradizionali (coltivi, case rurali, bagli, nuclei storici, abbeveratoi, regie trazzere, etc..) sono fortemente caratterizzanti, ovvero, sono l'espressione autentica dell'identità siciliana. "Liberalizzare" le varianti agli strumenti urbanistici per le attività non correlate a quella agraria, comporterebbe la perdita di un presupposto indispensabile ai fini del mantenimento dei caratteri tradizionali sopra richiamati e dei valori identitari individuati, di cui occorre perseguire la salvaguardia.

Per quanto sopra rappresentato, non vengono accolte le seguenti osservazioni volte all'esclusione dalla tutela di queste realtà territoriali o alla riduzione del loro livello di tutela:

- contesto 1f *Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio*: osservazione 03/TP dove viene confermato, ad eccezione della decisioni assunta con il successivo punto r) del presente provvedimento, il contesto, compreso fra il Torrente Lenzi ed il Canale di Baiata, caratterizzato da un paesaggio agrario, ove prevalgono ampie estensioni di coltivi a vigneto e uliveto, interessato anche dalla presenza di numerosi beni isolati, quali Bagli rurali e Ville. Si chiarisce comunque, con riferimento all'istanza finalizzata alla costruzione di un nuovo presidio ospedaliero previsto in un lotto di terreno ricadente in c.da Belvedere, che le limitazioni di cui all'art. 20 delle NdA del Piano Paesaggistico non precludono la realizzazione di servizi ed infrastrutture. Infatti, si chiarisce che, ad eccezione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010, non è preclusa la variante ordinaria della regolamentazione urbanistica vigente;
- contesto 5f *Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio*: osservazione 12/MR. Si consideri, nella fattispecie, che le previsioni progettuali, in variante urbanistica, con la realizzazione di n. 56 edifici, comporterebbero la trasformazione dei caratteri del contesto agrario tradizionale e la perdita dell'identità dei luoghi. Tali previsioni sarebbero incompatibili con le finalità di tutela perseguiti dal Piano Paesaggistico che risultano aderenti alle analisi condotte ed ai valori ivi riscontrati. Osservazione 06/MR del Comune di Marsala, il quale propone che il livello di tutela 2 sia modificato a livello di tutela 1 in tutte quelle zone già urbanizzate e di evidente

perimetrazione (seppur non inserite nel perimetro del centro abitato), rendendo territorialmente omogenea la perimetrazione dei diversi livelli di tutela. Si sostiene a tale riguardo che il paesaggio agrario, oltre ad essere un punto di forza nell'economia marsalese, costituisce elemento strutturale fortemente caratterizzante. Nelle aree di livello di tutela 2 (contesti 4m, 5f e 6d), il paesaggio agrario, per le diffuse componenti tradizionali antropiche (coltivi), rappresenta elemento qualificante del territorio, registrandosi, comunque, delle contraddizioni nelle aree di margine, dovute a un incontrollato consumo del suolo agrario, avvenuto soprattutto negli ultimi anni, con conseguente *"frantumazione dell'agrotessuto"*, che ha restituito un paesaggio *"disgregato"*, pur ricadendo in suolo agrario. Nell'ambito di un'attenta formazione dei Piani urbanistici generali è possibile prevedere azioni volte alla ricomposizione/riconessione del tessuto agrario con l'edificazione esistente, attraverso opere di mitigazione e riqualificazione, con la priorità della salvaguardia da ulteriore erosione dei suoli. Infatti, il Piano Paesaggistico prescrive *la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistica ambientale*, consentendo, *"In deroga da quanto stabilito dalla normativa generale di cui all'art.20, in sede di adeguamento dei piani urbanistici in attuazione dell'art.6 delle presenti norme, per giustificate ragioni volte ad escludere dal livello di tutela 2 aree aventi già caratteri riferibili ad agglomerati urbani, ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree sottoposte a tutela, potranno introdursi limitate variazioni dei perimetri di tali aree così come già individuati nel presente Piano."*. La perimetrazione delle zone già urbanizzate, seppur non inserite nel perimetro del centro abitato, rimane nei compiti della pianificazione urbanistica, rilevandosi condivisione sulle ragioni analitiche espresse dal medesimo Comune al punto 1 dei *Principi generali*, in cui afferma *"...non possiamo fare a meno di pensare all'elevato impatto ambientale, che la crescita urbana comporta in termini di perdita di naturalità e di paesaggio."*. Pertanto, un'accurata pianificazione territoriale sia promotrice di azioni mitigative adeguate ai fini della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, tendente al riuso, alla rigenerazione urbana e al consumo dei suoli a saldo zero, avendo invece il Piano Paesaggistico il compito dell'individuazione dei diversi paesaggi in base ai valori ivi contenuti.

Parimenti si rigetta la proposta del medesimo Comune, unitamente all'osservazione 02/EE.VV, di declassare al livello di tutela 1 la fascia lungo gli assi viari (ex S.S.115 e ex S.S. 188) per una profondità di mt. 300, in quanto tale fascia risulta già urbanizzata, con una visione di paesaggio urbano già consolidato. Come già detto al precedente punto, l'osservazione è posta in forma generica e priva di qualunque evidenza di dettaglio. Per la gran parte dei casi le enucleazioni dal livello 2 delle cortine edilizie compatte sono state già effettuate dal Piano anche lungo gli assi viari, salvo verifiche che potranno essere fatte a scala adeguata dai nuovi strumenti urbanistici;

- contesto 6d *Paesaggio delle sciare*: osservazione 06/MR, 05/PE. Per la parte in cui il Comune di Marsala (06/MR) propone alcune modifiche normative, si rileva, in linea generale, come già detto precedentemente, che il Piano Paesaggistico non può derogare alle proprie scelte sulla base di quanto definito dagli strumenti urbanistici;
- contesto 7g. *Paesaggio agrario tradizionale e di pregio delle colture a vigneto*: osservazioni 05/PE, 05/MV. Inoltre la proposta dell'osservazione 05/MV non si ritiene accoglibile, in quanto il contesto agrario tutelato è caratterizzato da ampie colture a vigneto e gli obiettivi specifici del Piano Paesaggistico sono volti al mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali e di pregio dei vigneti, nonché alla salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio. L'implemento di impianti eolici in tale aree risulterebbe incompatibile con la finalità della conservazione dei valori paesistici;

- contesto 9d *Paesaggio agrario delle colture specializzate con elementi di naturalità (sciare) e paesaggio agrario e delle colture di pregio (oliveti)*: osservazioni 01/CM, 03/CM, 08/CM, 09/CM, 10/CM, ritenendo, fra l'altro, che le richieste non siano sostenibili per il territorio di Torretta Granitola, in considerazione degli spiccati caratteri agrari ancora persistenti che rappresentano un punto di forza di quel territorio e ritenendo, altresì, non sostenibili ulteriori forme di antropizzazione;
- contesto 10e *Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio ad oliveto*: osservazioni 01/CM, 11/CM, 13/CM, 18/CM, 02/CSV, 13/CSV, in quanto tale porzione di territorio mantiene integri i quadri di un'agricoltura tradizionale costituita da terreni coltivati ad oliveto tipici storicamente delle aree di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Tra l'altro la maggior parte delle contestazioni avanzate risulta ininfluyente, in quanto la normativa del Piano Paesaggistico non preclude nelle aree di livello di tutela 2 la realizzazione di aree per servizi e urbanizzazione primaria e secondaria, infatti le previsioni di infrastrutture e servizi già previsti dai PUG e/o quelle che necessitano di varianti ordinarie allo strumento urbanistico non rientrano fra quelle vietate e individuate dall'art. 20 delle N.d.A. Parimenti, eventuali iniziative provenienti da misure regionali, nazionali o comunitarie potranno, in questi territori, avere luogo se volte alla conservazione dei valori agrari tradizionali, nel rispetto delle ampie sacche di naturalità esistenti, da considerare quali elementi di forza del territorio da sostenere, ampliare e salvaguardare;
- contesto 11b *Paesaggio agrario tradizionale e della vegetazione retrodunale*; osservazione 01/CM, 02/CM, 05/CM, 12/CM. Il territorio è dedito alle colture di oliveti, seminativi e colture specializzate che caratterizzano fortemente l'ambito. Le proposte (02/CM e 12/CM) non appaiono accoglibili, atteso che gli acclarati caratteri agrari del contesto andrebbero a subire una radicale trasformazione con una nuova destinazione (turistico-ricettiva), non compatibile con gli obiettivi di tutela e salvaguardia che il Piano Paesaggistico si prefigge. Si conferma, pertanto, la valorizzazione delle risorse e delle identità locali, con interventi qualificanti, compatibili con il paesaggio agrario tradizionale e sostenibili in ordine alla salvaguardia dell'ambiente ed al contenimento del consumo dei suoli. Non si ritiene, con identiche ragioni, di modificare il regime normativo dell'area di cui all'osservazione 05/CM, in più caratterizzata da una pregevole vegetazione retrodunale, ferme restando le considerazioni di accoglimento di cui al successivo punto t) del presente decreto;
- contesto 12d *Paesaggio agrario tradizionale e retrodunale*: osservazione 08/CSV. riguarda l'area immediatamente a Nord della R.N.O. del *Fiume Belice e Dune Limitrofe*, inserita in un più vasto e generale contesto prettamente agrario che ancora conserva forti valori identitari. Il Piano Paesaggistico propone la salvaguardia ed il mantenimento di tali valori, ritenendo opportuna un'azione di tutela delle aree a ridosso della Riserva;
- contesto 13f *Paesaggio agrario collinare di Contrada Pergole*: osservazione 01/SN. L'osservazione è precipuamente tesa alla realizzazione di interventi (aerogeneratori) per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Le argomentazioni sono sostanzialmente identiche a quelle che hanno indotto la società E.on Climate ad esperire ricorso al T.A.R. e al C.G.A. e sui quali sia la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Trapani che il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana hanno contro dedotto con solide argomentazioni. Con la sentenza definitiva del C.G.A. n. sentenza 246/2019 è stato accolto l'appello della Regione e respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado;
- contesto 14f *Paesaggio agrario tradizionale e seminaturale*: osservazione 10/SA, per il quale si conferma il valore agricolo storico dell'agro di Salemi. In ogni caso per le aree

soggette al livello di tutela 2 non è preclusa dalle N.d.A. del Piano Paesaggistico l'attività edificatoria;

- contesto 16e Paesaggio delle timpe e paesaggio agrario tradizionale del mosaico colturale: osservazioni 06/TP, 08/TP, 10/TP. Si conferma la inidoneità delle aree sottoposte a tutela, in particolare quelle caratterizzate da un uso storico-agricolo, ad ospitare impianti per la produzione di energia alternativa;
- contesto 18d *Paesaggio seminaturale e agricolo tradizionale delle colture a oliveti a nord e sud del centro abitato di Calatafimi*: osservazione 04/CLT. Il contesto ove è ubicata la cittadina di Calatafimi Segesta è fortemente caratterizzato da un paesaggio agrario tradizionale, con un aspetto orografico particolarmente variabile per il susseguirsi di versanti collinari, anche boscati, di rilevante valore paesaggistico e naturalistico. Si ritiene in ogni caso opportuno il declassamento del livello di tutela da 2 a 1 per l'area cimiteriale che insiste nel contesto 18d;
- contesto 19d *Paesaggio agrario e percettivo del Golfo di Castellammare*: osservazione 04/AL del Comune di Alcamo. Il Comune propone la modifica dalla tutela 2 alla tutela 1 nelle o al regime del recupero delle le Zone "C5" e "C4" esistenti nel territorio a Nord dell'autostrada, in quanto tali zone risultano già in gran parte ampiamente edificate con lottizzazioni, avendo così perso il carattere agrario tradizionale che generalmente contraddistingue le aree sottoposte a livello di tutela 2. L'azione proposta dal Comune di Alcamo è diretta ad assicurare il recupero urbanistico-ambientale delle Z.T.O. "C5" e "C4" e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione. Malgrado un certo grado di edificazione, l'area mantiene ancora le caratteristiche, oltre che agrarie, di panoramicità che la contraddistinguono. La proposta del Comune creerebbe una discontinuità paesaggistica escludendo dall'*unicum* aree che, ancorché sottoposte al regime urbanistico delle ZTO C, non risultano uniformemente edificate. Ovviamente rimangono impregiudicati i piani di lottizzazione convenzionati in data antecedente l'adozione del Piano al fine di non ledere diritti già acquisiti. Si respinge, inoltre, l'osservazione del Comune che non condivide la scelta di utilizzare il percorso dell'autostrada A29 come limite fra la zona tutelata a nord e la zona non tutelata a sud, attesa la necessità di definire per gli ambiti di tutela stabiliti dal Piano un limite fisico facilmente riconoscibile, oltre al fatto che l'autostrada costituisce un punto di vista privilegiato verso il paesaggio circostante;
- più in generale non si accoglie l'osservazione 02/TP tendente ad includere nelle norme delle aree con livello di tutela 2 le varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di strutture turistico-ricettive. Queste non risultano correlate all'attività agraria e la loro introduzione comporterebbe la perdita di un presupposto indispensabile ai fini del mantenimento dei caratteri tradizionali. Occorre, invece, orientare le risorse economiche derivanti da contributi per il recupero del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai numerosi Bagli, Case e Nuclei rurali, fortemente danneggiati dall'incuria e dall'abbandono, che, opportunamente, potrebbero rappresentare una nuova risorsa economica mediante il loro riutilizzo ai fini ricettivi;

- Q) nelle aree naturali protette in forza dell'insistenza delle Riserve regionali di cui alla L.R. 98/81, viene confermato il livello di tutela 3 che trova coerenza con il paesaggio di quei territori ma anche con le istanze, le motivazioni e le norme che stanno alla base del decreto istitutivo della medesime riserve. Vengono, quindi, respinte le seguenti osservazioni:
- 09/TP del Consorzio per la Valorizzazione del Sale Marino di Trapani. Infatti l'eccezionalità ed unicità del valore paesaggistico ed ambientale è in questo caso rappresentato dall'area delle saline della zona umida della R.N.O. di Trapani e Paceco e la Riserva dello Stagnone, nonché Sito di Importanza Comunitaria "Saline di Marsala" (ITA010021) e Zona a Protezione Speciale "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani –

Area Marina e terrestre” (ITA010031), altresì dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004. Tali aree, in quanto Riserve Naturali Orientate, sono soggette, oltre alle norme di cui alla Tutela 3 del Piano Paesaggistico, anche al Regolamento attuativo delle rispettive riserve naturali, rientranti nelle strette competenze ambientali del Dipartimento regionale Territorio Ambiente. Occorre precisare che la normativa del Piano Paesaggistico risulta assolutamente aderente ai Regolamenti attuativi delle RR.NN.OO., vigenti già dagli anni ‘90, i quali contengono norme e divieti atti a preservare il delicato equilibrio ambientale della zone umide di cui è parola. Risultano infatti vietate oltre che le nuove costruzioni anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché i cambi di destinazione d’uso. Si ritiene che le proposte avanzate dal Consorzio, con previsione di riedificazioni di manufatti non più esistenti ed ampliamenti e cambi di destinazione d’uso, sarebbero lesive per il carico antropico che comporterebbero a danno dei valori paesaggistici dell’area nei confronti dell’*unicum* paesaggio/ambiente, potendosi porre in atto trasformazioni non compatibili con la salvaguardia dei valori presenti di assoluta eccezionalità ed unicità. Le proposte pertanto non sono accoglibili;

- 08/CSV e 09/CSV riguardanti in particolare la Zona B (preriserva) della R.N.O. *Foce del fiume Belice e dune limitrofe*. Viene respinta la richiesta di escludere la inedificabilità su tali aree. Tuttavia, occorre fare salvi, qualora esistenti e resi esecutivi, i Piani di utilizzazione, in particolare delle zone B, di competenza comunale così come previsti nei vigenti regolamenti recanti le modalità d’uso ed i divieti nelle medesime Riserve regionali. Pertanto le Norme di attuazione, al Titolo III – nei relativi Paesaggi Locali, riportano le eventuali deroghe a Piani di utilizzazione previsti dalla L.R. 98/81 nonché alle disposizioni di cui all’art. 39 della L.R. 7/2003.
- 03/SN di Legambiente limitatamente alle proposte di modifica e integrazione delle norme relative al contesto paesaggistico 13h *Paesaggio dei rilievi gessosi di S. Ninfa* con livello di tutela 3, in quanto si ritiene che le Norme del Piano Paesaggistico siano sufficientemente coerenti con i Piani di Gestione delle ZCS e ZPS e del Regolamento della R.N. della *Grotta di Santa Ninfa*, ravvisandosi coerenza con gli obiettivi di tutela previsti dal Livello di Tutela 3. Tuttavia, occorre fare salvi, qualora esistenti e resi esecutivi, i Piani di utilizzazione, in particolare delle zone B, di competenza comunale così come previsti nei vigenti regolamenti recanti le modalità d’uso ed i divieti nelle medesime Riserve regionali. Pertanto le Norme di attuazione, al Titolo III – nei relativi Paesaggi Locali, riportano le eventuali deroghe a Piani di utilizzazione previsti dalla L.R. 98/81 nonché alle disposizioni di cui all’art. 39 della L.R. 7/2003.

R) per le aree costiere e della pianura costiera soggette dal Piano Paesaggistico a recupero a causa di una urbanizzazione disordinata, vengono respinte le sotto elencate osservazioni, confermando la fase ricognitiva che ha consentito di individuare le aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale:

- per quanto riguarda il contesto 11e riferito agli insediamenti urbani di Tre Fontane e Triscina, l’osservazione 13/CSV del Comune di Castelvetro tende a ridurre a 150 metri dalla battigia del mare l’area di recupero prevista dal Piano per Triscina. Al riguardo si considera che la individuazione del Piano Paesaggistico dell’area di Triscina ha tenuto conto, sia dei vincoli preesistenti (artt. 136 e 142 del Codice), sia dei dati analitici che evidenziano un livello omogeneo di degrado paesaggistico-ambientale che va ben oltre la fascia dei 300 mt. dalla battigia. L’obiettivo del Piano Paesaggistico mira a dare dignità al paesaggio vincolato, totalmente occupato dall’aggregato edilizio di Triscina, di cui occorre il recupero in termini paesaggistico-ambientali. Limitare l’intervento alla sola fascia dei 150 mt. dalla battigia, appare riduttivo ed inefficace ai fini del raggiungimento

degli obiettivi. Analoghe considerazioni valgono per l'area di recupero individuata in prossimità del Parco Archeologico.

Si respinge anche l'osservazione 01/CL del Comune di Campobello di Mazara, tendente ad ampliare, con riferimento all'abitato della frazione di Tre Fontane, il regime del recupero alle adiacenti aree con livello di tutela 2, fino a ricomprendere le zone urbanistiche e le aree per servizi e urbanizzazione primaria e secondaria individuate dal vigente PRG.. Nelle aree di ampliamento individuate dal Comune non sono rintracciabili fenomeni di urbanizzazione intensa e disordinata;

- con l'osservazione 14/CSV viene chiesto di escludere l'area più prossima al Parco Archeologico di Selinunte dalla tutela paesaggistica e quindi dal regime di recupero così come individuato dal Piano. Stante che l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art.136 del Codice, si ritiene che non sussistano le ragioni per un accoglimento delle richieste effettuate, atteso che le scelte operate da Piano Paesaggistico di includere gli immobili de quo all'interno di un'area da recuperare dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nasce dalla necessità di dare dignità ad una porzione di territorio che negli ultimi decenni è stato particolarmente vessato da una edificazione selvaggia, e dalla sua vicinanza ad uno dei luoghi culturali di massimo valore ed eccellenza come è il Parco archeologico di Selinunte;

- con riferimento al contesto 5m, l'osservazione 06/MR del Comune di Marsala propone di escludere la parola "*limitate*" dalla possibilità di variare i perimetri delle aree di recupero individuati nel Piano così come descritto dalle Norme di Attuazione all'art. 20. La proposta non può essere accolta, tuttavia si ritiene opportuno modificare così la frase "*All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessita di una organica regolamentazione urbanistica, limitate e motivate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.*"

Vengono rigettate, altresì, tutte le altre proposte del medesimo Comune di modifica della norma riguardante le aree di recupero. Infatti nel Piano Paesaggistico viene ribadito che tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso ed esclusivamente specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali, escludendo pertanto, in assenza di tali norme, singoli permessi e/o concessioni.

- S) con riferimento al contesto paesaggistico 2f *Cono ottico da Paceco* con livello di tutela 2, l'osservazione 05/PC rileva che la frazione di Nubia non è visibile dal cono panoramico che inquadra le Saline, il Castello della Colombaia e la foce del Canale Baiata. Quanto individuato e perimetrato dal Piano Paesaggistico, che con questo provvedimento si conferma, è il risultato di specifiche analisi sull'intervisibilità effettuate in fase di redazione che tenevano conto di elementi conoscitivi e di indagini. Pertanto l'osservazione non viene accolta;

- T) con l'osservazione 06/MR il Comune di Marsala ritiene che l'apposizione del vincolo di tutela 1 sull'area industriale di C.da Mandre Rosse risulta incompatibile con tale insediamento di circa 200 H e che il livello di tutela 2 circostante all'area industriale impedisca la realizzazione delle necessarie infrastrutture viarie. Riguardo le presunte limitazioni in aree di livello di tutela 2, si rappresenta, come già detto, che la normativa del Piano Paesaggistico non preclude la realizzazione di nuove strade. Altresì, le norme del Piano prevedono per il paesaggio 5d, di livello di tutela 1, il "recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento". Tali finalità, da perseguire anche per le zone industriali, non precludono le attività edificatorie, piuttosto, il miglioramento della qualità architettonica degli interventi e dei contesti ove andranno ad inserirsi. Pertanto l'osservazione risulta ininfluenza;

- U) con l'osservazione 13/CSV il Comune di Castelvetrota rileva che i centri abitati di Marinella di Selinunte e Triscina e le aree di espansione con destinazione residenziale-

- turistico-ricettiva sono interessati, in alcune loro parti, da livelli di tutela e conseguenti vincoli che limitano, fortemente, l'attuazione del completamento di quelle parti dei centri abitati che, per la loro conformazione e connotazione edilizia, ormai consolidata, necessitano di essere integrate armonicamente al resto di essi. L'osservazione risulta generica e in parte anche errata, atteso che il Piano Paesaggistico mantiene libere, da livelli di tutela, le aree adiacenti a Marinella e Triscina, fatta eccezione da quelli derivanti dalla presenza del Parco Archeologico di Selinunte di livello di tutela 3 e limitate aree limitrofe di tutela 2. Pertanto l'osservazione non è accoglibile;
- V) l'osservazione 20/SA, al fine di realizzare aerogeneratori nel territorio di Salemi nel contesto paesaggistico 14e *Paesaggio dei rilievi - Monte Settesoldi* con livello di tutela 2, chiede di modificare l'art.34 delle Norme di Attuazione eliminando tra le destinazioni d'uso il divieto che concerne la realizzazione di "*impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili*" o, in subordine, rivedere la perimetrazione delle aree tutelate, eliminando dall'ambito soggetto a tutela le aree ove ricadono gli aerogeneratori SA27-28-29-30 del parco eolico di Erg Wind Sicilia 6 s.r.l.
La documentazione analitica e descrittiva del Piano Paesaggistico contiene esaustive motivazioni che hanno determinato le previsioni del Piano e che discendono dalla natura dei luoghi. Tali previsioni infatti, incentivanti rispetto a uno sviluppo economico con quelle della tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio, privilegiano il consolidamento e la qualificazione del patrimonio naturalistico e storico, visto quale struttura economica sostenibile, indirizzano ed orientano le attività socio-economiche del territorio verso uno sviluppo rispettoso delle realtà culturali. In ogni caso le norme di riferimento consentono la manutenzione delle pale eoliche esistenti. Per tali motivi l'osservazione non è accoglibile;
- Z) le osservazioni 04/CLT del Comune di Calatafimi – Segesta e 05/CLT criticano l'ampliamento attorno alla zona archeologica di Segesta operata dal Piano Paesaggistico e definita, senza alcuna verifica, con il contesto 17e *Paesaggio agrario e seminaturale attorno l'area archeologica di Segesta, comprese le aree di intervisibilità dal complesso archeologico, le aree di interesse archeologico, il fiume Gaggera e le relative acque termali* con livello di tutela 3. La presenza della vasta area archeologica di Segesta stata determinante ai fini della definizione delle azioni di Tutela in sede di redazione del Piano Paesaggistico; infatti, la vasta area individuata dal Piano con livello di tutela 3, oltre a comprendere l'importante zona archeologica in senso stretto e rispettive fasce di rispetto, individua anche l'area ricadente all'interno del "*cono ottico*" visibile dal punto di osservazione privilegiato del Teatro Elimo di Segesta, costituendone il fondale scenico di eccezionale importanza paesaggistica e storico-culturale. Ciò appunto nell'intento di salvaguardare il particolare contesto paesaggistico-ambientale individuato dal Piano Paesaggistico secondo le norme di cui al punto 17e. In generale, si ritiene che le previsioni del Piano siano incentivanti rispetto a uno sviluppo sostenibile delle attività legate alle risorse presenti nel territorio in esame, contemperando le esigenze di sviluppo economico con quelle della tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali, privilegiando il consolidamento e la qualificazione del patrimonio naturalistico e storico, visto quale struttura economica sostenibile, indirizzando ed orientando le attività socio-economiche del territorio verso uno sviluppo rispettoso delle realtà culturali. Per tali motivi le suddette osservazioni vengono respinte;
- AA) con l'osservazione 18/SA il Comune di Salemi avanza la richiesta di escludere dal contesto 14f *Paesaggio agrario tradizionale e seminaturale* con livello di tutela 2 tutte le aree ricomprese nella delimitazione del Piano Particolareggiato, comprendente sia le Z.T.O. "B/1" che i servizi, le strade e i beni pubblici. La suddetta proposta viene rigettata in quanto, stante che le Z.T.O. "B/1" - ancorché non cartografate - assumono il livello di tutela 1, la tutela

- discendente dal vincolo paesaggistico agirebbe anche ai fini di una riqualificazione su tutto il contesto interessato anche se di tipo urbano;
- AB) si ritiene di non poter con il presente provvedimento dare seguito alla proposta avanzata con l'osservazione 04/AL incentrata sulla proposta di estendere la tutela paesaggistica al panorama percepibile dal Bastione di Piazza Bagolino. Questo aspetto è specificatamente regolato dalle disposizioni contenute nell'art.139 e segg. del D.Lgs.42/04. Le procedure ivi descritte, tra l'altro utilizzate dal Piano per le ulteriori aree specificamente individuate a termini dell'art. 136 (cfr. art.134 lett. c), prevedono che alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area si provveda con la sua pubblicazione agli Albi pretori comunali dalla cui data si avvia la cosiddetta fase partecipativa, entro cui i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti (cfr. 5° comma, art.139). E' proprio durante questa fase che viene pertanto posta in essere la fase di partecipazione, in cui tutti i soggetti interessati possono prendere visione delle nuove aree sottoposte a vincolo paesaggistico presso i Comuni, la Provincia regionale e la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali competente per territorio ed entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, possono produrre osservazioni e documenti alla stessa Soprintendenza e al Dipartimento Regionale dei Beni culturali. E' del tutto evidente che le suddette procedure sono riferite ad una fase propositiva e non approvativa, come nel caso del presente decreto. Pertanto la valutazione della suddetta proposta di vincolo è rinviata alla competente Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze Naturali e Panoramiche, ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n.42/04 e s.m.i.;
- AC) l'osservazione 04/CLT del Comune di Calatafimi Segesta lamenta che nel Piano Paesaggistico nulla venga rilevato circa gli elementi storico-culturali rappresentati dall'Ossario di "Pianto Romano", opera di Ernesto Basile - memoria della battaglia di Calatafimi - e dall'area archeologica di "Calatahmet" dove sono presenti le vestigia di un castello medioevale. Invero, il vincolo di tutela sull'Ossario di Pianto Romano scaturisce dall'art. 10 del Codice dei Beni Culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, in quanto Bene dello Stato, mentre l'area di interesse archeologico di Calathamet è attualmente tutelata ai sensi dell'art. 142 dello stesso Codice ed altresì, il "Sito archeologico di Calathamet" è stato dichiarato di interesse storico ed archeologico con D.D.G. n. 1033 del 14.03.2017, ai sensi dell'art. 10, comma 3 lett.a) del D.Lgs. 42/2004 e art. 2 della L.R. 80/77, restando pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi e nel relativo provvedimento;
- AD) le osservazioni 13/CSV lamentano che le perimetrazioni fatte dal Piano Paesaggistico dei Centri e nuclei storici risultano in contrasto con quanto individuato dagli strumenti urbanistici oltre che essere errate sotto l'aspetto storico-culturale. Le suddette lamentele risultano non pertinenti scaturendo da un'errata interpretazione delle cartografie e delle schede allegate al Piano rispetto a quanto previsto nella norma. Infatti le individuazioni sulle tavole del Piano sono puramente indicative poiché tendono a redigere una classificazione solo in base alle origini storiche dei nuclei insediativi. Lo stesso art. 16 della Normativa rimanda, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico e alla scala propria di tale strumento, l'individuazione delle zone A tenendo conto delle schede nonché delle fonti cartografiche storiche e producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale;
- AE) le osservazioni proposte dall'Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trapani (02/EE.VV) insistono su argomentazioni di carattere generale riguardanti più che altro la metodologia utilizzata per la redazione del Piano Paesaggistico.

Per quanto vengano rilevate questioni che costituiscono un importante contributo metodologico, che apre una prospettiva di lavoro anche per altri enti pubblici con i propri spazi di autonomia (PTR e strumenti urbanistici locali), queste, proprio per la loro genericità, esulano dalle valutazioni proprie della fase di approvazione del Piano. In ogni caso in ordine al “*Superamento statico/conservativo*” in cui il Piano Paesaggistico “*Di fatto, prospetta un rigido schema vincolistico privo di indirizzi progettuali, interventi propedeutici al restauro del paesaggio per la riqualificazione e valorizzazione.*” e dove “*In un piano le strategie per essere efficaci, dovrebbero individuare, valutare e proporre, come disposto dalle linee guida, azioni programmatiche, indirizzi progettuali, interventi tematici, scenari strategici e sintesi interpretative e infine, individuare progetti prioritari da realizzarsi, proponendo lo sviluppo sostenibile a livello ambientale, sociale ed economico*” si può chiarire che il Piano Paesaggistico, “*si configura come strumento di base, condizionante ogni altra pianificazione orientata verso fini di sviluppo del territorio e degli insediamenti, che potranno essere realizzati solo nei limiti imposti dalle esigenze di tutela paesaggistica*” (Corte Costituzionale n. 417/1995). Infatti, nella Regione siciliana rimangono ben distinte le competenze paesaggistiche da quelle urbanistiche e le disposizioni del Piano, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, sanciscono un sistema di regole idoneo ad usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due fattispecie intercorra una relazione strettissima, al fine di preservare la biodiversità, l'attenzione per i fattori di uno sviluppo ecosostenibile, imponendosi ai piani e ai programmi urbanistici uno stretto rapporto di correlazione con le previsioni della pianificazione paesistica. Il rapporto intercorrente tra queste due discipline è stato del resto correttamente risolto dal D.Lgs. 42/04 e dalle sue successive integrazioni e modifiche, che riconoscono al Piano Paesaggistico valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dettate in materia di salvaguardia dei beni paesaggistici ed in particolare alle specifiche previsioni vincolanti definite dal Piano Paesaggistico. La giurisprudenza, con la sentenza n. 367 del 2007 della Corte Costituzionale, ha ricordato che la tutela del paesaggio, è un valore costituzionale sancito dall'articolo 9 della Costituzione, “*un valore primario ed assoluto, di competenza esclusiva dello Stato, che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova la sua espressione nei piani paesaggistici.....*” E' con riferimento a questa norma fondamentale che si sostanzia la tutela paesaggistica, mirante, con lo strumento di pianificazione obbligatoriamente previsto dal D.lgs n.42/04, a regolare gli interventi umani sul territorio in modo da conservare la continuità culturale della comunità e migliorare la qualità della vita e le possibilità di sviluppo, compatibilmente con l'esigenza di preservare e consolidare i caratteri propri del paesaggio tutelato. Con il Piano Paesaggistico, dunque, vengono regolati i processi di trasformazione di territori di particolare interesse paesaggistico, nella fattispecie già sottoposto al regime previsto da D.Lgs 42/04. Pertanto, sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano, apportando agli strumenti urbanistici, nei termini e nei tempi previsti dalla normativa vigente, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano;

- AF) L'Osservazione 06/MR, presentata dal Comune di Marsala riscontra una discordanza tra il D.P.R. 13.02.2017, n.31 ed il P.P., ovvero, tutte le opere realizzabili con la procedura semplificata, quindi escluse dall'autorizzazione paesaggistica, sono vietate dalle previsioni del P.P.. In merito, rimane fermo quanto disposto dal succitato D.P.R., anche riguardo a quanto esplicitato all'art. 5 della stessa, che così recita: “*Ferma restando l'applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di*

cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A»". Non sussistendo contrasto legislativo (DPR n. 31 del 13/02/2017) si respinge l'Osservazione.

RITENUTO sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:

- a) con l'osservazione 06/MR il Comune di Marsala chiede che nelle aree con livello di tutela 3, venga consentito il mantenimento delle serre esistenti con la possibilità, nel limite delle coperture esistenti, di variare il sito per le sole esigenze di rinnovamento colturale del suolo agricolo. La richiesta appare condivisibile atteso che l'attività serricola in questione, interviene a parità di superficie coperta per la sola esigenza della rotazione della coltura, senza ulteriore consumo di suolo agricolo;
- b) con l'osservazione 05/MR, unitamente all'osservazione 03/EE.VV, il Presidente della Cantina sociale Birgi rileva che il Piano Paesaggistico, nel contesto paesaggistico *4e Paesaggio costiero dello Stagnone* con livello di tutela 3 ove ricade l'impianto, non ha tenuto conto dell'attività produttiva e del suo sviluppo tecnologico e produttivo, necessario per l'adeguamento alle nuove tecnologie. Riconoscendo l'interesse collettivo rappresentato dalle Cantine Birgi per il territorio di Marsala e considerato che per le attività produttive, che hanno un forte legame identitario con il territorio, ha sempre adottato un approccio metodologico aperto a deroghe che non compromettano l'impianto, viene accolta la richiesta declassando l'area a livello di tutela 2 compatibile con le attività proprie dell'azienda;
- c) l'osservazione 04/PE chiede che la struttura turistica ricettiva denominata "Camping Biscione", per una parte tutelata per effetto dell'art. 142 lett. a del Codice, venga uniformemente considerata nell'applicazione dei regimi di tutela. Nella considerazione che le prescrizioni contenute nell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico relativamente alle Aree di Recupero sono state modificate eliminando l'obbligatorietà della redazione dei piani di recupero da parte dei Comuni e introducendo la prescrizione di una progettazione paesaggistico-ambientale e constatato che l'area in questione consiste in una piccola porzione tutelata con livello di tutela 3 inclusa in una più estesa area a recupero, l'osservazione viene parzialmente accolta includendo l'intera area di pertinenza nel regime del recupero;
- d) si accoglie l'osservazione 08/MR che fa notare degli errori cartografici nella Tav.21.1 Beni Paesaggistici e nella Tav.22.1 Regimi Normativi relativi alla delimitazione della Salina denominata Genna. Si procede, quindi, alla modifica della linea di battigia lungo il perimetro esterno della Salina Genna, in corrispondenza del confine tra le proprietà delle saline ed il mare aperto;
- e) si accoglie l'osservazione 01/MV elevando il livello di tutela da 1 a 3 dell'ambiente lagunare formatosi artificialmente dall'azione dell'uomo, denominato "Colmata B", e compreso nel tratto marino costiero, compreso tra la foce del fiume Mazaro (ovvero il Porto di Mazara del Vallo) e la discesa della bretella stradale ANAS "Soprelevata" che si aggancia al lungomare "Fata Morgana della località Tonnarella". Oggi tale area presenta le caratteristiche di zona umida avente rilevanti aspetti naturalistici;
- f) si accoglie l'osservazione 09/MR in considerazione che il lotto in questione, di limitata estensione, e destinato a zona artigianale misto residenziale "D" dal vigente strumento urbanistico del Comune di Marsala, risulta intercluso fra aree già fortemente antropizzate. Pertanto, si modifica la destinazione d'ambito da livello di tutela 3 a livello di tutela 1 per

- l'intera area a monte della via Vincenzo Florio in corrispondenza di detta area artigianale, coerentemente col limitrofo ambito 5c - *Fascia costiera portuale e periurbana di Marsala*;
- g) si accoglie l'osservazione 01/PE ritenendo la produzione di biometano un'attività correlata e a supporto della produzione agricolo-rurale. Pertanto, si stabilisce di ridurre a livello di tutela 1 il lotto su cui insiste l'azienda proponente assimilando l'area al contesto 7e *Paesaggi costieri urbanizzati ed aree interessate da processi di antropizzazione (area portuale, aree artigianali)*;
- h) si accolgono le osservazioni 02/PE e 03/PE relative all'azienda ittica esistente (Avannotteria Società agricola a.r.l.) nel comune di Petrosino. Nella considerazione che vanno fatte salve tutte quelle opere necessarie alla manutenzione e/o ammodernamento di impianti già esistenti alla data di adozione del Piano, si riduce la porzione dell'area interessata dal livello di tutela da 3 del contesto 7i a 2 del contesto 7g;
- i) si accoglie parzialmente l'osservazione 09/MV del Comune di Mazara del Vallo limitatamente alle zone B di PRG lungo la fascia costiera che da Area di Recupero vengono assoggettate al livello di tutela 1 del contesto 7a;
- l) con riferimento alle fasce fluviali individuate ai sensi dell'art.142, lett. c, del D.lgs.42/04 si ritiene di accogliere le seguenti osservazioni:
- 11/MV, escludendo dal Piano Paesaggistico il tratto del Torrente Racasale di cui al contesto 8a con livello di tutela 1, in quanto già non presente nella ricognizione effettuata a seguito della Legge Galasso;
 - 02/SN, escludendo dal Piano Paesaggistico il tratto finale del Vallone Scaldato, affluente del Fiume Delia, di cui al contesto 13g con livello di tutela 3, limitatamente al Piano di Trasferimento del Comune di Santa Ninfa;
- m) si accoglie l'osservazione 03/SN di Legambiente, ente gestore della Riserva Naturale Orientata Grotta di Santa Ninfa, correggendo nella cartografia di riferimento i perimetri dell'area protetta;
- n) si accoglie parzialmente l'osservazione 18/SA del Comune di Salemi con riferimento ai seguenti punti:
- contesto 14f *Paesaggio agrario tradizionale e seminaturale* con livello di tutela 2. Considerato in generale, infatti, che le aree indicate dal Comune con Z.T.O. "C" pur conservando i caratteri rurali presentano un avanzato grado di antropizzazione, si declassa a livello di tutela 1 il territorio corrispondente alle Z.T.O. "C1" e "C2", nonché le Z.T.O. "C1" all'interno del perimetro urbano normato dal Piano Particolareggiato. Tutto ciò ad eccezione della Zona "C5" ubicata al margine estremo nord del territorio di Salemi che interessa parte del versante boscato di Monte San Giuseppe, e la zona "C4" in corrispondenza del nucleo abitato Posillesi, solo in minima parte interessata dal vincolo di cui all'art. 134, lett. c, in corrispondenza del versante di Monte Posillesi.;
 - abbassamento del livello di tutela da 2 a 1 in corrispondenza della Z.T.O. "D-Art", (zona artigianale), in cui sono già stati realizzati degli opifici;
 - contesto 15c *Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale* con livello 1. Si esclude la tutela in C/da Vanidotti limitatamente all'area impegnata da discarica di inerti così come individuata dal vigente strumento urbanistico;
- Parimenti, sulla scorta delle medesime valutazioni fatte per le osservazioni proposte dal Comune di Salemi, vengono parzialmente accolte le seguenti osservazioni proposte da privati: 02/SA, 03/SA, 04/SA, 05/SA, 06/SA, 07/SA, 08/SA, 09/SA, 11/SA, 12/SA, 14/SA, 16/SA, 17/SA, 19/SA, 21/SA;

- o) si accoglie parzialmente l'osservazione 04/AL del Comune di Alcamo con riferimento alle contestazioni relative al contesto 19e *Paesaggio naturale e seminaturale dei versanti di Monte Bonifato* con livello di tutela 2. Infatti, nelle zone normate dalle "Prescrizioni esecutive a sud del centro urbano" dello strumento urbanistico vigente, queste risultano densamente urbanizzate ed edificate. Per tali aree potrà esercitarsi la tutela con la previsione del livello di tutela 1, introducendo nel Paesaggio Locale 19 il contesto paesaggistico denominato *Aree urbane edificate*. Sulla scorta delle medesime valutazioni vengono accolte le seguenti osservazioni: 02/AL, 03/AL, 05/AL
- p) si ritengono coerenti le considerazioni dell'osservazione 04/AL del Comune di Alcamo con le modifiche dell'art.20 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico operate dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio riguardo alla possibilità di provvedere nelle aree di recupero alla riqualificazione urbanistica attraverso piani di recupero di iniziativa sia pubblica che privata, purché, in quest'ultimo caso, si agisca in convenzione con il soggetto pubblico al fine di permettere il coordinamento dell'azione di riqualificazione in una più ampia scala di intervento;
- q) si accoglie la proposta formulata dalle osservazioni 18/SA e 07/TP per l'installazione nelle aree con livello di tutela 2 di tralicci, antenne e pali per le telecomunicazioni. Con le modifiche al Titolo V delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico operate dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, tale circostanza è stata ritenuta opportuna, per cui il nuovo testo modificato al punto c *opere tecnologiche* 1° comma dell'art.43 sarà il seguente: *“Nella localizzazione e progettazione di impianti, quali antenne e ripetitori, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà evitare il più possibile l'apertura di nuove strade o piste, nonché il taglio o il danneggiamento delle formazioni vegetali esistenti, o prevedere adeguate misure di rinaturazione delle aree interessate dalle opere. Per la realizzazione dei suddetti impianti vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. individuati dal Piano Paesaggistico come invariante del paesaggio e comunque le aree ricadenti nei livelli 3 di tutela di cui al precedente art. 20 della presente normativa. Resta fatta salva la facoltà del Piano di prescrivere in tutte le aree soggette alla disciplina dell'art. 134 del Codice ulteriori restrizioni relative a specifici paesaggi locali, da valutare caso per caso in un'ottica di bilanciamento tra interessi pubblici concomitanti, ferma restando la preminenza della tutela paesaggistica.”*;
- r) si accoglie l'osservazione 05/TP ricadente nel contesto 1f con livello di tutela 2. Pertanto si esclude dal vincolo di tutela l'area oggetto della richiesta, in quanto limitrofa a un impianto comunale di recupero rifiuti preesistente che necessita di ampliamento per pubblica utilità. L'esclusione dal livello di tutela riguarderà anche l'area sulla quale insiste l'impianto in questione, di cui alle particelle 402 del foglio di mappa 42;
- s) si accolgono parzialmente le proposte dell'osservazione 06/MR del Comune di Marsala di modifica della normativa relativa all'art.20 delle Norme di Attuazione. Pertanto:
- al 5° comma dell'art. 20 la frase viene così modificata: *“Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate e motivate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.”*;
 - nella aree con livello di tutela 2 alla fine del 1° comma viene eliminata la frase *“o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate”*. Ed inoltre al 2°

comma vengono eliminate le frasi “*già previsti negli strumenti urbanistici vigenti*” e “*anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017*”;

- t) con riferimento ai Piani di lottizzazione approvati e dotati di convenzioni stipulate in una fase precedente alla vigenza del Piano Paesaggistico con i soggetti titolari di detti piani, il Piano Paesaggistico, al fine di non incorrere in un'azione lesiva di diritti già acquisiti, non può introdurre limitazioni che possano impedirne la realizzazione. In questi casi è ritenuto più congruo nelle relative aree di pertinenza il livello di tutela 1, salvo attenta verifica della permanenza di legittimità di dette convenzioni. Sulla base di quanto sopra ed eseguiti i necessari riscontri, e solo nel caso in cui ricorrano le condizioni sopra espresse, le eventuali aree, ancorché non individuate e cartografate dal Piano Paesaggistico, assumono il livello di tutela 1. Si ritengono pertanto accoglibili limitatamente a quanto in argomento, le seguenti osservazioni: 01/AL, 05/CM, 06/CM, 03/MR, 07/MR, 14/MR;

VISTI gli esiti dell'esame effettuato dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, di cui ai relativi verbali allegati al presente atto sub. B, nel merito delle modifiche proposte alle Norme di Attuazione;

VISTO il verbale dell'11 aprile 2025 della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, che in seduta plenaria ha approvato le modifiche alle Norme di Attuazione in particolare riferite agli aspetti generali contenuti nel Titolo III all'art. 20 e nel Titolo V al punto c) Impianti tecnologici;

RITENUTO a tale riguardo che occorra rendere coerente l'apparato normativo del Piano Paesaggistico di Trapani con le modifiche introdotte con il verbale dell'11.04.2025 e con i criteri metodologici generali di livello regionale ed in particolare con le modifiche e le integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio;

RITENUTO per le sopra esposte ragioni, di dovere emendare gli articoli delle Norme di Attuazione facenti parte del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani - precedentemente adottato e pubblicato - secondo i richiami contenuti nel presente decreto e nei verbali della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'allegato sub B del presente provvedimento;

RITENUTO per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le Norme di Attuazione, facenti parte del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani - precedentemente adottato e pubblicato - in conformità con le modifiche accolte e con la nuova articolazione dei contesti paesaggistici di ogni singolo Paesaggio Locale;

RITENUTO di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

RITENUTO che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio della provincia di Trapani, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano Paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del già citato D.lvo 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

Ambientali e della Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 del 08.05.2002, in conformità al parere reso nella seduta del 14 novembre 2024 dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40 e dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;

RITENUTO, inoltre, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico per il loro cospicuo carattere di bellezze naturali, le aree riportate nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani nelle tavole 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 ad esso allegate, definite dall'art.134, lett.c, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ed individuate ai sensi del primo comma, lett.d, dell'art.143 del medesimo Decreto, così come modificate a seguito reclami e osservazioni;

RILEVATO che l'approvazione del Piano Paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle prescrizioni e alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

RITENUTO che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del Piano Paesaggistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.145, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano Paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana;

RITENUTO per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art.135 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;

RITENUTO di dovere conseguentemente sottoporre il territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti assessoriali;

VISTA la nota prot. n. 33014 del 17.09.2025, con cui il competente Servizio 3 "Tutela e acquisizioni Pianificazione paesaggistica", ha trasmesso la relazione richiesta con la nota assessoriale prot. n. 725/GAB del 14 febbraio 2023 e prot. n. 1188/GAB del 10 marzo 2023.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.157 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonché dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano

Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui al R.D. n. 1357/40 e al D.Lgs n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2

A far data dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., il relativo territorio, così come individuato dal medesimo Piano, è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.

Art. 3

Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti nn. 3991/1977, 727/1979, 884/1979, 104/1981, 105/1981, 1906/1985, 1910/1985, 6193/1993, 6194/1993, 6394/1997, 5004/2001, 5488/2002, dagli articoli 134, lett. c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano Paesaggistico.

La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.

L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano Paesaggistico e dai suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal senso integrati.

Le previsioni del Piano Paesaggistico riguardanti l'intero territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani sono comunque cogenti, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 4

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, unitamente ai sopraccitati verbali della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all'art. 132 del D.Lgs n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano Paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani e Vita, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo dei suddetti comuni.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 1 aprile 2026.

SCARPINATO

N.B.: La documentazione tecnica allegata al decreto è consultabile sul sito web istituzionale <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/pianopaesistico.html> e le cartografie anche in ambiente Gis sul sito <https://www.sitr.regione.sicilia.it>

(2026.17.1046)06.a

